

SENATO DELLA REPUBBLICA

----- XVII LEGISLATURA -----

195ª SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO 2014

Presidenza del presidente GRASSO,
indi del vice presidente CALDEROLI,
del vice presidente GASPARRI
e della vice presidente FEDELI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-II Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpl; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPP; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO Presidenza del presidente GRASSO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,33).
Si dia lettura del processo verbale.

Omissis

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(1288) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 10,38)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1288, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta di ieri si è conclusa la discussione generale ed hanno avuto luogo le repliche dei relatori e del rappresentante del Governo.

Invito il senatore Segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti.

ALBERTI CASELLATI, segretario. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo, nel presupposto che:

- la norma di cui all'articolo 3, comma I-bis, non determini oneri aggiuntivi connessi allo svolgimento transitorio, da parte dei dirigenti degli istituti penitenziari, delle funzioni proprie dei dirigenti dell'esecuzione penale esterna;
- l'articolo 8, che differisce il termine per l'adozione dei decreti attuativi delle misure agevolative in favore delle imprese e delle cooperative sociali che assumono detenuti ed internati, sia compatibile con il meccanismo del tetto di spesa a cui le predette misure risultano vincolate.

Rispetto agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.0.200, 1.0.201, 6.2, 6.10, 6.15, 7.17 e 7.20.

Sull'emendamento 6.200 esprime un parere di semplice contrarietà, limitatamente al comma 5-bis. Su tutti i restanti emendamenti, compresa la proposta 7.17 (testo 2), il parere è di nulla osta».

PALMA (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su che cosa, senatore Palma?

PALMA (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, vorrei intervenire sull'ordine dei lavori (stia tranquillo, non apro discussioni).

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, è pervenuta questa mattina in Commissione giustizia una nota del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria avente ad oggetto i dati ripetutamente richiesti e che fino a ieri venivano definiti particolarmente articolati e di difficile trasmissione. Lascero delle copie a disposizione della Presidenza per i senatori che le volessero consultare.

Dai dati trasmessi dal Dipartimento emerge quanto segue: prima di tutto, al 31 marzo 2011 la popolazione carceraria era di 67.600 unità e non di 70.000, come arrotondato dal Sottosegretario nell'intervento in replica di ieri. In ogni caso, per quello che riguarda i provvedimenti d'interesse, all'entrata in vigore del decreto-legge n. 78 del 2013 - quindi siamo nel giugno 2013 - la popolazione carceraria era di 66.028 unità. A distanza di sei mesi dall'entrata in vigore di quel provvedimento, la popolazione carceraria era di 62.536 unità, il che equivale a dire che quel decreto, con la modifica apportata al Senato di elevazione dei tetti della custodia cautelare (evidentemente, Presidente, i dati sono quelli che sono, quindi andiamo a spanne), ha comportato un'incidenza sulla popolazione carceraria di circa 3.500 unità.

Orbene, il 23 dicembre 2012 entra in vigore il decreto-legge di cui stiamo discutendo. All'epoca la popolazione carceraria era di 62.536 unità; ad oggi, trascorsi quasi due mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, la popolazione carceraria è di 61.225. Quindi, in questi due mesi il decreto-legge che oggi andiamo a discutere ha comportato un'incidenza sulla popolazione carceraria di appena 1.200 unità, posizionando la presenza carceraria ad oltre 13.000 unità sopra i 48.000 posti disponibili, per cui di gran lunga sopra quanto richiesto dall'Europa.

Evidentemente l'elencazione dei dati fa comprendere bene la ragione per la quale insistevo sulla necessità di conoscere i dati, anche alla luce - come poi si vedrà nell'ambito della discussione degli emendamenti - dell'incidenza sul sistema dell'esecuzione penitenziaria che il provvedimento che andiamo a discutere ha avuto, ha e avrà.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ieri mattina è pervenuta alla Presidenza la richiesta, avanzata dal prescritto numero di senatori, di effettuare a scrutinio segreto le deliberazioni attinenti a 300 emendamenti nonché il voto finale del provvedimento al nostro esame.

Ricordo che, richiamando la prassi consolidata, la Presidenza, nelle sedute del 24 marzo 2009, n. 178, e del 19 gennaio 2010, n. 314, ha ribadito che, ai sensi dell'articolo 113 del Regolamento, «l'Assemblea vota normalmente per alzata di mano», e comunque in modo palese.

In particolare, la modifica regolamentare approvata nel 1988 era finalizzata, come emerge dagli stessi lavori preparatori, dall'intento di circoscrivere l'ambito delle votazioni segrete a casi rigorosamente e tassativamente determinati.

In considerazione dei principi sopra richiamati, la Presidenza ha ritenuto di confermare la prassi in forza della quale non è ammissibile lo scrutinio segreto per tutte le deliberazioni che concernano in modo generico i diritti di libertà relativi ai rapporti civili ed etico-sociali previsti dagli articoli della Costituzione indicati dall'articolo 113, comma 4, del Regolamento, ma esclusivamente per quelle «che abbiano per effetto la limitazione o la compressione dei diritti stessi».

Analogamente, la Presidenza ha chiarito che non sono ammissibili le richieste di scrutinio segreto per tipologie di emendamenti riconducibili, in modo esclusivo ovvero prevalente, alla definizione di fattispecie procedurali attinenti ai principi del «giusto processo», richiamati dall'articolo 111 della Costituzione.

Nella seduta del 25 gennaio 2012, n. 664, la Presidenza non si è discostata dalla costante giurisprudenza e ha ritenuto inammissibile lo scrutinio segreto per materie con contenuto meramente procedurale.

Quest'ultimo precedente riveste particolare significato, non solo perché confermativo dei principi regolamentari e della prassi, ma anche perché il provvedimento all'esame dell'Assemblea riguardava «interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri».

Di conseguenza, la Presidenza, ai sensi dell'articolo 113, comma 7, del Regolamento, non può accogliere la richiesta di scrutinio segreto per il voto finale del provvedimento, sia in base all'ultimo precedente del tutto «in termini», sia alla luce del criterio di prevalenza che impone una valutazione qualitativa e quantitativa delle norme che non rientrano nelle materie di cui all'articolo 113, comma 4, del Regolamento.

Quanto alla richiesta di voto segreto su specifici emendamenti, la Presidenza la ritiene ammissibile per quelli indicati nell'elenco che è in distribuzione e che spero sia stato già distribuito.

Viceversa, non è accoglibile la richiesta di voto segreto per i seguenti emendamenti:

1.200, in quanto reca una disciplina meno afflittiva rispetto alla sentenza di applicazione della pena su richiesta;

1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12 e 1.13, in quanto incidono sulle lettere *b)* e *c)* del comma 1, che estendono il ricorso al procedimento semplificato in materia di esecuzione della pena e hanno pertanto natura procedurale;

1.14, 1.15, 1.16 e 1.37, che incidono invece sul comma 2 dell'articolo 1, relativo all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1;

1.0.200 e 1.0.201, poiché, diretti a regolamentare le attività da svolgere durante la permanenza in carcere, ed in particolare l'attività di lavoro e formazione dei detenuti, introducono norme meno afflittive, e non incidono pertanto in senso restrittivo sulla libertà personale;

2.30, che contiene una disposizione di coordinamento rispetto all'introduzione del nuovo reato di cosiddetto "piccolo spaccio";

2.39, recante misure per semplificare l'accesso all'uso terapeutico della *cannabis*;

3.4a, che introduce una modifica di carattere formale all'alinea dell'articolo;

3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38, 3.39, 3.41, 3.42, 3.43, 3.44 e 3.47, in quanto intervengono su disposizioni di carattere procedurale in materia di reclamo dei detenuti;

3.67 e 3.68, che incidono su disposizioni di carattere procedurale in materia di competenza per l'affidamento in prova;

3.79, 3.80, 3.81, 3.82, 3.83, 3.84, 3.85, 3.86, 3.87, 3.89, 3.90, 3.91, 3.92, 3.93, 3.94, 3.95, 3.96, 3.97, 3.98, 3.99, 3.100, 3.101 e 3.102, che concernono la disciplina di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 3;

4.7, 4.138, 4.139, 4.140, 4.141 e 4.142, che non rivestono natura afflittiva in quanto estendono l'ambito di applicazione dell'istituto della liberazione anticipata speciale;

6.2, in quanto su di esso la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e pertanto, ai sensi dell'articolo 113, comma 6, del Regolamento, non può essere sottoposto a voto segreto;

6.9, 6.10, 6.11 e 6.12, che incidono sulla lettera *c)* del comma 1, recante disposizioni procedurali relative alle modalità di identificazione dello straniero;

6.13, recante una precisazione di carattere meramente procedurale;

6.14, in quanto prevede la sottoscrizione di accordi bilaterali in materia di modalità di esecuzione dell'espulsione.

Omissis

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288 (ore 10,52)

ZANDA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA (PD). Signor Presidente, io ho ascoltato con attenzione quanto lei adesso ha comunicato all'Aula, ed ho appreso che sono state presentate per questo provvedimento 300 richieste di voto segreto.

Rilevo che questo provvedimento è stato approvato dalla Camera dei deputati senza che il voto segreto sia mai stato utilizzato, neanche nelle questioni pregiudiziali. Anche il Senato ha già votato le questioni pregiudiziali senza che sia stato richiesto il voto segreto.

Rilevo che questo è un provvedimento di grande delicatezza e che è in scadenza. Oggi siamo al 19 febbraio e il decreto-legge scade il 21 febbraio, cioè tra due giorni. Se il provvedimento dovesse essere modificato, anche in una sua minima parte, esso decadrebbe, e ne decadrebbero tutti gli effetti già dispiegati, trattandosi di un decreto-legge. In queste condizioni, 300 richieste di voto

segreto mi fanno dire (ed è per questo che ho preso la parola, perché voglio che rimanga agli atti del Parlamento) che non si tratta di una richiesta volta alla tutela della libera coscienza dei parlamentari, ma di una richiesta politica, e che chi l'ha fatta si prende le responsabilità di tutte le sue conseguenze. *(Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Bianconi)*.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, vorrei una delucidazione. Nell'indicazione delle ragioni per cui per taluni emendamenti non era stato concesso il voto segreto, lei si è fermato, se non ho seguito male, agli emendamenti riferiti all'articolo 6. In realtà, ci sono anche gli emendamenti all'articolo 7.

PRESIDENTE. Evidentemente non è stato ammesso il voto segreto.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Se non è stato ammesso il voto segreto, lei però non lo ha citato nell'indicazione che ha dato e che arriva fino all'articolo 6 e non all'articolo 7.

PRESIDENTE. È stato distribuito un elenco in cui sono indicati gli emendamenti.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Lo so bene.

PRESIDENTE. E c'è l'articolo 7 in quell'elenco?

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Non c'è. Lei ha detto che avrebbe spiegato le ragioni per le quali per determinati emendamenti non è stato ammesso il voto segreto, e si è fermato agli emendamenti riferiti all'articolo 6 (ho qui l'elenco), per cui immagino che gli emendamenti all'articolo 7 verranno votati con voto palese. Ma lei non ne ha spiegato la ragione.

PRESIDENTE. Il problema è a monte: non è stato richiesto nessun voto segreto per l'articolo 7. Ho qui la richiesta firmata dai senatori. L'ultima delle richieste è riferita all'articolo 6 del decreto-legge, tranne l'emendamento 6.15. Quindi, non essendo stato richiesto il voto segreto per l'articolo 7, si voterà con voto palese.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Personalmente chiedo allora, evidentemente con il supporto dei colleghi del mio Gruppo, che si possano votare con voto segreto anche gli emendamenti 7.200 e 7.201.

Motivo questa richiesta in termini molto semplici. L'articolo 7 del decreto-legge consente al Garante per i detenuti di visitare senza autorizzazione alcuna anche le strutture private dove si scontano una misura alternativa alla custodia cautelare in carcere. Mi permetto di ricordare che l'articolo 14 della nostra Costituzione dichiara l'inviolabilità del domicilio, e consente l'accesso al domicilio in caso di dissenso di chi ha la disponibilità del luogo privato solo previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria ovvero in casi di flagranza per quello che concerne l'azione della polizia giudiziaria.

I miei due emendamenti tendono per l'appunto o a escludere le strutture private dai luoghi che il Garante dei detenuti può visitare senza necessità di autorizzazione alcuna, ovvero, nell'eventualità in cui questo emendamento sia bocciato, a consentire che questa autorizzazione avvenga con il consenso del titolare della struttura privata. In caso diverso, signor Presidente (ma ne discuteremo quando ci arriveremo), dal mio punto personale di vista vi sarebbe una palese violazione dell'articolo 14 della Costituzione.

Nonostante i tanti anni di esperienza, non so se sul piano procedurale sia richiesto il sostegno dei colleghi. Se necessario, chiedo ai colleghi di supportare la richiesta di voto segreto per gli emendamenti 7.200 e 7.201, salvo le valutazioni che la Presidenza farà al riguardo.

PRESIDENTE. Senatore Palma, la richiesta è fuori termine, stando al Regolamento e alla prassi che da sempre è stata seguita. Quindi, la richiesta è respinta e si voterà con il voto palese.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Procediamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

STEFANI (*LN-Aut*). Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge. Signor Presidente, se possibile, noi faremo un'illustrazione per ogni singolo emendamento riferito all'articolo in esame, evitando di illustrarli complessivamente.

PRESIDENTE. Senatrice Stefani, siccome lei ha presentato un cospicuo numero di emendamenti, deve fare adesso l'illustrazione dei suoi emendamenti riferiti all'articolo 1, in relazione al tempo a disposizione.

STEFANI (*LN-Aut*). Io illustrerò alcuni emendamenti e ciascuno dei miei colleghi illustrerà i propri. Dovremo quindi intervenire in più di uno per illustrare.

PRESIDENTE. Prego, inizi con l'illustrazione. Naturalmente ci sono dei tempi di cui dovete tenere conto.

STEFANI (*LN-Aut*). Signor Presidente, quanto all'articolo 1, illustrerò l'emendamento 1.6.

Teniamo in considerazione che l'articolo 1 prevede un reticolo di norme che sono tutte destinate a provocare dei gravi danni, assolutamente irreparabili, essendo questo il quarto provvedimento in tema di svuota carceri. Le modifiche introdotte con il presente articolo contrastano effettivamente con le finalità di un decreto-legge. Come minoranza, riteniamo pericoloso non comprendere la portata di queste norme.

Con l'emendamento 1.7 cerchiamo di rendere più stringente la discrezionalità del giudice al fine di obbligarlo a motivare in modo puntuale la non applicazione del braccialetto elettronico.

Con l'emendamento 1.10 si cerca praticamente di evitare di fare un elenco, anche al fine di evitare future modifiche del testo.

DIVINA (*LN-Aut*). Signor Presidente, illustrerò l'emendamento 1.11, volto a sopprimere, al comma 1, la lettera *c*) che sostanzialmente introduce delle modifiche che non solo contrastano con le finalità di un decreto-legge, ma addirittura applicherebbero un procedimento che era già previsto nell'ordinamento penitenziario.

Reputiamo quanto previsto alla lettera *c*), oltretutto, anche inutile e pericoloso, perché comporterebbe anche la delusione di tutte le Forze dell'ordine e di coloro che garantiscono la sicurezza all'interno degli istituti penitenziari. Pensiamo pertanto che sia opportuna la sua soppressione.

CANDIANI (*LN-Aut*). Signor Presidente, intervengo sull'emendamento 1.2, soppressivo dell'articolo 1, ritenendo che si commetterebbe un grave errore mantenendo l'impostazione data al provvedimento se non si tenesse conto di questo emendamento. Con tale articolo infatti si introducono delle norme tese a provocare gravi danni al sistema stesso. Come ha potuto dire prima anche il senatore Palma con i dati che sono stati forniti oggi, solo all'ultimo istante, dal Ministero, tutto questo crea danni permanenti al sistema giudiziario, senza peraltro riuscire a dare soluzione al problema del sovraffollamento carcerario. I veri danneggiati, in questo caso, saranno i cittadini, che si ritroveranno ad avere nelle loro case gli stessi criminali che con grande fatica le Forze dell'ordine hanno messo in galera.

Invito quindi i colleghi senatori ad approvare l'emendamento 1.2.

CONSIGLIO (*LN-Aut*). Signor Presidente, intervengo sull'emendamento 1.23. Con l'articolo in esame si introduce un reticolo di norme tutte tese a provocare gravi danni, ed essendo questo il quarto provvedimento svuota carceri, chi lo ha previsto avrebbe dovuto quanto meno dare l'idea di quello che finirà per accadere. (*Il senatore Giarrusso starnutisce*). Chiunque sia stato, salute! (*Applausi*). Salute, senatore Giarrusso!

PRESIDENTE. È sempre il senatore Giarrusso, ormai lo conosciamo. Salute!

CONSIGLIO (*LN-Aut*). Guardi, è un anno, e di questo non ci meravigliamo mai. Comunque salute!

PRESIDENTE. La prego, prosegua.

CONSIGLIO (*LN-Aut*). Le modifiche introdotte con il presente articolo non solo contrastano con le finalità di un decreto-legge, ma vengono applicate anche ad un procedimento che era già previsto dall'ordinamento penitenziario. Forse, in linea con gli altri tre decreti, chi ha partorito questo provvedimento avrebbe dovuto fare un po' memoria di quanto era già successo prima. Non avremo alcun risultato sotto tutti gli aspetti se non quello di illudere un po' di gente che può uscire, ma che invece per il 70-80 per cento troveremo ancora in carcere nei prossimi mesi.

CANDIANI (*LN-Aut*). Signor Presidente, intervengo sull'emendamento 1.4.

PRESIDENTE. Senatore Candiani, è già intervenuto. Perché non ha illustrato prima tutti gli emendamenti su cui intendeva intervenire?

CANDIANI (*LN-Aut*). Prima ho illustrato l'emendamento 1.2.

PRESIDENTE. Lo so, ma si può fare un unico intervento per illustrare tutti gli emendamenti.

CANDIANI (*LN-Aut*). Interverrò allora in dichiarazione di voto.

ALBERTI CASELLATI (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTI CASELLATI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori. Prima lei ha risposto al senatore Nitto Palma che non era possibile la richiesta del voto segreto sull'articolo 7 perché formulata fuori tempo. L'articolo 113 del Regolamento, al comma 4, stabilisce solamente che: «A richiesta del prescritto numero di senatori, sono inoltre effettuate a scrutinio segreto le deliberazioni relative...». Non c'è quindi alcuna questione di carattere temporale; anzi, se una legge tale comma in combinato disposto con i commi 1, 2 e 3 relativi alle altre votazioni, capisce che questo avviene contestualmente alla richiesta. Vorrei quindi capire le ragioni del suo diniego.

PRESIDENTE. Come è stato già chiarito nelle sedute del 19 marzo 2008, n. 95, e 9 luglio 2003, n. 434, che ho citato precedentemente, la richiesta di voto segreto va avanzata con adeguato anticipo ai sensi dell'articolo 113 del Regolamento, per consentire la valutazione di ammissibilità. In questo modo ha proceduto il suo Gruppo per le altre richieste di voto segreto.

Questo è il Regolamento e queste sono le deliberazioni precedentemente adottate. La Presidenza intende seguire questa impostazione.

ALBERTI CASELLATI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, lei parla di adeguato anticipo. Abbiamo avanzato una richiesta sull'articolo 7 e siamo all'articolo 1. L'anticipo è quindi adeguato. Non abbiamo invece parametri di riferimento sull'adeguatezza. La sua decisione rimane pertanto un po' troppo, per così dire, discrezionale. Per quanto riguarda l'anticipo, non siamo nemmeno all'articolo 1 e la richiesta è stata avanzata sull'articolo 7. Mi sembra che l'anticipo sia adeguato.

PRESIDENTE. Senatrice, dovremmo interrompere la seduta per valutare la *ratio* dell'anticipata richiesta di voto segreto; con puntualità, il vostro Gruppo ha infatti seguito questa prassi in virtù anche del Regolamento. Dovremmo quindi sospendere la seduta, cosa che non è possibile fare. Come lei ha detto, si tratta di una decisione discrezionale del Presidente, ed io intendo seguire questa prassi.

FUCKSIA (*M5S*). Signor Presidente, intervengo per illustrare i miei emendamenti all'articolo 1.

La Corte europea dei diritti dell'uomo condanna l'Italia per il suo sistema penitenziario che viola i diritti dei detenuti. Nelle nostre carceri esistono condizioni al limite della legale reclusione. Può un essere umano vivere in meno di 3 metri quadri?

La soluzione per il Governo e per questa fregoliana e gattopardiana maggioranza è semplice: tutti fuori.

Il Movimento 5 Stelle non ci sta: questo provvedimento è offensivo per i cittadini onesti e per uno Stato di diritto che riconosca piena cittadinanza alla certezza della pena e al suo valore etico. Una pena certa, come insegna la nostra tradizione giuridica, da Beccaria in poi, e come sancito in Costituzione, deve essere però umana, scontata nel rispetto della dignità dell'individuo, per il quale la limitazione della libertà deve rappresentare non solo un momento di espiatione degli errori, ma soprattutto un'importante occasione di rieducazione e riconciliazione con la società civile.

Il nostro emendamento mira proprio a ribadire i principi enunciati: riconfermare e tradurre nei fatti l'idea che la permanenza del detenuto negli istituti penitenziari debba essere sicura e rispettosa delle norme igienico-sanitarie e dei criteri ergonomici *standard* previsti per gli spazi abitativi della popolazione generale. Questa, però, è solo la premessa di un teorema di rieducazione e crescita personale che trova i suoi capisaldi nella formazione e soprattutto nel lavoro, inteso come diritto, obbligo e passaggio decisivo per un effettivo e non astratto reinserimento nella società.

Tutto ciò, però, alla società costa, ragion per cui è opportuno che la retribuzione legata all'attività lavorativa svolta durante il periodo di detenzione confluisca per il 90 per cento nelle casse dello Stato, alla voce «Fondi per le spese di mantenimento dei detenuti».

L'espiatione della pena e la rieducazione della persona non devono rappresentare, oggi più che mai, un costo sociale gravante sulle tasche della collettività, ma devono essere pretese dal medesimo soggetto che ha ignorato le regole della civile convivenza. (*Applausi della senatrice Casaletto*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BUEMI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1.

BERRETTA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1, identico all'emendamento 1.2.

MONTEVECCHI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Se siete tutti d'accordo, onorevoli senatori, proporrei di procedere nel modo seguente: votiamo l'appoggio alla richiesta di voto segreto una volta sola per tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1 e poi, di volta in volta, il senatore Malan - o chi per lui - chiederà il voto segreto sull'emendamento da votare.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Sono d'accordo, signor Presidente.

MONTEVECCHI (*M5S*). Signor Presidente, dal momento che la mia richiesta di voto elettronico non voleva sostituire quella di voto segreto, la prego di non tenerla assolutamente in considerazione in questo caso.

PRESIDENTE. Ne prendo atto, senatrice Montavecchi.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.1, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori, identico all'emendamento 1.2, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.3, identico all'emendamento 1.4.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. La verifica dell'appoggio è già stata effettuata.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.3, presentato dal senatore Cappelletti e da altri senatori, identico all'emendamento 1.4, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, sono pienamente d'accordo sul fatto che vi sia un'unica richiesta sulle votazioni nominali con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico; viceversa, sul voto segreto occorre sempre verificare che i venti richiedenti siano presenti in Aula. Quindi, di volta in volta, si dovrebbe ripetere.

PRESIDENTE. Vi è stato l'accordo di tutta l'Assemblea: nessuno ha avuto nulla in contrario da osservare e, quindi, mi è sembrato che vi fosse questo comune accordo. Senatore Calderoli, forse la sua osservazione è intempestiva.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.5, identico all'emendamento 1.6.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. La verifica dell'appoggio è già stata effettuata.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.5, presentato dal senatore Airola e da altri senatori, identico all'emendamento 1.6, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

II Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.7.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. La verifica dell'appoggio è già stata effettuata.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.7, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

II Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.200, per il quale non è ammissibile la richiesta di voto segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, in precedenza avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.200, presentato dalla senatrice Petraglia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

II Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.8, identico all'emendamento 1.9.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.8, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori, identico all'emendamento 1.9, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

II Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.10.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.10, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.11.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.11, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.12.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.12, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.13.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.13, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.14, identico all'emendamento 1.15.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.14, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori, identico all'emendamento 1.15, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.37.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.37, presentato dai senatori Stefani e Bitonci, fino alle parole «*con le seguenti*».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.37 e gli emendamenti 1.36, 1.35, 1.34, 1.33, 1.32, 1.31, 1.30, 1.29, 1.28, 1.27, 1.26, 1.25, 1.24, 1.23, 1.22, 1.21, 1.20, 1.19, 1.18, 1.17 e 1.16.

Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 1.0.200 e 1.0.201 sono improcedibili.

Passiamo all'esame degli emendamenti e di un ordine del giorno riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

STEFANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, desidero innanzitutto illustrare l'emendamento 2.2, soppressivo dell'intero articolo 2.

Tale articolo incide su un tema importante, che attualmente è stato messo ancor più alla ribalta per la sua attinenza con la recente sentenza della Corte costituzionale: si parla infatti di reati di droga e connessi. I nostri emendamenti, soprattutto a questo articolo, vogliono sicuramente avere una valenza migliorativa.

Desidero però illustrare l'emendamento 2.2 perché è importante la soppressione dell'articolo 2. Anche in seguito alla sentenza della Corte costituzionale, che ha creato non poche difficoltà nell'ambito di applicazione della norma, occorre infatti che il Parlamento si faccia carico di un esame dell'intera materia, per ridefinirla ed evitare che ci siano dei vuoti normativi. Di certo, siamo fortemente ostili ad una diminuzione della pena per quanto riguarda l'uso di tutte le sostanze stupefacenti. In questo caso, alla lettera *a*), del comma 1, dell'articolo 2, si prevede una diminuzione della pena, la quale originariamente era prevista da uno a sei anni e che ora passa da uno a cinque anni.

Venendo all'emendamento 2.15, non si nasconde, per certi versi, l'intenzione da parte della Lega Nord di fare il più possibile affinché questo provvedimento non sia approvato. In particolare, con tale emendamento vogliamo modificare il testo unico in materia di spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope, riportando la pena massima a sei anni.

Passo infine all'illustrazione dell'emendamento 2.203. Ricordo che, con l'articolo 2, si vuole modificare il testo unico in materia di spaccio e sostanze stupefacenti. In realtà, più che creare un reato autonomo, come viene sostenuto, a differenza dell'attuale sistema che configura in proposito un'attenuante, si diminuisce la pena massima a cinque anni, non consentendo in tal modo, nei fatti, la possibilità di applicare anche altre misure.

Lascio la parola agli altri colleghi del mio Gruppo per l'illustrazione degli altri emendamenti.

STUCCHI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, illustro l'emendamento 2.6. Sebbene anche l'emendamento 2.21 sia interessante, ritengo che il contenuto dell'emendamento 2.6 richiami all'attenzione di tutti noi una problematica reale, che dovrebbe sollecitarci ad avere un po' di prudenza quando si tratta di affrontare tematiche così delicate, che investono gran parte della nostra società.

La senatrice Stefani ha sottolineato la delicatezza dei temi che stiamo affrontando, soprattutto per quanto riguarda la questione delle droghe. Credo che, anche in virtù della recente sentenza della Corte costituzionale, sia opportuno riflettere sull'indirizzo che l'Assemblea deve dare, all'interno di un provvedimento, che - ahimè - già per altre fattispecie provocherà parecchi danni.

Con questo decreto-legge, e in modo particolare con l'articolo 2, non stiamo dando sicuramente un buon esempio alle giovani generazioni. Stiamo invitando le giovani generazioni ad intraprendere delle strade che sicuramente causeranno problemi al complesso della nostra società.

Io ritengo che, per prevenire determinati fenomeni, non sia questa la strada da seguire: la prevenzione deve cercare di sostenere tutte le iniziative che vanno nella direzione di reprimere quei fenomeni che, come lo spaccio di droga, ledono il tessuto sociale delle nostre comunità. Lo dico anche perché conosciamo tutti l'impegno che mettono le Forze dell'ordine, quotidianamente, nel cercare di reprimere questi reati, nel perseguirne gli autori, anche alla luce del *business* che la criminalità internazionale realizza sulla pelle dei nostri giovani e di tutte le componenti della società. Pertanto, se all'interno di questo provvedimento da noi non condiviso vi è proprio una fattispecie che viene regolamentata a nostro giudizio in modo sbagliato, è proprio quella recata dall'articolo 2, per il suo messaggio culturale, etico e morale. Mi riferisco al fatto che si possa accettare e liberalizzare tutto. Sostanzialmente ci si arrende di fronte ad una realtà che, al contrario, andrebbe combattuta nei modi giusti.

Io non penso che possano servire solo le politiche di repressione, quelle dure e rigide, ma sicuramente non serve nemmeno una politica lassista, una sorta di *laissez-faire*. Questo non è accettabile, perché credo che si passi dal sogno della sinistra della fantasia al potere all'ipocrisia del potere che accetta tutto pur di dare dei segnali che magari vanno incontro a una parte dell'elettorato, ma non portano a costituire una società sana per il nostro futuro.

CROSIO (LN-Aut). Signor Presidente, è chiaro ed evidente un concetto rispetto al provvedimento che stiamo esaminando e sull'articolo 2 - lo faremo puntualmente anche con l'articolo 4 - vogliamo sottolineare le criticità innanzitutto dell'immagine che stiamo dando al Paese.

Mi sembra di essere in una sorta di grande magazzino dove lo sconto medio nelle pene che si vuole praticare è attorno al 40 per cento, che sarà devastante per la nostra società e come esempio da dare ai nostri giovani. Ci sono diversi emendamenti all'articolo 2 con i quali vogliamo evitare di dare un'immagine pesantemente distorta e negativa ai nostri giovani.

Tuttavia, riteniamo ancora più incredibile che le Forze dell'ordine, che sono a fianco dei cittadini per evitare che la società (come vuole questa maggioranza) faccia dei passi indietro, vedano questo Governo buttare a mare gli sforzi e i sacrifici fatti per contrastare la criminalità organizzata. È proprio questo che si va ad alimentare: è questa la nostra grande preoccupazione.

I nostri emendamenti hanno un forte valore anche per evitare quei vuoti normativi che creeranno una confusione incredibile nel nostro sistema, che è a garanzia della società. Noi chiediamo di modificare anche il testo unico nel senso di riportare la pena massima a sei anni, cosa che reputiamo fondamentale: è una follia, infatti, consegnare al Paese il principio che siamo capaci di risolvere il grosso problema che abbiamo nelle carceri solo svuotandole. È una cosa che non esiste in alcun Paese civile sulla faccia della Terra. Ce lo siamo detti un sacco di volte, e voi ne sarete responsabili nei confronti della società, ma in modo particolare delle nuove generazioni.

Di questo siamo molto preoccupati, perché l'immagine che darete - ci tengo a sottolinearlo in modo particolare per l'uso degli stupefacenti - va assolutamente in senso contrario rispetto a quello che vuole la società. Lo ripeto: è esattamente il contrario di quello che vuole la società! L'aspetto più devastante è per le Forze dell'ordine, che fanno già fatica, non avendo risorse adeguate, a contrastare questa situazione incredibile, le quali vedranno i delinquenti presi e rimessi subito in galera, facendo loro un'altra volta «marameo». Questa è la cosa che più ci sconvolge.

Andate a parlare con le Forze dell'ordine: lo dico a tutti i colleghi che si riempiono sempre la bocca e sono presenti sul territorio. Con il maresciallo dei Carabinieri della vostra stazione avete mai parlato? Hanno le palle girate.

PRESIDENTE. Senatore Crosio, non attribuisca ad un Corpo come quello dei Carabinieri cose di questo genere.

Ricordo ai senatori della Lega di tener conto del tempo che hanno ancora a disposizione.

CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, ieri ha tolto la parola al senatore Palma, per cui non avrà problemi a toglierla anche a me.

Le dico che sono molto a disagio, come probabilmente non mi era ancora capitato da quando abbiamo iniziato questa legislatura. Provo disagio nel vedere ciascuno svolgere in maniera zelante la propria parte senza rendersi conto della grande farsa che sta sullo sfondo.

Qui, oggi, abbiamo un relatore che ha l'obbligo di respingere tutti gli emendamenti e un Governo che non sa neanche da che parte stare. Questo, infatti, è un provvedimento che arriva in Aula con

emendamenti che noi presentiamo e che andiamo ad argomentare sapendo già che non verranno neanche considerati, perché il decreto-legge scade tra qualche giorno (è rimasto alla Camera dei deputati per cinquanta e rotti giorni, e adesso il Governo lo vuole portare a conclusione, qua, in qualche ora. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*).

Questo è un provvedimento che andrà ad incidere in maniera fortissima sulla vita dei cittadini, e non ci può essere detto: «Fate la vostra parte: voi fate l'ostruzione, la maggioranza non dice niente» (perché ha l'obbligo di non dire niente).

ALBANO *(PD)*. Ma la pianti!

CANDIANI *(LN-Aut)*. In questo caso, questo ramo del Parlamento sta evitando di svolgere il proprio ruolo. Per quale ragione siete qui pagati oggi? Per stare zitti?

ALBANO *(PD)*. Pensa per te!

CANDIANI *(LN-Aut)*. Dite che cosa pensate di questi provvedimenti. Noi siamo qua e faremo la nostra parte di ostruzione fino in fondo, se serve. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. Senatore Candiani, la prego di attenersi al merito dell'emendamento che sta illustrando.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Sto illustrando gli emendamenti 2.13 e 2.7.

Mi domando in quale Paese reale vive lei. Io ieri ci sono andato in piazza di Spagna, e ho sentito quali sono le esigenze della gente: non sono quelle di creare lavoro mettendo in giro gli spacciatori e i criminali, ma di avere sicurezza e lavoro per le famiglie. Vergogna! *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. Avverto i senatori della Lega che il tempo a disposizione continua a diminuire.

CROSIO *(LN-Aut)*. Abbiamo capito!

PRESIDENTE. Secondo i conteggi, vi rimangono 3 minuti e 42 secondi a disposizione.

DIVINA *(LN-Aut)*. Signor Presidente, abbiamo capito che, se non si chiama tagliola o saracinesca...

PRESIDENTE. La tagliola è quando non si vota, non quando si vota.

DIVINA *(LN-Aut)*. Abbiamo capito che abbiamo tempi limitatissimi e useremo solo quelli che ci sono stati concessi.

Il collega Candiani, però, ha toccato una questione fondamentale.

PRESIDENTE. Senatore Divina, quale emendamento sta illustrando?

DIVINA *(LN-Aut)*. L'emendamento 2.34, signor Presidente.

Il concetto base è che noi pensiamo una cosa semplicissima e banalissima: gli spacciatori devono rimanere in carcere. Punto. Gli spacciatori liberi sono il pericolo più importante che può attraversare una società ed i suoi giovani, in particolare. La frustrazione peggiore la patiscono le Forze dell'ordine, che ne prendono pochi e poi vedono un Parlamento disinteressato veramente alla questione il quale, per esigenze di velocità ed evitare una decadenza o che un Governo faccia una figuraccia perdendo i provvedimenti per strada, deve approvare il provvedimento a scatola chiusa. Altrimenti questo articolo non potrebbe passare. Questo, perché portando la durata della pena a cinque anni, non è che il reato cambi sostanza: non si può però più fare la custodia cautelare in carcere, e nessuno spacciatore, qualora il giudice rilevi o valuti il fatto come di lieve entità, potrà essere trattenuto. Questo continuerà da libero a spacciare e a perpetrare i reati per cui è stato perseguito.

Nessuno Stato intelligente, che fa sistema, dove le Forze dell'ordine hanno il compito di garantire l'ordine e di assicurare i delinquenti alla giustizia, si potrebbe permettere (uso il condizionale,

perché il nostro Stato dimostra che, invece, può) di vanificare tutti questi sforzi liberando le carceri per una questione di sovraffollamento e di incapacità di gestire il sistema della giustizia. Siamo uno Stato di burattini.

BELLOT (*LN-Aut*). Signor Presidente, illustro gli emendamenti 2.8 e 2.10, seguendo proprio l'intenzione e la volontà della Lega Nord, assolutamente contraria a un'apertura verso un deterioramento della società e una scelta folle nei confronti della nostra gioventù: liberalizzare lo spaccio di droga, lasciando quindi il mercato libero e permettendo che i giovani non abbiano futuro, se non un futuro fatto non di lavoro, ma di droga.

Noi siamo, quindi, assolutamente contrari al dimezzamento della pena e, anzi, chiediamo che sia comminata una pena minima di due anni, per arrivare ad una massima di sei anni.

Siamo invece convinti che il provvedimento, così come sarà - purtroppo - votato dall'Assemblea, porterà solo disagi di tipo sociale e, ovviamente, anche sanitario, con risvolti e costi per il Paese, che già si vede depauperato di una gioventù che, tra l'altro, deve andare all'estero per trovare un lavoro.

Se il futuro che volete dare voi è fatto solo di droga e di possibilità di vivere in questo modo, sicuramente la Lega Nord dice no e con questi emendamenti chiede ancora che vi sia una forte penalizzazione per chi spaccia e fa uso di droghe.

AIROLA (*M5S*). Signor Presidente, vorrei annunciare che l'emendamento 2.3 è stato riformulato nel senso di portare, alla lettera *b*), alla fine del periodo, a quattro anni nel minimo la pena della reclusione per il reato ivi contemplato. Ciò va nella direzione di alleggerire il peso carcerario di chi è stato coinvolto nel sistema giudiziario a causa del possesso di lievi entità di THC (tetraidrocannabinolo), il principio attivo dell'*hashish* e della *marijuana*.

Preso atto di questa riformulazione, la ringrazio, signor Presidente. Non voglio abusare del tempo a mia disposizione.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, la norma approvata che sopprime il comma 5 dell'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è grave, e vi prego di prestare un attimo di attenzione.

È una norma grave, perché l'articolo 94 disciplina l'ipotesi di affidamento in prova in casi particolari per i tossicodipendenti e prevede che, nel caso di condanna a sei anni di reclusione (non devo spiegare quali sono i reati per avere una condanna a sei anni di reclusione), o a quattro anni di reclusione per reati di terrorismo, strage e altro, il tossicodipendente, se ha in corso un trattamento terapeutico, sconti quella pena in affidamento in prova - come tutti sapete - con l'estinzione della pena.

Il comma 5 dell'articolo 94 prevedeva che non fosse possibile ricorrere all'affidamento in prova per più di due volte. Badate che siamo di fronte ad ipotesi di dodici anni di pena o di dieci anni di pena o di otto anni di pena, nel caso di due reati di terrorismo. Questo limite aveva una doppia valenza: da un lato, induceva il tossicodipendente a proseguire il programma di trattamento terapeutico; dall'altro, creava una deterrenza a commettere ulteriori reati, sapendo già che comunque, per reati diversi comuni, queste persone possono godere, senza limiti, dell'affidamento in prova.

Per quanto riguarda questa norma, chi ha un minimo di esperienza o conoscenza del fenomeno della tossicodipendenza o dei processi penali sa che raramente si trova un condannato in queste condizioni che abbia avuto più di due volte condanna di quel livello e che abbia usufruito per tutte e due le volte dell'affidamento in prova. Allora mi domando: perché alterare un sistema penale per un beneficio che non incide sul numero dei detenuti? L'abbiamo ridotto già a 61.000 detenuti, nel 2009 erano 69.000, e abbiamo sopportato e diffuso una gestione del carcere in questi anni con una serie di norme che abbiamo contribuito a votare. Ma questo significa incidere sul sistema penale senza alcuna conseguenza sul sistema carcerario.

Mi domando con quale criterio votiamo: solo per non far decadere o per non far approvare alla Camera un decreto corretto? Credo sia veramente folle abbassare di tale livello l'esigenza di difesa della collettività. Per cosa? Non abbiamo nemmeno un'influenza sulla situazione carceraria. Allora a che serve? Serve soltanto a non dare risposte concrete al fenomeno di una criminalità sempre più efferata.

ARRIGONI (*LN-Aut*). Signor Presidente, intervengo per illustrare l'emendamento 2.23, al quale aggiungo la mia firma.

PRESIDENTE. Senatore Arrigoni, la avviso che il tempo è terminato e che ha un solo minuto a disposizione per illustrarlo.

ARRIGONI (*LN-Aut*). L'emendamento 2.23 tende a modificare il testo unico in materia di spaccio di sostanze stupefacenti. Vogliamo reintrodurre, sotto forma di reato autonomo, la pena massima di sei anni, aumentando la pena pecuniaria, così consentendo la possibilità di applicare la custodia cautelare in carcere per questo tipo di reato.

Ieri in piazza del Popolo c'è stata una rilevante partecipazione del mondo reale, ma volevo segnalare all'Assemblea che anche sabato scorso, con l'organizzazione di 50 fiaccolate per il lavoro e contro il decreto svuota carceri, abbiamo assistito ad un'altra manifestazione del mondo reale. Siamo stati accolti dalle Forze dell'ordine e dai carabinieri che presidiavano la sicurezza e abbiamo rilevato in loro la viva preoccupazione per questi decreti, che lasciano per le strade migliaia e migliaia di delinquenti.

I poliziotti sono a rischio e le loro famiglie vivono una profonda preoccupazione. Loro ci hanno incitato a tener duro. Quindi, le proposte che la Lega fa oggi sono anche le proposte delle Forze dell'ordine, che sono state abbandonate da questa maggioranza e sono difese dalla Lega Nord.

ROMANI Maurizio (*M5S*). Signor Presidente, intervengo per illustrare l'ordine del giorno G2.200, a cui tengo molto, perché credo che possa essere d'aiuto ed avere conseguenze positive sull'affollamento delle carceri nel nostro Paese.

Partirei dal concetto che la *cannabis* ormai, in riferimento ad alcuni suoi principi attivi, ha dimostrato la sua efficacia in diversi ambiti terapeutici, per quanto riguarda sia il trattamento del dolore e della spasticità muscolare nella sclerosi multipla, sia la nausea e il vomito in seguito a chemioterapia, ma anche nella sindrome da deperimento nell'AIDS e nel dolore neuropatico. Quindi, l'uso della *cannabis* è comprovato avere effetti terapeutici.

Nonostante dal punto di vista formale l'uso terapeutico dei derivati della *cannabis* sia autorizzato già dal 1990 con il decreto del Presidente della Repubblica n. 309, in Italia ancora non esistono fonti legali di approvvigionamento di tale sostanza. Nel nostro Paese non si trovano in commercio farmaci registrati a base di cannabinoidi e non esistono produttori autorizzati, mentre è consentita la prescrizione e l'importazione di un medicinale autorizzato in un altro Paese.

Molti, infine, sono gli interventi legislativi a livello regionale che dimostrano la crescita di attenzione sull'uso terapeutico della *cannabis*. Inoltre, il 12 febbraio 2014 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima, per violazione dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, gli articoli in cui è stata modificata la legge sugli stupefacenti, eliminando ai fini sanzionatori la distinzione tra droghe pesanti e droghe leggere e prevedendo un aumento delle pene.

Anche se la pronuncia della Corte costituzionale non entra in merito alla legittimità dell'equiparazione tra droghe pesanti e droghe leggere, rimane il dato incontrovertibile che questa sentenza produca degli effetti, rendendo necessario un intervento normativo che disciplini in modo organico la materia.

Per questo motivo proponiamo di impegnare il Governo a dare un segnale, a confrontarsi con la regolamentazione dell'uso della *cannabis* senza pregiudizio a partire dal suo uso a scopo terapeutico e a prendere atto che determinate misure producono, tra le altre cose, il benefico effetto collaterale di alleggerire la popolazione carceraria e dare nuovi spazi a un settore produttivo che in un momento come questo non dovrebbe essere ignorato. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

BOTTICI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOTTICI (*M5S*). Signor Presidente, vorrei apporre la mia firma sugli emendamenti 2.29 e 2.38 e anche sottoscrivere l'ordine del giorno G2.200, a prima firma del senatore Maurizio Romani.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto, senatrice Bottici.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

BUEMI, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentanti all'articolo 2.

Con riferimento all'ordine del giorno G2.200, mi rimetto all'Assemblea e alla valutazione del Governo.

BERRETTA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il parere del Governo sugli emendamenti è conforme a quello del relatore.

Il Governo è disponibile ad accogliere l'ordine del giorno G2.200 come raccomandazione, con alcune riformulazioni. In particolare, si richiede di aggiungere, al primo impegno, dopo le parole «a regolamentare», le parole «nel rispetto della normativa europea e delle convenzioni internazionali», e di sopprimere, nel quarto impegno, le parole «e/o privati, eventualmente interessati».

PRESIDENTE. I presentatori accettano la riformulazione testé proposta?

ROMANI Maurizio (*M5S*). La proposta limita quindi la produzione solo a livello pubblico?

PRESIDENTE. Sì, senatore Romani.

ROMANI Maurizio (*M5S*). Perfetto, accetto la proposta del Governo.

TONINI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Tonini, lei ha chiesto la parola, ma siccome abbiamo in corso votazioni sulla conversione di un decreto-legge la pregherei, se possibile, di riservare ad un altro momento il suo intervento.

TONINI (*PD*). Solo una battuta!

PRESIDENTE. Comprendo la rilevanza del tema, ma non vorrei aprire una discussione incidentale su di esso. Spero mi comprenderà.

TONINI (*PD*). Va bene, come vuole lei.

PRESIDENTE. La ringrazio.

ROMANI Maurizio (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANI Maurizio (*M5S*). Signor Presidente, circa l'ordine del giorno G2.200, va bene mantenere la produzione a livello dei centri pubblici, però il dispositivo dell'ordine del giorno proseguiva ammettendo la coltivazione da parte di produttori controllati dalla Comunità europea e certificati dall'AIFA, e vorrei sapere se questo resta.

Mi va bene il fatto che il farmaco cannabinoide sia prodotto solo da centri pubblici, però la coltivazione può essere fatta in Italia da produttori controllati dalla Comunità europea e certificati dall'AIFA, quindi anche questi pubblici.

PRESIDENTE. Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi su tale interpretazione dell'ordine del giorno G2.200 (testo 2).

BUEMI, *relatore*. La accettiamo, signor Presidente.

VICARI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G2.200 (testo 2) è accolto come raccomandazione.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1, identico all'emendamento 2.2.

MONTEVECCHI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, di tutti gli emendamenti presentati all'articolo 2.

Inoltre, poiché nel fascicolo gli emendamenti non sono riportati nell'ordine progressivo del loro numero, le chiedo la cortesia di voler specificare ogni volta la pagina nella quale essi sono riportati.

PRESIDENTE. Cercheremo di farlo, senatrice Montevicchi, ma vi raccomandiamo comunque di seguire con attenzione l'andamento delle votazioni.

MALAN (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI-PdL XVII). Signor Presidente, vista l'importanza dell'emendamento 2.1, e del successivo, identico, 2.2, vorrei chiedere la votazione a scrutinio segreto.

La prego inoltre di voler prendere in considerazione quanto ha detto il senatore Calderoli sull'opportunità di chiedere, di volta in volta, l'appoggio per la votazione segreta. Come lei ben sa, la scelta tra votazione segreta e votazione non segreta non è questione da poco, e forse i senatori vogliono decidere volta per volta.

PRESIDENTE. Senatore Malan, il problema riguarda solo l'eventualità che coloro che hanno chiesto il voto segreto si allontanino dall'Aula, e quindi non diano più l'appoggio. La verifica serve proprio a questo, però mi sembrava che non fosse necessaria. Procederemo dunque a fare la verifica del voto segreto volta per volta.

MONTEVECCHI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (M5S). Signor Presidente, intervengo brevemente in merito alla richiesta di votazione segreta. Poiché prima abbiamo visto colleghi dare indicazioni di voto nel corso della votazione segreta, è chiaro che se un collega dà indicazioni di voto sconfessa l'obiettivo e il fine del voto segreto, che segreto più non è. *(Proteste dal Gruppo PD. Scambio ripetuto di commenti tra le senatrici Montevicchi e Ghedini Rita).*

PRESIDENTE. Colleghi, per favore, non possono esservi dialoghi fra un banco e l'altro! Chi vuole intervenire deve chiedere la parola.

Senatrice Montevicchi, volevo precisare che, siccome sono previste le dichiarazioni di voto per qualsiasi votazione, sia segreta che non segreta, tali dichiarazioni sono comunque ammissibili.

Ribadisco che procederemo alla richiesta e alla verifica dell'appoggio al voto segreto volta per volta.

GIOVANARDI (NCD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (NCD). Signor Presidente, sugli interventi dei colleghi che riguardano le tossicodipendenze e la sentenza della Corte costituzionale, credo sia doveroso da parte mia fare un minimo di chiarezza, proprio in relazione a questi emendamenti.

Come tutti sapete, la Corte non è entrata nel merito, ma ha soltanto opinato, sulla base dell'articolo 77 della Costituzione, che un decreto-legge del gennaio 1996 non fosse conforme alla giurisprudenza della Corte di due anni dopo. L'articolo 77 parla solo di necessità e urgenza, infatti, mentre l'omogeneità è un criterio che la Corte ha successivamente introdotto. Ed era molto difficile, nel gennaio del 1996, capire che la Corte due anni dopo avrebbe cambiato giurisprudenza.

Però sapete anche che la Corte, su 23 articoli sulle tossicodipendenze introdotti nella legge di conversione, ne ha ritenuti perfettamente legittimi 21. Ne ha colpiti soltanto due, perché, secondo la Corte - vedremo le motivazioni - in quei casi mancavano i presupposti di necessità e urgenza.

PRESIDENTE. Senatore Giovanardi, la invito a concludere il suo intervento.

GIOVANARDI (*NCD*). Perché, scusi? Quanto tempo ho?

PRESIDENTE. Avete finito il tempo. Ha solo un minuto per questa dichiarazione. Infatti le chiedo di concludere.

GIOVANARDI (*NCD*). Il problema è che questa sentenza ha causato un vuoto normativo che in qualche modo deve essere riempito, compreso il problema del trafficante internazionale, perché adesso, per quanto riguarda chi viene preso con quattro, cinque, sei o sette chili, ci sono interpretazioni diverse.

Nel merito di questo emendamento, il senatore Caliendo dice una cosa non vera. Noi avevamo portato a sei anni il limite di condanna rispetto al quale il tossicodipendente aveva diritto di stare in carcere a curarsi. Se rientra in vigore la precedente normativa, gli anni saranno quattro, quindi chi è uscito dal carcere per condanne fino a cinque o sei anni dovrà rientrarvi.

Non solo. Le comunità ci hanno segnalato che le due volte previste per il recupero dei tossicodipendenti erano poche: lo hanno sostenuto la comunità di San Patrignano e tutti i gli operatori. Concedere al tossicodipendente di poter continuare a curarsi, anche se ricaduto (cosa tipica del tossicodipendente), è una misura giusta e opportuna. Con rammarico devo però far rilevare che, dopo la sentenza della Corte, i sei anni che avevamo previsto - perché per noi il tossicodipendente è un malato che va curato - sono stati portati a soltanto quattro. Quindi, l'effetto pratico della sentenza della Corte è che chi è stato scarcerato dovrà tornare in carcere.

[GASPARRI](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GASPARRI](#) (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, a titolo personale voglio dichiarare che non parteciperò al voto su questo emendamento, perché voglio che resti agli atti la situazione di contraddizione in cui ci troviamo.

Era stato portato a sei anni il limite di condanna (che in precedenza era di quattro anni) che consentiva ai detenuti tossicodipendenti di fruire dell'uscita dal carcere. Stiamo parlando del problema del sovraffollamento carcerario e delle problematiche che attengono a questo provvedimento e dimentichiamo che c'è una norma, non sufficientemente applicata nel nostro Paese. Tale norma consente, per condanne fino a sei anni, di non stare in carcere e di stare altrove, ossia in comunità, in SERT, in luoghi dove un percorso di recupero fuori dal carcere consenta alla persona tossicodipendente di avere una condizione migliore di quella carceraria, con tutte le polemiche che ci sono anche rispetto al fatto che in carcere circola la droga.

La sentenza della Corte (lo segnalo al Parlamento oltre che al Governo, anzi ai Governi, e uso il plurale per riferirmi ad uscenti e entranti), che ancora deve essere valutata perché non è stata pubblicata (ma i suoi contenuti sono emersi), fa sì che, per quella cancellazione riguardante la procedura con cui si è legiferato (non il merito, e cioè se il decreto in sede di conversione poteva essere modificato in un certo modo), si riduce quel beneficio alle condanne fino a quattro anni, e non fino a sei anni. Noi qui stiamo introducendo una misura che concede più volte la possibilità di andare in comunità per condanne fino a sei anni, quando invece la sentenza, ancora non pubblicata ma già emanata, cancella questa norma. C'è un po' una legislazione dell'assurdo.

Ecco perché personalmente non parteciperò alla votazione di questo emendamento. Stiamo parlando di una previsione che la sentenza della Corte, secondo me sbagliando, riduce. Quel beneficio era stato portato fino a sei anni proprio perché le comunità e gli operatori ritenevano che fosse una forma di solidarietà, di mano tesa e di «decarcerizzazione», per usare un brutto termine (ma oramai si usa anche questo). Siamo in una piena contraddizione tra sentenze, decreti e realtà, quindi non voglio avallare con un voto inutile questa confusione.

Omissis

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288 (ore 11,57)

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1, presentato dal senatore Cappelletti e da altri senatori, identico all'emendamento 2.2, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.3 (testo 2).

CALIENDO *(FI-PdL XVII).* Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, per un minuto.

CALIENDO *(FI-PdL XVII).* Signor Presidente, la riformulazione dell'emendamento 2.3, presentato dal senatore Airola e da altri senatori, consente di evitare che il Senato intervenga con una norma che rende problematica l'interpretazione e la valutazione degli effetti della successione delle leggi penali nel tempo.

Dopo la sentenza della Corte costituzionale, rivive la legge Jervolino-Vassalli e l'emendamento, nella seconda versione risultante dalla riformulazione, corrisponde alla norma della legge Jervolino-Vassalli.

A questo punto, allora, votare contro questo emendamento significa introdurre una nuova disciplina che ancora mantiene l'unicità della sanzione, senza distinzione, per i reati relativi alle droghe leggere e per quelli relativi alle droghe pesanti, e non tener conto delle conseguenze prefigurate nella sentenza della Corte costituzionale, che possiamo, almeno per il dispositivo, già prendere come certe, senza necessità di aspettarne la pubblicazione.

MALAN *(FI-PdL XVII).* Signor Presidente, chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.3 (testo 2), presentato dal senatore Airola e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.4.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.4, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.200.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.200, presentato dalla senatrice Petraglia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 2.6.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 2.6, presentato dai senatori Stefani e Bitonci, fino alle parole «reclusione da».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.6 e gli emendamenti 2.8, 2.10, 2.19, 2.20, 2.16, 2.22, 2.17, 2.24 e 2.25.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 2.13.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 2.13, presentato dai senatori Stefani e Bitonci, fino alle parole «reclusione da».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.13 e gli emendamenti 2.9, 2.11, 2.14, 2.21, 2.7, 2.15, 2.12, 2.18, 2.23 e 2.201.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.26.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.26, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.202.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.202, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.29.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.29, presentato dal senatore Cioffi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.30.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.30, presentato dal senatore Cappelletti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.31.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.31, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.32, identico agli emendamenti 2.33 e 2.203.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, il Gruppo di Forza Italia voterà a favore dell'emendamento 2.32, che tende a eliminare la possibilità che ci sia qualcuno, condannato per rapina a mano armata per più di due volte - tre, quattro o cinque volte - che mai veda il carcere. Invito tutti ad approfittare del voto segreto per votare secondo coscienza e secondo quello che gli chiederebbero i suoi elettori. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e LN-Aut).*

Chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.32, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori, identico agli emendamenti 2.33, presentato dal senatore Airola e da altri senatori, e 2.203, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.34.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.34, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.37.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.37, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.204, identico all'emendamento 2.36.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

PALMA (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (FI-PdL XVII). Signor Presidente, questo è uno dei punti più spinosi di questo decreto. Il sottosegretario Berretta ha affermato che la logica di questa norma risiede nel fatto di creare una deterrenza nei confronti dei maggiorenni che utilizzano i minorenni per le operazioni di spaccio. La deterrenza sarebbe quella di escludere dal calcolo della quantificazione della pena per i minorenni la diminuzione della minore età al fine di consentire l'emissione nei confronti dei minorenni di una custodia cautelare non carceraria.

Il Sottosegretario ha altresì affermato nel corso della sua replica che è una misura cautelare non carceraria e che non vi è alcuna possibilità di misura cautelare carceraria. Orbene, voglio rappresentare all'Assemblea...

PRESIDENTE. La invito a concludere sul tema perché il tempo è finito; aveva a disposizione un minuto, che è già passato. Le do un altro minuto, senatore Palma.

PALMA (FI-PdL XVII). Vorrei sottoporre all'Assemblea la ragione per la quale i minori che commettono il reato di piccolo spaccio di stupefacenti devono essere esclusi da un trattamento premiale, mentre invece, ad esempio, non lo sono i minori partecipi di associazione a delinquere, i minori partecipi di rissa aggravata anche dal morto, i minori responsabili di maltrattamenti in famiglia. A tacere poi dell'articolo 31, secondo comma, della Costituzione, che impone al legislatore una legislazione premiale nei confronti dei minori.

Infine, vorrei dire un'ultima cosa: mi dispiace, signor sottosegretario Berretta, ma forse nella sua replica ha dimenticato di dire che, nel momento in cui si emette una misura cautelare non carceraria nei confronti dei minori, sullo sfondo vi è la misura cautelare carceraria - credo all'articolo 20 o 21 - ogniqualvolta il minore viola le prescrizioni imposte sulla custodia cautelare. Si tratta di una norma chiaramente incostituzionale, che scarica sui minorenni esigenze di politica criminale e che davvero ritengo non possa essere varata in questa sede.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.204, presentato dal senatore Palma, identico all'emendamento 2.36, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.38.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.38, presentato dal senatore Airola e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.39.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.39, presentato dal senatore Airola e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

CAPPELLETTI *(M5S)*. Signor Presidente, con riferimento all'ordine dei lavori, vorrei far notare che non siamo in grado di illustrare tutti i nostri emendamenti, anche se vorremmo veramente farlo, perché il tempo relativo alla discussione di questo provvedimento è stato contingentato in maniera tale da rendercelo impossibile: l'ho voluto dire nell'intento che rimanesse agli atti. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto, senatore Cappelletti, ma comunque, per quanto sinteticamente, potete sempre illustrare le vostre proposte emendative.

Gli emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

BUEMI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3, mentre esprimo parere favorevole sugli ordini del giorno G3.201 e G3.200, a condizione che su quest'ultimo la presentatrice inserisca l'espressione «a valutare l'opportunità di revocare» dopo le parole «impegna il Governo».

PRESIDENTE. Senatrice Padua, accetta la richiesta di riformulazione?

PADUA *(PD)*. Sì, signor Presidente.

BERRETTA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello dal relatore.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G3.200 (testo 2) e G3.201 non verranno posti ai voti.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1, identico all'emendamento 3.2.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.1, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori, identico all'emendamento 3.2, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.3, identico all'emendamento 3.4.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.3, presentato dal senatore Cappelletti e da altri senatori, identico all'emendamento 3.4, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.4a.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, su questo e su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 3.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevocchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.4a, presentato dal senatore D'Ambrosio Lettieri.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.5, identico all'emendamento 3.6.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.5, presentato dal senatore Airola e da altri senatori, identico all'emendamento 3.6, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.7, identico all'emendamento 3.8.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.7, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori, identico all'emendamento 3.8, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.9, identico all'emendamento 3.10.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.9, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori, identico all'emendamento 3.10, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.11, identico all'emendamento 3.12.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.11, presentato dal senatore Cappelletti e da altri senatori, identico all'emendamento 3.12, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.13, identico all'emendamento 3.14.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.13, presentato dal senatore Airola e da altri senatori, identico all'emendamento 3.14, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.15, identico all'emendamento 3.16.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.15, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori, identico all'emendamento 3.16, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.17.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.17, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.18, identico all'emendamento 3.19.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.18, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori, identico all'emendamento 3.19, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.20.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.20, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 3.21.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 3.21, presentato dai senatori Stefani e Bitonci, fino alle parole «codice di procedura penale».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 3.21 e l'emendamento 3.22.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.23, identico all'emendamento 3.24.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.23, presentato dal senatore Cappelletti e da altri senatori, identico all'emendamento 3.24, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.25.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.25, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.26, identico all'emendamento 3.27.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.26, presentato dal senatore Airola e da altri senatori, identico all'emendamento 3.27, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.28, identico all'emendamento 3.29.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.28, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori, identico all'emendamento 3.29, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.30.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.30, presentato dal senatore Cappelletti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.31, identico all'emendamento 3.32.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.31, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori, identico all'emendamento 3.32, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.33, identico all'emendamento 3.34.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.33, presentato dal senatore Cappelletti e da altri senatori, identico all'emendamento 3.34, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.35, identico all'emendamento 3.36.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.35, presentato dal senatore Airola e da altri senatori, identico all'emendamento 3.36, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.37, identico all'emendamento 3.38.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.37, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori, identico all'emendamento 3.38, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.39.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.39, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. L'emendamento 3.40 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.41.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.41, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.42, identico all'emendamento 3.43.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.42, presentato dal senatore Cappelletti e da altri senatori, identico all'emendamento 3.43, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.44.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.44, presentato dal senatore Airola e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.45, identico all'emendamento 3.46.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.45, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori, identico all'emendamento 3.46, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.47.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.47, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.48, identico all'emendamento 3.49.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.48, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori, identico all'emendamento 3.49, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.50.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.50, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 3.51.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Chiediamo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio segreto, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.51, presentato dai senatori Stefani e Bitonci, fino alle parole «tre anni e».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 3.51 e gli emendamenti 3.52, 3.53, 3.54, 3.55, 3.56, 3.57, 3.58, 3.59, 3.60 e 3.61.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.62.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Chiediamo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.62, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.63.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Chiediamo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.63, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.64, identico all'emendamento 3.65.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Chiediamo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.64, presentato dal senatore Cappelletti e da altri senatori, identico all'emendamento 3.65, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.67, identico all'emendamento 3.68.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.67, presentato dal senatore Airola e da altri senatori, identico all'emendamento 3.68, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.69.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Chiediamo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.69, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.70, identico all'emendamento 3.71.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Chiediamo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.70, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori, identico all'emendamento 3.71, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.72, identico all'emendamento 3.73.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Chiediamo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.72, presentato dal senatore Cappelletti e da altri senatori, identico all'emendamento 3.73, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.74, identico all'emendamento 3.75.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Chiediamo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.74, presentato dal senatore Airola e da altri senatori, identico all'emendamento 3.75, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.76.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.76, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.77.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.77, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.78.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.78, presentato dal senatore Cappelletti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.79, identico all'emendamento 3.80.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.79, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori, identico all'emendamento 3.80, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1228

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 3.81.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 3.81, presentato dai senatori Stefani e Bitonci, fino alle parole «*con le seguenti*».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 3.81 e gli emendamenti 3.82, 3.83, 3.84, 3.85, 3.86, 3.87, 3.89, 3.90, 3.91, 3.92 e 3.93.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 3.94.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 3.94, presentato dai senatori Stefani e Bitonci, fino alle parole «*con le seguenti*».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1228

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 3.94 e gli emendamenti 3.95, 3.96, 3.97, 3.98, 3.99, 3.100, 3.101 e 3.102.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

Ricordo che i tempi a disposizione sono scaduti e, quindi, avete un minuto per ogni illustrazione. Colleghi, si può essere sintetici.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, occorre tener conto che con questo articolo siamo di fronte ad un indulto mascherato.

Non lo dico per una questione politica: siccome verranno garantiti sei mesi di eliminazione della pena per i tre anni già passati, non si tratta altro che di un indulto. Non si fa nessuna nuova valutazione. Come Gruppo di Forza Italia ci siamo posti il problema e abbiamo presentato anche in Aula quegli emendamenti che consentivano l'aumento della detrazione di pena con liberazione anticipata speciale fino a sessanta giorni, anziché quarantacinque.

Avevamo sostenuto che vi sono aspetti di incostituzionalità. Signor Presidente, la detenzione domiciliare non si applica a coloro che sono agli arresti domiciliari. Questo Senato, appena un mese fa, ha parificato la detenzione domiciliare alla detenzione in carcere. Lei mi insegna che la liberazione anticipata non tiene conto del tipo di reato, ma tiene conto esclusivamente del modo con cui ci si comporta durante l'esecuzione della pena. Allora, non vi era alcuna posizione contraria a non tener conto e a non farsi carico delle esigenze del sistema carcerario; tuttavia, si è preferito non discutere. Signor Presidente, questa è probabilmente anche una responsabilità della Conferenza dei Capigruppo, perché avevamo chiesto di discutere la settimana prossima. Sarebbero bastate infatti piccole correzioni per rendere questa norma conforme alla Costituzione e ai principi generali dell'ordinamento, per renderla applicabile a tutti.

Così, l'emendamento... *(Il microfono si disattiva automaticamente).*

PRESIDENTE. Facciamo concludere il senatore Caliendo. Prego.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Ho presentato un emendamento soppressivo dell'articolo, ma sulle singole questioni dei sessanta giorni e degli arresti domiciliari vi sono appositi emendamenti.

DIVINA *(LN-Aut)*. Signor Presidente, quello che possiamo dire in un minuto è che la dichiarazione che ha fatto il collega Caliendo centra perfettamente il problema. Infatti, l'istituto già esiste, i quarantacinque giorni a semestre sono già previsti; aumentare di altri trenta giorni significa arrivare a settantacinque giorni a semestre, *ergo* centocinquanta giorni all'anno: significa che si delibera che un anno di carcerazione corrisponde, di fatto, a sette mesi.

Possiamo dire che, alla fine, questo rappresenta un camuffato indulto. Pertanto, non si può, con un decreto-legge, stabilire una liberazione anticipata o uno sconto di pena tipo amnistia o indulto, anche perché la norma costituzionale, all'articolo 79, stabilisce esattamente come deve essere operato un indulto: innanzitutto vi è una riserva di legge, servono *quorum* particolari e, in ogni caso, deve essere votato dai due rami del Parlamento (non è, pertanto, materia di competenza governativa).

L'articolo 4 è pertanto da respingere in quanto potrebbe anche essere impugnato per incostituzionalità.

DI MAGGIO (PI). Signor Presidente, ho presentato l'emendamento 4.200, ma intervengo semplicemente per chiedere di poter parlare in dichiarazione di voto, perché in un'Aula disattenta è inutile illustrare l'emendamento.

BUCCARELLA (M5S). Signor Presidente, preferirei anch'io utilizzare il breve tempo a mia disposizione in sede di dichiarazione di voto.

CAPPELLETTI (M5S). Signor Presidente, illustro l'emendamento 4.9, che prevede l'esclusione del beneficio dello sconto di pena di settantacinque giorni ogni centottanta di detenzione ai condannati per corruzione, concussione e, naturalmente, corruzione in atti giudiziari.

Signor Presidente, solo qualche giorno fa è passata l'umiliante relazione dell'Unione europea che attribuisce al nostro Paese il primato della corruzione in Europa. La corruzione è un cancro che ci porta via almeno 60 miliardi all'anno. Noi cosa facciamo? Recepiamo finalmente le convenzioni internazionali contro la corruzione, o inaspriamo le pene, o allunghiamo la prescrizione, o rendiamo più efficace l'attuale legge? No, stiamo facendo esattamente il contrario: stiamo estendendo il beneficio di oltre il 40 per cento di sconto di pena anche ai condannati per corruzione e concussione.

Se bocchiamo questo emendamento, i detenuti per corruzione potranno contare, oltre che su una normativa colabrodo, che fa andare in galera con il contagocce, anche su questo incredibile sconto di pena. Ancora una volta il messaggio che stiamo inviando al Paese è l'opposto di quello che dovrebbe essere. In questa maniera stiamo istigando alla corruzione, piuttosto che reprimerla in una lotta senza quartiere per estirparla dal nostro Paese.

Eppure, in Commissione giustizia, la discussione sulla nuova legge sulla corruzione - che per lungo tempo è stata dichiarata divisiva per gli equilibri di questo Governo - è già stata avviata e va verso un ampliamento delle fattispecie di reato e un inasprimento delle pene: quelle stesse pene che oggi stiamo riducendo del 40 per cento.

So che molti di voi - mi rivolgo, in particolar modo, ai colleghi del Gruppo del Partito Democratico - hanno già firmato la petizione «Riparte il futuro» per una nuova e più efficace legge contro la corruzione. Avete firmato per garantire la certezza del diritto e per costruire la fiducia dei cittadini nei confronti di chi rappresenta le istituzioni. Avete sottoscritto un impegno e ora state facendo esattamente il contrario. Se dovesse passare questo ennesimo vostro regalo a corrotti e corruttori, vi invito ad andare a spiegarlo ai cittadini. *(Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BUEMI, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

BERRETTA, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il parere è conforme a quello del relatore.

GIOVANARDI (NCD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (NCD). Signor Presidente, premesso che la lotta alla corruzione e alla concussione è un dovere di tutti, faccio presente che la cifra di 60 miliardi è una bufala cosmica che ha rovinato la reputazione dell'Italia dappertutto. È stata tratta da una relazione della Corte dei conti che esclude in maniera tassativa che possa trattarsi di cifre di questo tipo, le quali però che sono state usate come un ariete per disincentivare gli investimenti stranieri in Italia.

Quindi, voglio che qui in Senato chi si rende responsabile di far veicolare queste bugie assolute che denigrano il nostro Paese si assuma le sue responsabilità. *(Applausi ironici dei senatori Lucidi e Bulgarelli).* La cifra ripetuta di 60 miliardi è una panzana totale, cosmica, utilizzata in maniera strumentale, e che l'Italia abbia la metà della corruzione di tutti i Paesi europei è una balla colossale, perché ci sono anche gli italiani onesti e perbene che lavorano e fanno il loro dovere.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.1, identico agli emendamenti 4.2 e 4.3.

MALAN (FI-PdL XVII). Chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.1, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori, identico agli emendamenti 4.2, presentato dal senatore Airola e da altri senatori, e 4.3, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.200, identico agli emendamenti 4.4 e 4.5.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.200, presentato dal senatore Di Maggio, identico agli emendamenti 4.4, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori, e 4.5, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

DI MAGGIO *(PI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MAGGIO *(PI)*. Signor Presidente, non vorrei che questi fossero i prodromi del nuovo che avanza, perché di solito la gatta frettolosa fa i gattini ciechi.

Mi piacerebbe che fosse presente il collega - purtroppo non c'è - per restituire al mittente il criterio di responsabilità che ci era stato richiesto prima dal capogruppo Zanda. Cosa stiamo votando sostanzialmente? Una premialità.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Di Maggio, siccome avevo già aperto la votazione, l'annulliamo e le do la parola, così diamo anche la possibilità a chi è in ritardo di sentire il suo intervento.

DI MAGGIO *(PI)*. Purtroppo siamo sotto una tagliola, perché se dovessimo emendare questo decreto-legge ci troveremmo nelle condizioni di non poterlo più convertire. Ebbene, credo che questo non sia un metodo al quale ci dobbiamo adeguare né abituare.

Detto questo, credo che questo Parlamento dovrebbe parlare di premialità e mi piacerebbe se un giorno si potesse dire ad un imprenditore: «Guarda che a fronte di una tua buona condotta, per cui tu vorresti reinvestire i danari nella tua azienda, a fronte di 45.000 euro di beneficio che ti avremmo dato te ne concediamo fino a 75.000». Ma non è così.

Noi diciamo a chi è abituato a delinquere: «Guarda che se fai una rapina a mano armata, anziché darti 45 giorni di premialità ogni sei mesi te ne diamo 75». Con il che, chi è abituato a fare calcoli e

a delinquere, fa un calcolo e conclude che forse è molto remunerativo poter tenere questo tipo di condotta.

Siccome siamo sotto questa tagliola e crediamo che il decreto-legge in esame dovrebbe essere convertito, ma se non lo possiamo approvare perché l'Assemblea non può svolgere il suo lavoro, il testo non può essere emendato e reso migliore, chiedo quale responsabilità debbano avere i parlamentari ad approvare un decreto-legge che in questo modo non aiuta assolutamente la società.

Fatto questo appunto, faccio appello agli amici del Gruppo Partito Democratico, che hanno avuto grande costrizione nel far decadere il proprio Presidente del Consiglio: credo possano avere meno patemi a far decadere un decreto che non è assolutamente rispondente alle aspettative della nostra società. *(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Malan).*

GIARRUSSO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARRUSSO (M5S). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 4.4.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto, senatore Giarrusso.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.200, presentato dal senatore Di Maggio, identico all'emendamento 4.5, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.6, sul quale è stata avanzata la richiesta di votazione a scrutinio segreto.

MALAN (FI-PdL XVII). Signor Presidente, rinunciamo al voto segreto.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto, senatore Malan.

MONTEVECCHI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 4.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevercchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.6, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.7.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.7, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.8.

BUCCARELLA (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA (*M5S*). Signor Presidente, chiediamo la massima attenzione, nonostante non sia stato chiesto il voto segreto su questo voto, e speriamo che chi non l'ha fatto non abbia a pentirsene.

È importante attirare la vostra attenzione su questo particolare: così come formulata la norma di cui al comma 1 dell'articolo 4, nonostante quello che si può pensare e quanto è stato detto, non impedirà alla magistratura di sorveglianza di concedere il beneficio della libertà anticipata speciale anche ai condannati per uno dei reati di cui all'articolo 4-*bis* della legge n. 354 del 1975, che, ricordiamolo, sono mafia, eversione, terrorismo ed altri gravissimi reati.

Questo perché, nella formulazione letterale, dire «ad esclusione dei condannati», non vuole dire niente, nel momento in cui un mafioso sta scontando oggi una pena relativa ai reati satellite. Quel detenuto godrà del beneficio, nonostante il titolo esecutivo originario (ecco il perché del nostro emendamento) comprendesse una condanna ai sensi dell'articolo 4-*bis*, magari per rapina, estorsione e porto abusivo di armi.

Se questo decreto è destinato a passare senza alcuna modifica (e la maggioranza riuscirà a farlo passare), preparatevi a leggere sui giornali, nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, notizie di mafiosi che saranno scarcerati in anticipo per aver goduto di questo beneficio. Attenzione: la responsabilità è nelle vostre mani, in maniera palese. Evitiamo che questo accada, perché gli italiani non ce lo perdoneranno. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.8, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.201, sul quale è stata avanzata la richiesta di votazione a scrutinio segreto.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, non insisto per il voto segreto.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, ringrazio il senatore Malan per non avere insistito nella richiesta di voto segreto, in modo che così, in maniera molto aperta, ciascuno si assumerà la responsabilità del voto che va ad esprimere.

Il problema è molto semplice. Secondo l'articolato che viene dalla Camera, lo sconto di settantacinque giorni non può essere applicato ai condannati per i reati di cui all'articolo 4-*bis* della legge n. 354 del 1975. Tra i reati di cui all'articolo 4-*bis*, non c'è l'articolo 416-*ter* del codice penale, quello che pochi giorni fa in quest'Aula abbiamo varato, rendendoci tutti quanti conto di quanto sia importante incidere nelle complicità tra la criminalità organizzata e la politica.

Io mi chiedo la ragione per la quale quei settantacinque giorni che non possono essere dati ai mafiosi possono essere concessi alle persone condannate per il reato di cui all'articolo 416-*ter*, cioè per scambio elettorale politico-mafioso, la cui pena è assolutamente identica (atteso il testo che è stato varato qui al Senato) alla pena di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale.

Si può dire che è possibile operare una correzione sul punto, così riconoscendo che vi è stato un errore da parte della Camera. Ma questo errore poteva essere tranquillamente sanato qui al Senato, stante il bicameralismo perfetto, ove la calendarizzazione del provvedimento fosse stata diversa.

In altri termini, signori miei, chi di voi voterà contro questo emendamento voterà a favore della concessione dei settantacinque giorni di premio a tutti i condannati per il reato di cui all'articolo 416-*ter* del codice penale.

LUMIA (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUMIA (*PD*). Signor Presidente, mi spetta intervenire su questo punto, che, per come affrontato dal presidente Palma, può creare un certo disorientamento nell'Aula.

Innanzitutto, faccio notare a tutti i componenti dell'Assemblea che lunedì, in sede di questione pregiudiziale sulla costituzionalità del decreto, da più parti, sia dal Movimento 5 Stelle che da Forza Italia, veniva fatto rilevare che era stata inserita da parte della Camera, a correzione del decreto del Governo, l'esclusione di alcuni particolari reati di grave allarme sociale, compresi nell'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario. E si diceva che questo inserimento, visto che poteva discriminare tra reato e reato, era motivo di incostituzionalità.

Noi abbiamo sostenuto il contrario, perché nel nostro ordinamento il tema del doppio binario (grande invenzione del giudice Falcone) è stato più volte legittimato dalla Corte in sede di giurisprudenza costituzionale. Faccio riferimento in particolare all'articolo 41-*bis*. Quindi, da questo punto di vista, coerentemente abbiamo detto che era costituzionale e che l'inserimento dell'articolo 4-*bis* era appropriato.

Richiamo a tutti i componenti cosa prevede l'articolo 4-*bis*: «delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico (...), delitto di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale», ossia associazione mafiosa. Richiamo poi l'attenzione di tutti i componenti dell'Assemblea, a proposito dell'osservazione che il presidente Palma ci ha fatto, per sottolineare che noi eravamo pronti, se il tempo fosse stato sufficiente, anche a una migliore specificazione. Ma voglio che rimanga agli atti, in sede di lettura della formazione della legge, che qui siamo anche coperti con il 416-*ter*, perché si fa riferimento a «delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare le attività delle associazioni in esso previste».

Tale articolo comprende inoltre i delitti di cui agli articoli del codice penale 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 600-*bis* (prostituzione minorile), 600-*ter* (pornografia minorile), 601 (tratta di persone), articolo 602 (acquisto o alienazione di schiavi), 609 (violenza sessuale di gruppo), 630 (sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione). E poi, ancora, articolo 291-*quater* (associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati) del testo unico in materia doganale e, con riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74 (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti).

Questo regime transitorio dura due anni, quindi ha un carattere speciale. Pertanto faccio notare la contraddizione tra chi, nella discussione ha sostenuto che questo doppio binario è incostituzionale e chi, oggi, entrando nel merito, ritiene che ulteriori reati andrebbero inseriti in quel contesto di doppio binario che alla Camera è stato previsto e che noi appoggiamo. Possiamo pertanto votare la

norma; c'è questa possibilità riferita anche all'articolo 416-*ter*, per cui in sede di ulteriore intervento possiamo fare in modo che queste novità di merito, che in contraddizione con quanto sostenuto si propongono all'Assemblea, possano essere meglio recuperate e recepite dal legislatore.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Caliendo, è già intervenuto il senatore Palma per il suo Gruppo. Può intervenire solo per dichiarazione di voto in dissenso dal Gruppo.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Non ho capito cosa ha detto il senatore Lumia.

PRESIDENTE. Ripeto, è già intervenuto il senatore Palma per il suo Gruppo.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Ma il senatore Lumia ha avanzato un'accusa di incostituzionalità, e non è vera.

PRESIDENTE. Non c'è stata nessuna accusa. Mi dispiace, senatore Caliendo, ma sono queste le regole.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Un minuto l'ha concesso a tutti e a me non lo dà.

PRESIDENTE. Senatore Caliendo, non si tratta di dare o non dare la parola. Sull'emendamento è già intervenuto il senatore Palma per il suo Gruppo. Per favore, non insista.

GIARRUSSO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARRUSSO (*M5S*). Signor Presidente, chiedo di poter sottoscrivere l'emendamento 4.201.

STEFANI (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI (*LN-Aut*). Signor Presidente, vorremmo sapere se il senatore Palma accetta la sottoscrizione dell'emendamento 4.201 anche da parte del mio Gruppo.

PRESIDENTE. Senatore Palma, accoglie le richieste?

PALMA (*FI-PdL XVII*). Sì, signor Presidente.

BUCCARELLA (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA (*M5S*). Signor Presidente, il dubbio interpretativo, così come illustrato dal senatore Lumia, probabilmente è ammissibile: lui ci ha rappresentato la situazione secondo cui, con la normativa vigente, sarebbe esclusa l'applicabilità del beneficio anche per i condannati ai sensi dell'articolo 416-*ter*.

Credo però che sia opportuno evitare la possibilità di qualsiasi interpretazione pericolosa, motivo per il quale anch'io chiedo di aggiungere la firma mia e di tutto il Gruppo, e penso sia utile votare a favore di questo emendamento che taglierebbe, per così dire, la testa al toro, sempre con la triste considerazione, purtroppo, che ho già dovuto fare prima in sede di illustrazione, che temiamo che tutto questo non serva, per i motivi di cui ho già detto.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.201, presentato dal senatore Palma e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.9.

CAPPELLETTI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPELLETTI (M5S). Signor Presidente, sottraggo una manciata di secondi ai miei colleghi per una breve dichiarazione di voto.

Prendo atto della dichiarazione del senatore Giovanardi, che disconosce la relazione dell'Unione europea secondo la quale il danno della corruzione nel nostro Paese ammonta ad oltre 60 miliardi di euro. Lo invito tuttavia ad andare a leggersi, oltre a questa relazione, anche quella della Corte dei conti e le stime della Banca mondiale.

Se non fosse sufficiente, lo invito ad andare a chiedere ai cittadini italiani se la lotta alla corruzione non rappresenta una priorità nel nostro Paese. Dichiaro naturalmente voto favorevole all'emendamento 4.9. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

MALAN (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI-PdL XVII). Signor Presidente, chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.9, presentato dal senatore Cappelletti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 4.10.

MALAN (FI-PdL XVII). Signor Presidente, chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 4.10, presentato dai senatori Stefani e Bitonci, fino alle parole «*con le seguenti*».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 4.10 e gli emendamenti 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26 e 4.27.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 4.28.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

NUGNES *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUGNES *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei fare una dichiarazione di voto sulla richiesta di voto segreto. *(Commenti dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. No, lei deve fare la dichiarazione di voto sull'emendamento.

NUGNES *(M5S)*. Non posso farla sulla richiesta di voto segreto?

PRESIDENTE. Ma se il voto è segreto...

NUGNES *(M5S)*. Lei mi chiede un voto di sostegno o meno, e io voglio dire perché non do il sostegno alla richiesta di voto segreto. Ritengo che in una materia così delicata, che non riguarda comunque un soggetto o una persona... *(Commenti dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. Lasciate parlare. Sotto questo aspetto è già stato fatto un intervento, quindi può continuare su questa linea. Prego, senatrice.

NUGNES *(M5S)*. Volevo sottolineare anche il mio disappunto ed il motivo per cui non sostengo il voto segreto: in una materia così delicata e particolare, che ha a che fare con reati così gravi, anche di stampo mafioso, il voto segreto è un modo di nascondere la propria posizione rispetto ai cittadini che ci hanno votato. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Calma, colleghi. È lo stesso motivo per cui poco fa non è stato chiesto il voto segreto, ma il voto palese, pur essendoci stata una precedente richiesta.

Procediamo dunque alla votazione della prima parte dell'emendamento 4.28, sulla quale è stato già verificato l'appoggio.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 4.28, presentato dal senatore Airola e da altri senatori, fino alle parole «*con la seguente*».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 4.28 e gli emendamenti 4.29 e 4.30.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.31, sul quale è stata avanzata la richiesta di votazione a scrutinio segreto.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, rinunciamo al voto segreto.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.31, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.32, sul quale è stata avanzata la richiesta di votazione a scrutinio segreto.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, non insistiamo per il voto segreto.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.32, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Omissis

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288 (ore 13,05)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.33.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.33, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.34.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.34, presentato dal senatore Airola e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.35.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.35, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.36, identico all'emendamento 4.37.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.36, presentato dal senatore Cappelletti e da altri senatori, identico all'emendamento 4.37, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.38.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.38, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 4.39.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 4.39, presentato dai senatori Stefani e Bitonci, fino alle parole «*con le seguenti*».

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

ENDRIZZI (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Siamo in corso di votazione, senatore Endrizzi. Potrà fare la sua dichiarazione di voto al termine della votazione. Grazie per la collaborazione.

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 4.39 e gli emendamenti 4.40, 4.41, 4.42, 4.43, 4.44, 4.45, 4.46, 4.47, 4.48, 4.49, 4.50, 4.51, 4.52, 4.53, 4.54, 4.55, 4.56, 4.58, 4.59, 4.57, 4.60, 4.61, 4.62, 4.63, 4.64, 4.65, 4.66, 4.67, 4.68, 4.69, 4.70, 4.71, 4.72, 4.73, 4.74, 4.75, 4.76, 4.77, 4.78, 4.79, 4.80, 4.81, 4.82, 4.83, 4.84, 4.85, 4.86, 4.87, 4.88, 4.89, 4.90, 4.91, 4.92, 4.93, 4.94, 4.95, 4.96, 4.97, 4.98, 4.99, 4.100, 4.101, 4.102, 4.103, 4.104, 4.105, 4.106, 4.107, 4.108, 4.109, 4.110, 4.111, 4.112, 4.113, 4.114, 4.115, 4.116, 4.117, 4.118, 4.119, 4.120, 4.121, 4.122, 4.123, 4.124, 4.125, 4.126, 4.127, 4.128, 4.129, 4.130 e 4.131.

ENDRIZZI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (M5S). Signor Presidente, vorrei farle una gentile richiesta: poiché non intercorre tempo dal momento in cui lei chiede il sostegno per la richiesta di votazione segreta a quello in cui effettivamente apre la votazione stessa...

PRESIDENTE. Ha ragione, ma confido nella collaborazione di qualcuno che, da dietro alle mie spalle o comunque dal banco della Presidenza, possa farmi le necessarie segnalazioni.

ENDRIZZI (M5S). Vorrei semplicemente fosse messo a verbale che personalmente non ho mai inteso appoggiare la richiesta di voto segreto: ero semplicemente pronto a votare l'emendamento in esame, prima che si chiudesse la votazione sull'appoggio alla richiesta di voto segreto.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

BOTTICI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOTTICI (M5S). Signor Presidente, desidero associarmi alla richiesta avanzata dal collega.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.132.

MALAN (FI-PdL XVII). Signor Presidente, chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.132, presentato dalla senatrice De Pin.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.133.

MALAN (FI-PdL XVII). Signor Presidente, chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.133, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.134.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.134, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.135.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.135, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.137.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.137, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.138, identico agli emendamenti 4.139, 4.140 e 4.141.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.138, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori, identico agli emendamenti 4.139, presentato dal senatore Cappelletti e da altri senatori, 4.140, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, e 4.141, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.142.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.142, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.143.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.143, presentato dal senatore Cappelletti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.144.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.144, presentato dal senatore Cappelletti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.145.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.145, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

CASSON *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON *(PD)*. Signor Presidente, intervengo sull'ordine del giorno G5.100, che abbiamo presentato come Gruppo PD.

PRESIDENTE. A noi risulta che l'ordine del giorno G5.100 sia stato ritirato (devo pensare che non l'abbiano avvisata), forse perché è già stato accolto in Commissione.

CASSON (PD). Mi pare che sia stata apportata una piccola modifica, anche rispetto alle firme.

Le chiedo, però, la cortesia di lasciarmi parlare per pochi secondi, perché esso rappresenta esigenze di natura strutturale.

Il provvedimento in esame, così come pervenutoci dalla Camera dei deputati negli ultimi giorni, poco prima della scadenza, avrebbe certamente avuto bisogno di alcune modifiche, come norme ordinamentali, ma anche di tipo strutturale.

In particolare, l'ordine del giorno G5.100, già accolto, richiama le esigenze relative agli uffici di sorveglianza e di esecuzione penale esterna. In sintesi, si tratta degli assistenti sociali. Vi è un notevole aumento del carico di lavoro e di responsabilità per questi uffici ed è naturale, anzi scontato, che ogni riforma proceda se funzionano le strutture che devono adempiere ai compiti indicati. Si tratta di compiti delicati e difficili, perché hanno attinenza al reinserimento sociale dei condannati, al recupero della legalità e alla garanzia della sicurezza sociale.

In tal senso, sottolineiamo l'importanza di questa indicazione strutturale, affinché il Governo si impegni - così come ha fatto, in effetti, in Commissione - a provvedere strutturalmente alle esigenze degli uffici di sorveglianza e di esecuzione penale esterna.

PRESIDENTE. Gli emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BUEMI, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti in esame. Ovviamente il parere era favorevole sull'ordine del giorno G5.100.

BERRETTA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

MATURANI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATURANI (PD). Signor Presidente, intervengo brevemente - perché il senatore Casson ha già preso la parola nel merito - per esprimere la mia soddisfazione rispetto all'accoglimento dell'ordine del giorno G5.100. Infatti, le basi della riforma che oggi ci accingiamo ad approvare poggiano fortemente nel lavoro che viene svolto nell'ambito di tali servizi, i quali operano nel progetto personalizzato su ogni singolo provvedimento. Pertanto, la riuscita di questa riforma sta davvero nelle loro mani. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Ripeto che l'ordine nel giorno G5.100 è stato già accolto in Commissione.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.1, identico all'emendamento 5.2.

MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevicchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.1, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori, identico all'emendamento 5.2, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, sottolineo che, per quanto riguarda l'emendamento 6.5, ho tenuto conto di quanto ha sostenuto il senatore Sacconi, presidente del Gruppo NCD, in relazione alla questione dell'eliminazione del reato di clandestinità.

Il relatore e il Governo hanno dato garanzia, sia al presidente Sacconi che al sottoscritto, ma anche a tutta l'Assemblea, del fatto che non sarebbe stato modificato l'articolo 13, ossia che, a seguito di una condanna, lo straniero venga espulso dopo aver espiato la pena nel nostro Paese. Nella norma in esame invece si consente l'espulsione immediata, senza che sia processato, nonostante sia già stato condannato ed espulso dal nostro Paese. Credo che ciò sia qualcosa di abnorme, signor Presidente, e credo che lei stesso dovrebbe garantire la tutela della dignità di quest'Assemblea, perché se il relatore e il Governo garantiscono che non sarà toccata una norma e oggi essa viene toccata, probabilmente qualcosa non funziona.

PRESIDENTE. Il Governo cambia, senatore Caliendo!

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Non è questione di cambiare: il Senato ha votato sulla base di una garanzia, appena venti giorni fa, che ora viene meno.

Per ciò che riguarda l'emendamento 6.6, si concede la possibilità, in caso di rapina a mano armata in appartamento o in negozio e in caso di estorsioni aggravate, di espellere lo straniero senza che venga scontata alcuna pena. Questo è gravissimo, specialmente alla luce del fatto che negli ultimi mesi vi è stata un arrivo eclatante di stranieri clandestini nel nostro Paese - e il Governo dovrebbe saperlo - e inoltre, come emerge da tutte le relazioni dei procuratori generali, si è verificato un aumento delle rapine negli appartamenti e nei negozi e dei furti in appartamento.

Questa è la situazione, e noi andiamo a dire che i colpevoli non vengono puniti, ma se ne prevede soltanto l'espulsione. E tutti sappiamo bene - basta avere un minimo di esperienza - che le espulsioni non hanno effetto, perché manca l'accompagnamento. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

STEFANI (*LN-Aut*). Signor Presidente, come si può vedere, non abbiamo proposto molti emendamenti all'articolo in esame, in quanto ci sono delle parti che condividiamo, anche se la materia dell'immigrazione è stata purtroppo incisa, a nostro avviso gravemente, con un recente intervento normativo proprio di questa Assemblea, da cui è sortita l'abolizione del reato di immigrazione clandestina. Riteniamo invece che si tratti di un problema molto serio, che deve essere affrontato davvero con grande responsabilità.

Come ha detto il senatore Caliendo, esiste il problema delle espulsioni e quello degli accompagnamenti. Il nostro ordinamento prevede i rimedi, ma essi devono essere eseguiti e praticati. Per questo motivo abbiamo proposto, anche in modo provocatorio, l'emendamento 6.15, col quale chiediamo che siano messe a disposizione le risorse necessarie proprio per effettuare queste espulsioni.

PRESIDENTE. Ricordo alla senatrice Stefani che sull'emendamento 6.15 la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ma che potrà eventualmente chiederne la votazione.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BUEMI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

BERRETTA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.200.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.200, presentato dalla senatrice Petraglia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.1.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.1, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1228

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 6.2 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.3.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.3, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1228

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.4.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.4, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1228

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.5, sul quale è stata avanzata la richiesta di votazione a scrutinio segreto.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, non insistiamo per il voto segreto.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, quando abbiamo trattato il provvedimento sulle misure alternative, il Presidente del Gruppo del Nuovo Centrodestra ha sostanzialmente dato il la al provvedimento a condizione che gli stranieri che vengono espulsi con accompagnamento non avessero una pena diversa da quella della custodia cautelare (cioè in altri termini, che il loro reato non venisse ad essere oggetto di depenalizzazione). In ragione di questo accordo, che immagino sia stato raggiunto in sede di Governo, il Nuovo Centrodestra votò quel provvedimento.

Mi permetto di chiedere agli amici e colleghi del Nuovo Centrodestra come fanno, a distanza di così pochi giorni, a cambiare idea in maniera così fragorosa nel votare contro questo emendamento che, per l'appunto, dice soltanto una cosa, cioè che i soggetti che sono stati espulsi con accompagnamento, che tornano in Italia e che commettono un altro reato non possono essere favoriti da una nuova espulsione, ma devono, come è giusto che sia, espriare la loro pena in carcere.

Non capisco, in altri termini come il Nuovo Centrodestra faccia, a distanza di pochi giorni, ad essere così rigido in riferimento al provvedimento sulle misure alternative al carcere e adesso - oggi - su questo decreto-legge essere invece così lassista. Infatti sia chiara una cosa: grazie anche al vostro voto, gli stranieri espulsi con accompagnamento che rientreranno in Italia e che commetteranno un delitto per cui verranno condannati a due anni di reclusione, evidentemente saranno espulsi e non espieranno alcuna pena.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, sui restanti emendamenti presentati all'articolo 6.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevercchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.5, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1228

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.6.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.6, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1228

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.7.

MALAN (FI-PdL XVII). Signor Presidente, chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.7, presentato dal senatore Cappelletti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.8.

MALAN (FI-PdL XVII). Signor Presidente, chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.8, presentato dal senatore Airola e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.9.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.9, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 6.10 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.11.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.11, presentato dal senatore Cappelletti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.12.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.12, presentato dal senatore Airola e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.13.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.13, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.14.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.14, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 6.15 è improcedibile.

Passiamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 7 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BUEMI, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti e parere favorevole sull'ordine del giorno G7.100.

BERRETTA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.1, identico all'emendamento 7.2.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 7.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montavecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.1, presentato dal senatore Cappelletti e da altri senatori, identico all'emendamento 7.2, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.3, identico all'emendamento 7.4.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.3, presentato dal senatore Airola e da altri senatori, identico all'emendamento 7.4, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.5.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.5, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.6.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.6, presentato dal senatore Airola e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.7, identico all'emendamento 7.8.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.7, presentato dal senatore Cappelletti e da altri senatori, identico all'emendamento 7.8, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.9.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.9, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.10.

BUCCARELLA *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA *(M5S)*. Signor Presidente, è importante che il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute sia il meno possibile di nomina politica. Nel testo del provvedimento è previsto che il collegio è scelto previa delibera del Consiglio dei ministri. Riteniamo che, essendo tra i suoi compiti principali quello del controllo del rispetto delle condizioni dello stato di detenzione, debba essere quanto meno - come suggerisce l'emendamento 7.10 - una nomina di espressione parlamentare e non governativa, per poter garantire un'effettiva indipendenza e terzietà all'azione dell'organo.

Dichiariamo quindi il voto favorevole all'emendamento.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.10, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.11.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.11, presentato dal senatore Airola e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.12.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.12, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.13.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.13, presentato dalla senatrice De Pin.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.14.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.14, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.15.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.15, presentato dal senatore Cappelletti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.16.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.16, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.17 (testo 2).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.17 (testo 2), presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.18.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.18, presentato dal senatore Airola e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.19.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.19, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 7.20 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.21, identico all'emendamento 7.22.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.21, presentato dal senatore Cappelletti e da altri senatori, identico all'emendamento 7.22, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.23.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.23, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.24, identico all'emendamento 7.25.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.24, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori, identico all'emendamento 7.25, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.26, identico all'emendamento 7.27.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.26, presentato dal senatore Airola e da altri senatori, identico all'emendamento 7.27, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.28.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.28, presentato dal senatore Cappelletti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.29.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.29, presentato dal senatore D'Ambrosio Lettieri.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.200. *(Il senatore Palma fa cenno di voler intervenire).*

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.200, presentato dal senatore Palma.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Senatore Palma, forse abbiamo perso l'attimo per farla intervenire! Abbiamo già votato, mi dispiace.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Ho evitato solo di affaticare l'Assemblea, grazie.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.201.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.201, presentato dal senatore Palma.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.30.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.30, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.31, identico all'emendamento 7.32.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.31, presentato dal senatore Cappelletti e da altri senatori, identico all'emendamento 7.32, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.33, identico all'emendamento 7.34.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.33, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori, identico all'emendamento 7.34, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.35, identico all'emendamento 7.36.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.35, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori, identico all'emendamento 7.36, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.37.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.37, presentato dal senatore Airola e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.38.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.38, presentato dal senatore Cappelletti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.39.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.39, presentato dal senatore Airola e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.40.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.40, presentato dal senatore Cappelletti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.41.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.41, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.42.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.42, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G7.100 non verrà posto in votazione.

D'AMBROSIO LETTIERI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO LETTIERI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, vorrei cogliere l'occasione per ringraziare il Governo ed i relatori e aggiungere, se me lo permette, che il provvedimento è di rilevanza particolare e suggerisce di evidenziare come la complessità e la drammaticità del problema che abbiamo affrontato non restituisca una risposta adeguata e coerente finanche alle pressanti, puntuali e necessarie raccomandazioni presentate dal Presidente della Repubblica con la sua lettera alle Camere dello scorso mese di ottobre.

Tuttavia, io ringrazio il Governo e il relatore per il parere positivo all'ordine del giorno G7.100, un atto d'impegno che avrebbe magari potuto trasformarsi in qualcosa di più come, per esempio, l'accoglimento di qualche emendamento. *(Richiami del Presidente)*. Stiamo parlando, signor Presidente, di argomenti inerenti la salute nei penitenziari.

PRESIDENTE. Senatore D'Ambrosio Lettieri, sta parlando su un ordine del giorno che è stato accolto, e certamente non può ritornare su emendamenti precedenti.

D'AMBROSIO LETTIERI (*FI-PdL XVII*). Naturalmente, signor Presidente. Io mi auguro che questo impegno del Governo possa trovare un efficace riscontro e che quel *vulnus...* (*Il microfono si disattiva automaticamente*).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BUEMI, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

BERRETTA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.1.

MONTEVECCHI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 8.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevercchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.1, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.
Dichiaro aperta la votazione.
(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.2.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.2, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.
Dichiaro aperta la votazione.
(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.3.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.3, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.
Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 9 del decreto-legge, che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

BUEMI, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 9.1.

BERRETTA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.1.

MONTEVECCHI (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevercchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.1, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288

PRESIDENTE.

Passiamo alla votazione finale.

SUSTA (*SCpI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUSTA (*SCpI*). Signor Presidente, senza mancare di rispetto al Senato, e tanto meno a lei, essendo intervenuto ieri nella discussione generale ritengo di non avere argomenti aggiuntivi rispetto alle ragioni per le quali Scelta Civica voterà a favore di questo provvedimento.

Indubbiamente, avremmo preferito avere il tempo per un maggiore approfondimento. Alcuni dei rilievi che i colleghi dell'opposizione hanno avanzato in quest'Aula e alcune delle proposte emendative contro le quali noi abbiamo votato per consentire l'approvazione di questo provvedimento avrebbero meritato un'attenzione di merito maggiore anche da parte della maggioranza, se solo i Regolamenti parlamentari (che sono la vera riforma da attuare nel nostro sistema, al di là del superamento del bicameralismo, che ci vede tutti favorevoli) lo avessero consentito.

Noi siamo costretti, soprattutto nei periodi che seguono le vacanze (qualche volta quelle estive e in altri casi quelle invernali), ad attenersi ai vincoli che derivano dalla scadenza per la conversione dei provvedimenti d'urgenza, che è costituzionalmente prevista e cui non possiamo derogare, ma che compromette il dibattito, la discussione e anche l'approfondimento tra noi. Si è verificato anche in questo caso.

Ma nulla toglie all'importanza di un provvedimento come quello che abbiamo discusso e che voteremo nelle prossime ore. Forse sarebbe stato meglio se l'anno scorso il Governo, avesse avanzato su questo tema, dopo i rilievi dell'Unione europea e l'autorevole intervento del Capo dello Stato, una riforma organica da presentare sotto forma di disegno di legge alle Camere, che

consentisse di affrontare l'emergenza carceri, e che consentisse di affrontare il tema civile, nobile, culturalmente elevato di come restituire alla pena la sua funzione rieducativa, tendente alla reimmissione nella società dei cittadini colpiti da una giusta sanzione comminata dalla magistratura per le devianze che hanno avuto nei confronti del vivere civile.

Avremmo preferito quindi un disegno organico di intervento sul sistema penale e sul sistema di esecuzione della pena invece che più provvedimenti che hanno avuto come scopo quello di svuotare le carceri, rivedere l'istituto dell'affidamento in prova, rivedere i termini della detenzione domiciliare, rivedere il ruolo del magistrato di sorveglianza e prevedere la figura del Garante dei diritti dei carcerati.

Una riforma organica sarebbe stata oggetto di più attenta lettura da parte delle Camere, di approfondimento e dibattito con i soggetti sociali e civili che vivono fuori dal Palazzo, e avrebbe coinvolto meglio l'opinione pubblica.

Il risultato di questi interventi legislativi, a volte parziali o troppo parziali, ci consegna comunque una risposta alta da parte dell'Italia nei confronti dei rilievi mossi nelle sedi europee e anche dei richiami del Capo dello Stato.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 13,50)

(Segue SUSTA). Mi auguro che, nel prosieguo dell'attività di Governo, del nuovo Governo che dovrà insediarsi, il tema dell'emergenza carceraria resti ancora al centro del più generale tema più generale dell'emergenza giustizia che esiste in questo Paese, e che un Governo che ha l'ambizione di inaugurare una legislatura costituente dovrebbe porre al centro della sua agenda.

Per ora non possiamo che esprimere la nostra soddisfazione, il nostro consenso, non assoluto, ma relativo, rispetto a questo decreto-legge che comunque affronta i temi dell'affidamento in prova, della liberazione anticipata, dei diritti dei detenuti, del ruolo della magistratura di sorveglianza, in modo civile e rispondente ai richiami del Capo dello Stato e dell'Unione europea. Questo, di per sé, giustifica il nostro voto favorevole su questo provvedimento. *(Applausi dal Gruppo SCPI)*.

BARANI (GAL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (GAL). Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, oggi siamo dinanzi all'ennesimo provvedimento in materia di diritti dei detenuti e di contrasto al sovraffollamento della popolazione carceraria.

Si tratta di problematiche gravi, a più riprese e da più parti denunciate, anche dal sottoscritto e anche dal Capo dello Stato, il presidente Napolitano, nel messaggio alle Camere. Il Capo dello Stato ci avrebbe detto di avere più coraggio, ci avrebbe chiesto l'indulto e l'amnistia, ma mi rendo conto che la maggioranza di quest'Aula è una maggioranza di tipo catto-comunista, ma non comunista alla Togliatti, che l'amnistia ha avuto il coraggio di farla nel 1946, ma di quelli che considero peggiori.

Se da un lato questo non manifesta sensibilità di Parlamento e Governo su simili temi, un po' è meglio di niente. Non può che essere accolto quindi positivamente. Tra l'altro, il continuo intervenire sulla materia chiarisce inequivocabilmente la reale enormità del fenomeno del sovraffollamento, che è una vera e propria tortura. Noi stiamo torturando i carcerati. Un fenomeno odioso che viola i più elementari principi di dignità della persona umana, come ci ha fatto notare non il sottoscritto, ma l'Europa, pronta a sanzionarci, a penalizzare economicamente i cittadini italiani perché noi non abbiamo il coraggio di prendere delle decisioni strutturali come l'indulto e l'amnistia. Se non ci adeguiamo tempestivamente, i nostri cittadini dovranno pagare all'Europa le sanzioni che sono di un certo valore economico *pro capite*, e su questo c'è una data limite: il maggio di quest'anno.

Per l'ennesima volta in quest'Aula, quindi, ricordo, come ho già fatto prima, il messaggio con il quale il Presidente della Repubblica ci ha invitati ad un'accurata riflessione. Mi ha fatto piacere che il presidente Palma, riportando i dati del Governo, ha detto che sono usciti al massimo 3.500 carcerati perché è stato approvato un emendamento che ha aumentato da 4 a 5 anni il tetto per far scontare la custodia cautelare, perché ricordo che si è trattato dell'emendamento a firma del sottoscritto, presentato dal Gruppo Grandi Autonomie e Libertà, che è l'unico che è riuscito strutturalmente a portare a questa riduzione della popolazione carceraria, anche con il parere

favorevole del Governo, e do atto al sottosegretario Berretta del coraggio che ha avuto, che è stato elogiato nel messaggio alla Camera anche dal Presidente della Repubblica.

Considerata l'enorme incidenza sulla popolazione carceraria delle misure previste in materia di stupefacenti, senza entrare nel merito di una pur opportuna distinzione tra droghe pesanti e leggere (chi vi parla ha firmato i *referendum* dei radicali), mi sembra logica la scelta di introdurre una autonoma fattispecie di reato per quella che attualmente è una attenuante al reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e che vedeva pertanto le pene già ridotte considerevolmente.

A pochi giorni da una pronuncia in materia da parte della Consulta, credo sia anche opportuno da parte nostra considerare come circa il 40 per cento della popolazione carceraria tra imputati e condannati sia composta da detenuti per violazione della legge sugli stupefacenti.

Da medico quale sono, non posso esimermi dal fare le dovute distinzioni tra la pericolosità sociale e per la salute di una dose di eroina tagliata male e una di *cannabis*, tanto per fare un esempio. Le stesse modalità ed attrezzature necessarie alla produzione ed al successivo spaccio delle sostanze appena citate sono enormemente difformi e necessitano, pertanto, di essere trattate in maniera differente, ma sarà un compito che il Parlamento avrà nel prossimo futuro.

In ultimo, il decreto-legge prevede l'affidamento ai servizi sociali per ottenere il recupero terapeutico per i tossicodipendenti, una prescrizione che mi sembra rientrare a pieno titolo nelle previsioni costituzionali per le quali le pene devono tendere alla rieducazione. Ricordo a tutti l'articolo 27, comma 3, e l'articolo 13, comma 4 della nostra Costituzione, che molti spesso si dimenticano.

La stessa modifica dei termini per quanto attiene all'affidamento in prova ai servizi sociali da pene non superiori a tre anni a pene non superiori a quattro anni mi sembra e ci sembra, come Gruppo Grandi Autonomie e Libertà, ben inserirsi nel quadro già tracciato con gli altri provvedimenti in materia recentemente approvati.

Vedete, onorevoli senatori, istituti come la messa alla prova o l'affidamento ai servizi sociali si pongono tutti perfettamente in linea tanto con le nostre prescrizioni interne, quanto con le direttive europee, specialmente per quanto attiene all'obiettivo della rieducazione dei condannati e all'idea di infliggere una pena che comunque non annienti mai l'individuo.

Nei nostri penitenziari c'è gente che marcisce letteralmente in galera, e io non credo che uno Stato civile e una società possano consentire l'ingiustificato protrarsi di un simile stato di cose, specialmente in relazione a determinate categorie di reati, che poi sono quelli sui quali si è intervenuti e si sta intervenendo.

Andrebbe altresì approfondita una riflessione sulla tanto decantata certezza della pena: di quale certezza si vuole disquisire in presenza di pene chiaramente eccessive o iniziate a scontare già prima di una condanna che non si sa se arriverà mai? È il caso, ad esempio, della carcerazione preventiva. Ricordo che il 40 per cento dei detenuti sono in attesa di giudizio con carcerazione preventiva, e di questo 40 per cento il 50 per cento è poi giudicato innocente. Sto parlando di 12.000 persone: ma che vergogna!

In primo luogo, la pena deve essere irrogata in maniera proporzionata al reato commesso. In secondo luogo, se i penitenziari non sono in grado di accogliere nuova popolazione carceraria, perché pieni di stranieri, tossicodipendenti, detenuti in attesa di giudizio o colpevoli di reati minori, come si fa ad assicurare che chi si è macchiato di un delitto grave sia sottoposto alla pena prevista? Il diritto, onorevoli senatori, altro non è che la regolamentazione del vivere civile, e proprio dal concetto di civiltà, sociale e giuridica, dobbiamo partire nel momento in cui legiferiamo, ovvero quando interveniamo sul diritto.

Il gruppo Grandi Autonomie e Libertà è convinto della civiltà quanto dell'opportunità di questo provvedimento e benché i tempi ristretti non lascino spazio ad interventi migliorativi del testo che noi ritenevamo opportuni - perché a causa dell'ormai imperante monocameralismo, è la Camera che decide e noi ratifichiamo - il mio Gruppo esprimerà il suo voto favorevole perché riteniamo che un po' sia meglio di niente e che comunque l'ottimo è nemico del bene.

Credo infine di poter dire che se noi avessimo il coraggio di porre in essere la responsabilità civile dei giudici, il sovraffollamento carcerario non ci sarebbe più, perché starebbero attenti e ci penserebbero due volte prima di disporre la custodia cautelare per chi poi è giudicato innocente. (*Applausi del senatore Ferrara Mario*).

ALBERTINI (PI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTINI (PI). Signor Presidente, perché svuotare le carceri? Cominciamo dai dati aritmetici: al 30 novembre 2013, avevamo 64.047 detenuti a fronte di una capienza regolamentare di poco meno di 48.000; al 30 settembre i detenuti in custodia cautelare erano oltre 24.000. Non vi sono però solo questi elementi. Anche la Corte europea dei diritti dell'uomo, con la nota sentenza Torreggiani del gennaio 2013, aveva constatato la lesione da parte del nostro Paese dell'articolo 3 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo, che afferma che «nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti». Il sovraffollamento delle carceri non è quindi solo una coerenza per i numeri che ho citato, ma anche un'emergenza umanitaria attestata da una qualificatissima fonte qual è la Corte europea.

Lo Stato italiano deve, entro un anno dall'entrata in vigore della sentenza definitiva, dare disposizioni adeguate perché questa infrazione sia cancellata o, per lo meno, ampiamente ridotta. In questa sentenza si offrivano anche le opportunità necessarie per risarcire coloro che fossero stati sottoposti a questi trattamenti inumani concernenti la situazione di sovraffollamento carcerario in cui si trova il nostro sistema penitenziario. È stato riscontrato in questa disposizione della Corte di giustizia che neanche sotto il profilo del risarcimento e della riparazione, il nostro Paese è conforme agli indirizzi della Corte di giustizia europea e alle convenzioni internazionali che ha sottoscritto.

L'Italia entro il 28 maggio di quest'anno deve adempiere, com'è stato ricordato negli interventi e forse anche perché è la causale di un decreto-legge. Non solo la Corte europea ci ha imposto questa serie di interventi, però: è stata la stessa Corte costituzionale che ha inteso porre rimedio al sovraffollamento delle carceri con una sua recente sentenza. Il Governo, nel corso dell'attuale legislatura, è già intervenuto su questo tema (ricordo il decreto-legge n. 78 del 2013) ed il Parlamento ha affrontato l'argomento nell'ambito della revisione delle misure cautelari, delle pene detentive non carcerarie e della messa alla prova.

Il decreto-legge in esame completa, per così dire, questa trilogia con modifiche del codice di procedura penale e dell'ordinamento penitenziario (in particolare, il testo unico per il trattamento dei reati connessi con l'utilizzo degli stupefacenti e l'immigrazione). Istituisce poi - come ci richiedono la Corte di Giustizia, ma anche la nostra civiltà giuridica - il Garante nazionale dei detenuti, per favorire la possibilità di esprimere i diritti anche in condizioni di detenzione. Proroga i termini per l'adozione dei regolamenti relativi ai crediti d'imposta e agli sgravi contributivi delle cooperative sociali che assumono detenuti.

Vengono offerte quindi più ampie garanzie per la tutela sia amministrativa sia giurisdizionale davanti al giudice di sorveglianza dei detenuti. Il Garante nazionale dei detenuti deve assicurare la sua indipendenza - e nelle disposizioni di legge è chiaramente indicata questa possibilità - ed ha facoltà di vigilare sulle condizioni degli istituti penitenziari; ha il potere di effettuare visite e di intervenire, come organo di controllo, sull'adeguata amministrazione della giustizia anche in sede penitenziaria attraverso raccomandazioni e deve dare conto alle Camere del suo intervento.

È stata anche sviluppata in questo decreto-legge una procedura semplificata per la trattazione delle materie di competenza della magistratura di sorveglianza, proprio per dare maggiore tutela ai diritti dei detenuti. Vi è poi finalmente una disposizione che aveva da lungo tempo «messo la muffa», per così dire, usando un'espressione corrente: è uno strano caso, quello del nostro Paese, dove il braccialetto elettronico è stato negletto dal nostro sistema - mentre in altri Paesi viene utilizzato con grande utilità e risparmio di costi - e da noi non ha mai funzionato, nonostante i contratti costosi che lo prevedevano. Ebbene, il provvedimento in esame dà la facoltà al giudice di prescrivere il braccialetto elettronico come regola generale e non come eccezione.

Abbiamo poi la trasformazione in un'autonoma fattispecie di reato, per quanto riguarda la connessione con lo smercio di lieve entità di stupefacenti: anche questo può essere un argomento tale da sottrarre alla carcerazione un consistente numero di detenuti, che possono trovare fuori dalle mura carcerarie possibilità di redenzione per la loro difficile situazione. È stata introdotta anche l'inapplicabilità dell'arresto obbligatorio in caso di flagranza.

Avviandomi rapidamente alla conclusione, nell'intento di contenere l'attenzione dell'Assemblea in limiti al di sotto di quelli di spettanza, data l'ora, arrivo a dire che il provvedimento in esame è necessario e non poteva non essere adottato, non solo per le coerenze, ma anche per un fatto di civiltà giuridica. Su alcune norme o su alcuni emendamenti non siamo stati tutti d'accordo, nemmeno noi che sosteniamo la maggioranza, e ci interroghiamo su alcuni casi in cui anche il Governo ha espresso parere contrario rispetto a ragioni che a noi sembravano di piena ed assoluta razionalità. Un condannato per una rapina aggravata, poiché l'espulsione non è obbligatoria, può tranquillamente rimanere nel nostro territorio dopo essere stato espulso: non ci piace che questo possa essere passato. Così come per alcuni particolari reati ed anche per l'insieme dei reati, il passaggio da 45 a 75 giorni di sconto di pena, per condanne di poco meno di due anni, equivale quasi alla cancellazione di metà della pena.

Anche questi sono argomenti un po' forzati - per così dire - per ottenere lo scopo di svuotare le carceri, ma non del tutto razionali.

Concludo dicendo che comunque il nostro Gruppo esprimerà un voto favorevole sul provvedimento in votazione, senza però rinunciare ad esprimere le critiche - là dove ha ritenuto di farlo - e soprattutto auspica che questa serie di interventi, organici nel loro insieme, ma non completi e non strutturali nella loro connessione, possa trovare nel prosieguo della legislatura un assestamento migliore e una razionalizzazione più appropriata. (*Applausi del senatore Romano*).

DE CRISTOFARO (*Misto-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-SEL*). Signor Presidente, annunciamo il voto contrario sul provvedimento per ragioni in realtà opposte a quelle avanzate dai rappresentanti di altre forze di opposizione. Noi riteniamo che sia sostanzialmente un'occasione mancata. A nostro avviso, tale provvedimento è stato definito «svuota carceri» proprio per agitare quei sentimenti più retrivi e probabilmente anche quelle paure di una popolazione a cui è stato raccontato che siamo di fronte ad una sorta di indulto mascherato.

Dal nostro punto di vista, tale provvedimento, al contrario, è stato completamente svuotato, in particolare alla Camera dei deputati, e peraltro - come spesso accade - esso non può essere modificato dal Senato; con gli altri provvedimenti recentemente approvati, incide pochissimo (si tratta appena di qualche migliaio di persone) su quel dramma che chiamiamo con il nome di sovraffollamento carcerario.

Evidentemente - mi rivolgo ai rappresentanti del Governo - non basta ancora la sentenza-pilota Torreggiani; non basta la procedura di infrazione della Corte europea dei diritti dell'uomo; non bastano nemmeno le parole autorevoli del primo presidente della Corte di cassazione, e finanche quelle del Capo dello Stato. Probabilmente non basta la perdita di dignità di un Paese, le cui galere oggi sono di gran lunga le peggiori d'Europa (forse peggio di noi fa soltanto la Russia di Putin). Purtroppo però la becera propaganda di chi ha agitato manette nel corso di questi mesi, di chi ha invocato il giusto dolore delle vittime, dimenticandosi che molte leggi in vigore sono state fatte proprio dagli stessi che oggi urlano, ed anche il cinismo davvero intollerabile di un famoso *blog* che per rincorrere un certo elettorato sbatte in prima pagina la presunta scarcerazione di assassini e stupratori, evidentemente sono stati per il Parlamento una minaccia troppo forte.

Avete ceduto alle facili demagogie, alla Vandea dei professionisti del giustizialismo, come troppe volte avete fatto in questi anni; avete avuto paura di parlare un linguaggio di verità, di opporre a questo immaginario malato un'iniziativa efficace, capace di non andare dietro ai peggiori luoghi comuni e invece di lavorare a quello che davvero servirebbe.

Se la politica non cerca di costruire un pensiero forte, finanche un senso comune, soprattutto attraverso alcuni provvedimenti coraggiosi, allora perde del tutto la propria ragione di esistenza.

Certo, qualche passo avanti c'è stato e, come sempre, noi lo riconosciamo seriamente, anche se lo riteniamo del tutto insufficiente: ad esempio, lo è quello previsto dall'articolo 2, che in materia di droghe interviene sui fatti di lieve entità e li rende fattispecie autonoma di reato; lo sarebbe stato anche quello previsto dall'articolo 4 sulla liberazione anticipata speciale, se quell'articolo non fosse stato completamente svuotato, riducendo enormemente il campo della sua applicazione.

Si tratta - insisto - di passi timidissimi, compiuti peraltro senza neanche la forza di rivendicare che, per esempio, un istituto come quello della liberazione anticipata speciale, che esiste dal 1975 e che è stato vagliato pure dalla Corte costituzionale (che lo ha ritenuto corretto e fondato), ha consentito nel corso di questi anni il governo di una situazione che presenta, viceversa, un continuo calpestare della dignità umana: appunto, il governo delle carceri.

Però, è successo che, a forza di stare sulla difensiva, a forza d'inseguire la pancia del Paese, i sondaggi, i luoghi comuni molto spesso becери e non supportati da alcun fondamento scientifico, la politica si è indebolita fino al punto di perdere credibilità, e purtroppo lo ha fatto molto spesso, in maniera totalmente trasversale. Lo ha fatto quando ha rinunciato ad un'elaborazione autonoma; quando ha confuso i diritti e le garanzie; quando ha messo sullo stesso piano cose totalmente diverse come, per esempio, un avviso di garanzia e una sentenza di condanna, oppure la custodia cautelare e la carcerazione definitiva.

La politica ha del tutto rinunciato a svolgere il suo ruolo e anche questa discussione è frutto della paura (di perdere voti o forse di non riuscire a spiegare), ma il risultato è stato quello di diventare afoni e inutili. Un doppio binario insopportabile ha segnato la storia di questi anni, di un Paese

garantista con Previti e giustizialista con i tossici, con gli immigrati e con gli esclusi. Come in un nuovo Medioevo, i poveri, gli accattoni, i recidivi, i pezzenti, i vagabondi e gli zingari diventano criminali in potenza. Ebbene, se questo è vero, i piccoli passi avanti fatti con questo decreto-legge sono totalmente insufficienti.

Sarebbe servito ben altro coraggio, quello di abrogare le leggi criminogene varate in questi anni: la ex Cirielli, la Bossi-Fini, la Fini-Giovanardi. Come fare a non provare imbarazzo quando ancora una volta, come sulla legge elettorale, la Corte costituzionale arriva prima di noi, bocciando una legge sbagliata che equiparava sostanze che solo una cupa ideologia poteva considerare uguali? Tale pronuncia ha peraltro reso inevitabile un intervento che, a questo punto, speriamo il nuovo Governo faccia il prima possibile, anche per sanare le diverse assurdità giuridiche di cui ho parlato io stesso anche ieri in discussione generale e che sono frutto del combinato disposto di due atti (la sentenza e il decreto-legge in discussione) che rischiano di aprire problemi complicatissimi sulle sentenze ancora non passate in giudicato e anche su quelle definitive.

Ancora una volta, purtroppo, la politica è arrivata tardi. Ancora una volta non ha avuto nemmeno il coraggio di guardare a cosa accade fuori dall'Italia, di prestare attenzione a quel vento dell'Atlantico (chiamiamolo così) che finalmente si è messo a soffiare sia dal Sud che dal Nord dell'America. Capisco che questo Parlamento e questa maggioranza di Governo (che dopo mesi di inattività viene oggi riproposta) non hanno forza, coesione o forse volontà politica di fare quello che andrebbe fatto, cioè legalizzare le droghe leggere, anche immaginando - come in Portogallo - sperimentazioni riguardanti la somministrazione controllata di quelle pesanti in un'ottica di riduzione del danno, colpendo peraltro in questo modo in maniera finalmente efficace le mafie, e garantendo quel sacrosanto principio di autodeterminazione - a nostro avviso - da assicurare certamente per la *cannabis* e i suoi derivati.

Se questo Parlamento non vuole o non può fare leggi coraggiose, in linea con quanto accade in molte parti del mondo, apra almeno un dibattito politico, in quest'Aula e fuori da quest'Aula. Noi di Sinistra, Ecologia e Libertà comunque lo faremo, comunque ci proveremo, perché pensiamo in questo modo di rendere un servizio alla civiltà del nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL)*.

STEFANI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI (LN-Aut). Signor Presidente, onorevoli colleghi, adesso ci troviamo di nuovo di fronte all'ennesimo svuota carceri di quest'anno: è l'ennesimo scempio che voi del Governo e della maggioranza state facendo del sistema della giustizia e del diritto penale. Questo provvedimento che diventa proprio un insulto per la stessa Aula del Senato perché va ad incidere sulle pene, prevedendo la liberazione anticipata attraverso misure adottate in via d'urgenza che, come tutti noi sappiamo, hanno un'immediata applicazione.

Ci troviamo, quindi, di fronte a un provvedimento che è stato messo subito in esecuzione ed è poi passato alle Camere per essere esaminato. Tuttavia, se poi l'esito della votazione finale sarà quello che abbiamo visto nella votazione degli emendamenti, allora questo decreto-legge uscirà da quest'Aula così come è stato predisposto ed è arrivato in Senato.

Sono sicura e siamo sicuri che tutti noi, e anche chi appartiene alla maggioranza, abbiamo capito dove sono le criticità e le perplessità. Esse sono state esternate e rappresentate in Commissione a lungo e anche in quest'Aula. Il risultato, poi, è che però arriva in quest'Aula un decreto che dovremo esaminare in pochi giorni. Il provvedimento è rimasto 50 giorni alla Camera dei deputati ed è stato varato il 23 dicembre scorso; i tempi non sono stati sicuramente sufficienti per poter apportare delle modifiche.

Qui, in Senato, più di un collega ha rappresentato e detto dove vi sono dei problemi. I problemi sono gravissimi. Questo è l'ennesimo provvedimento con cui si va ad inquinare un sistema che dovrebbe essere della giustizia e sta invece diventando dell'ingiustizia, della pura ingiustizia.

Noi abbiamo proposto anche una questione pregiudiziale di costituzionalità e, quindi, non stiamo parlando solo del merito del provvedimento: si tratta anche di un problema di costituzionalità. Dove sarebbero, intanto, i requisiti di urgenza, in particolare, per questo provvedimento? L'urgenza, forse, è quella di evitare di liberare dei criminali che sono detenuti dentro le nostre carceri. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Quello delle carceri è un problema sentito, di cui stiamo parlando in continuazione. Abbiamo cominciato questa legislatura con l'avviare delle indagini conoscitive che poi non sono mai state fatte e portate a conclusione. Non sappiamo neppure se tutti i provvedimenti che abbiamo varato fino ad ora hanno avuto un'incidenza e in quale misura. Non sappiamo se, per lo svuotamento delle

carceri, è necessario incidere sulla custodia cautelare, sulla liberazione anticipata e sulla depenalizzazione. Il risultato: cosa hanno fatto Governo e maggioranza? Sono state provate un po' tutte le vie. Ne sono venuti fuori dei provvedimenti assolutamente frammentari, disomogenei e disorganizzati.

L'unico effetto è stato quello di creare una destabilizzazione del sistema di cui, signori, discutiamo non solo noi in questo Parlamento. Si tratta di una destabilizzazione che si vede proprio nelle nostre città e in mezzo alla gente. È questo che si vede, se poi si legge in un articolo di giornale che un criminale, per qualche ragione - frutto ormai di questo modo di fare normazione - dopo poco aver commesso il delitto è, per qualche ragione, libero. Ma chi va a dire alla persona offesa dal reato, alle vittime che cosa sta succedendo? Come si può giustificare il fatto che chi si è macchiato di un grave crimine si trova poi tranquillamente all'interno della propria casa, magari agli arresti domiciliari, o, peggio, gli viene applicato quanto è previsto in questo provvedimento, la liberazione anticipata, ossia la possibilità di uscire direttamente dal carcere? Chi lo va a dire?

Noi della Lega Nord, nell'ultimo fine settimana, abbiamo organizzato una cinquantina di fiaccolate in moltissime città italiane. Sono state delle fiaccolate a cui hanno aderito non solo gli ex militanti e simpatizzanti della Lega, ma tantissime persone che sentendo i nostri argomenti, ci hanno sentito vicini. Fra questa gente vi sono, in particolare, anche le Forze dell'ordine. Quando guardiamo quelle persone, vediamo anche chi, dopo aver lavorato di notte, esercitando una professione anche rischiosa, ritrova, alla fine, il medesimo criminale e delinquente che vaga nel territorio, continuando a fare quello che faceva prima. Chi glielo va a spiegare? Chi gli va a dire che devono continuare ad adempiere al loro dovere quando, poi, ci si trova di fronte a questo tipo di normazione? (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

Invece, che cosa ci troviamo a fare adesso? Qui troviamo l'ennesima ipotesi di diminuzione della pena anche per reati attinenti alla droga. È inutile che cerchiamo di vestirci di false ipocrisie. Noi della Lega Nord siamo convinti che la droga sia un problema gravissimo, che non deve assolutamente essere risolto con forme particolari di attenuazione della pena o, addirittura, di depenalizzazione.

Noi siamo forse l'unico baluardo che è rimasto in questo Parlamento a difesa dei ragazzi, dei giovani, dei nostri figli da questo insano *virus* che è il consumo di droga. Noi ne faremo sempre una battaglia e continueremo a farne una battaglia.

Se vogliamo, poi, entrare in alcuni dettagli, che magari sono tecnici, come hanno detto anche alcuni nostri colleghi, già il fatto di aver previsto che l'affidamento in prova ai servizi sociali - anche, per ipotesi, di chi è stato condannato per droga - può essere ripetuto più volte significa che chi commette questi delitti alla fine non andrà neanche più in carcere.

Ciò che per noi urla ed è veramente una vergogna - noi della Lega Nord continuiamo a parlare di vergogna: è una continua vergogna quello che sta accadendo - è l'articolo 4, che prevede la liberazione anticipata speciale. Rendiamoci conto: questo sì che è destabilizzante per il sistema della giustizia e del diritto penale. Stiamo prevedendo che, per ogni semestre di reclusione, vi possa essere praticamente uno sconto di pena di addirittura settantacinque giorni.

Ma ciò che è ancora più indegno e incomprensibile è arrivare ad applicare questa norma addirittura in maniera retroattiva. È questo quello che noi chiamiamo un indulto. Ma l'indulto - ricordiamoci - in questa maniera mascherata è veramente subdolo. In base all'articolo 79 della Costituzione, se si deve varare e approvare un provvedimento di indulto, vi devono essere le maggioranze necessarie e qualificate che sono previste in Parlamento. Noi, in questa maniera, variamo un provvedimento che prevede un insieme di sconti per reati anche gravissimi.

Stiamo discutendo un provvedimento che, per certi versi, è stato anche rimaneggiato e sistemato. Ma ricordiamoci che questo Governo (non si riesce nemmeno a capire adesso quale sia, perché in questo momento non sappiamo neppure cosa abbiamo davanti), nel testo originario del decreto-legge, aveva previsto l'applicazione della liberazione anticipata pure per reati di associazione mafiosa. Stiamo parlando di mafia! Stiamo parlando di una delle peggiori ipotesi di inquinamento dell'attività della politica. (*I senatori del Gruppo LN-Aut espongono dei cartelli con la scritta: «Evasione di Stato - 8.000 delinquenti fuori di galera - Grazie al Governo»*).

PRESIDENTE. Senatore Divina, per cortesia. Prego gli assistenti d'Aula di rimuovere immediatamente quei cartelli.

STEFANI (*LN-Aut*). In questa maniera, invece, è stato solo grazie alla Lega Nord che alla Camera siamo riusciti, con la nostra ferma opposizione, a far togliere questa insana, malnata norma dal provvedimento.

PRESIDENTE. Un attimo, senatrice Stefani. Devono prima essere rimossi i cartelli.

STEFANI (LN-Aut). Cos'è questo? Non è un indulto? È un vero insulto. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. Senatori, consegnate i manifesti. Questo è un primo richiamo. In caso contrario, vi mando in vacanza prima del tempo.

Senatore Centinaio, la richiamo ufficialmente. *(Gli assistenti parlamentari ritirano i cartelli)*.

D'ASCOLA (NCD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ASCOLA (NCD). Signor Presidente, nel mondo dal quale provengo, se si ripetono le cose dette dagli altri o ti tolgono la parola o ci si stringe nelle spalle in segno di commiserazione. Io non ripeterò, pertanto, le cose dette, sulle quali in maggior parte convengo, per la parte delle dichiarazioni favorevoli alla conversione in legge del decreto-legge di cui ci stiamo occupando. Mi permetto soltanto di dire qualcosa di critico nei confronti delle obiezioni che sono state, a vario titolo, sollevate contro il decreto.

Si è detto che il decreto scalfirebbe in maniera irreversibile un principio fondamentale dello Stato, quello della certezza della pena. C'è però da osservare che lo Stato italiano ormai da anni a questo principio ha rinunciato: reato e pena non costituiscono più un collegamento assolutamente indissolubile. Del reato lo Stato si serve per monetizzare la mancata esecuzione delle condanne attraverso condoni; della mancata applicazione della pena lo Stato si serve in funzione di stimolare la collaborazione con l'autorità giudiziaria. Insomma, la certezza della pena appartiene ad un diritto penale del passato, non certo ad un diritto penale del presente. Sarebbe il caso ovviamente di prenderne atto allorché ci ricordiamo di principi fondamentali che non trovano più un corrispettivo nelle attuali esigenze di un diritto penale che ormai, per lo meno da quarant'anni, si è trasformato in questa direzione.

Tra l'altro, non dobbiamo dimenticare una circostanza estremamente importante, che è dimostrativa di una sorta di circuito, anzi di cortocircuito nel quale versa questa difficile e complessa disciplina: le pene che il nostro sistema penale prevede, ma soprattutto quelle che quotidianamente le Assemblee legislative introducono, sono esorbitanti solo che si tenga conto del panorama europeo. Ci indirizziamo all'Unione europea per tante e diverse ragioni; trascuriamo di considerare che le nostre pene sono superiori per lo meno di un terzo rispetto a quelle che vengono applicate all'interno di Stati ai quali dovremmo al contrario guardare, come la Francia, la Germania e il Regno Unito.

Il cortocircuito mentale è proprio il seguente: abbiamo pene stratosferiche, ne proponiamo di ulteriori perché licenziamo testi legislativi che prevedono pene assolutamente superiori a quelle medie europee, poi inevitabilmente dobbiamo ridurle. Forse il punto serio della questione dovrebbe consistere nel comprendere, intanto, che l'affermazione della responsabilità penale andrebbe garantita da un sistema che, rispetto all'attuale, sia più in grado di selezionare la certa responsabilità del condannato rispetto ai casi di incerta responsabilità che dovrebbero esitare in sentenze dichiarative della non responsabilità dell'imputato.

Quindi, la garanzia andrebbe certamente riferita alle fasi dell'accertamento, a pene commisurate effettivamente alla gravità del fatto e che tengano conto del principio della rieducazione. Certo, a quel punto, un sistema di riduzione automatico delle condanne non avrebbe senso. Ma - ripeto - la follia consiste proprio in ciò: abbiamo pene esorbitanti; ci gloriamo di introdurne di ancora più esorbitanti soltanto che si controllino i testi legislativi che questo Parlamento licenzia; è inevitabile poi che ci si renda conto di un problema, un problema reale, ossia che il carcere è un problema sociale. Non possiamo dimenticare questa evidente affermazione.

Il nostro diritto penale è eccessivo quantitativamente, le pene sono troppo elevate.

L'errore sta nell'intervenire nella fase conclusiva, nella fase dell'esecuzione, ma è l'unica soluzione che si può percorrere in una situazione nella quale, per la fase dell'accertamento della responsabilità, ma ancor prima per la fase dedicata alla previsione delle condotte ritenute meritevoli di pena e alla quantificazione delle correlative sanzioni, si segue - per un verso - una sorta di politica del panpenalismo, per cui tutto è diritto penale, e - sul versante della commisurazione delle condanne - si scelgono i limiti edittali massimi.

Tornando ad un tema che molto ha occupato quest'Aula, se il carcere è un'emergenza, se quello del carcere è un problema sociale parificabile al problema della sanità, in questo caso effettivamente -

credo - ricorrevano tutte le ragioni dell'urgenza, della necessità di provvedere. In ogni caso, rispetto ad un decreto introduttivo di misure migliorative per i detenuti, la mancata conversione in legge avrebbe avuto un significato del tutto equivalente alla introduzione di un intervento peggiorativo di tipo punitivo per chi aveva già goduto di tali misure, data la immediata efficacia connessa ai decreti-legge. Un intervento peggiorativo certamente non poteva esser consentito.

Insomma, la necessità di scaricare sulla fase della esecuzione quel necessario rapporto di ragionevolezza tra fatto e sanzione e la difficoltà di negare effetti favorevoli che si erano già introdotti attraverso l'uso di un decreto-legge, reso necessario dall'emergenza carceraria - e quindi da una emergenza che inevitabilmente in sé segnalava le ragioni di necessità ed urgenza - giustificano il voto favorevole che il Gruppo al quale mi onoro di appartenere dichiara di rilasciare in merito al decreto di cui ci stiamo occupando. (*Applausi dal Gruppo NCD*).

BUCCARELLA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA (M5S). Signor Presidente, intervenire in dichiarazione di voto in un'Aula deserta, con un auditorio diradato, giustamente distratto e magari stanco, non è certamente il massimo della motivazione. Tuttavia, confidiamo nel fatto che la nostra voce potrà uscire da quest'Aula ed essere sentita, per rappresentare una sensibilità che crediamo sia molto diffusa nel Paese.

Originariamente non ci siamo posti in maniera contraria a questo decreto-legge, confidando che alcuni - diciamo anche molti - tratti critici potessero essere migliorati per riportare a ragionevolezza quella che era una misura, proposta dal Governo, mirante a risolvere il problema della tensione carceraria.

Purtroppo, come abbiamo visto, così non è stato, sia per i meccanismi parlamentari che lo impongono, sia per la necessità del Governo di poter contare su una maggioranza che ciecamente vota in Aula anche quei provvedimenti per i quali condividerebbe gli emendamenti dell'opposizione.

L'esito di questo *iter* decretativo è quello che pare ci aspetti inesorabilmente: il disegno di legge di conversione di questo decreto sarà approvato con la maggioranza di questa Assemblea, arriverà alla Camera senza alcuna modificazione e passerà così. Ma le conseguenze, purtroppo, le pagheremo tutti.

Le conseguenze riguarderanno, a prescindere dal ragionamento svolto sulla opportunità o meno della decretazione di urgenza su una materia così delicata come quella penale e dell'esecuzione penale, i rilievi che, nel corso dell'esame del decreto, abbiamo più volte illustrato. Mi riferisco all'inopportunità di intervenire sull'articolo 73 del decreto n. 309 del 1990 in materia di stupefacenti, sulla scorta della sentenza della Corte costituzionale intervenuta la settimana scorsa, le cui motivazioni ancora non sono state depositate; sentenza che lascia in una situazione di incertezza interpretativa tutti gli operatori del diritto e, prima di loro, i detenuti che stanno oggi scontando pene anche in virtù di quella norma incriminatrice. Sarebbe stato veramente saggio ed opportuno ritirare la volontà di intervenire su questo punto in un momento così magmatico ed estremamente fluido.

Abbiamo censurato - e non da soli - l'inopportunità di concedere l'affidamento in prova per i tossicodipendenti senza alcun limite, sostenendo la possibilità di avere massimo due volte l'affidamento in prova per i tossicodipendenti, così come previsto oggi dalla norma vigente che il decreto vuole abrogare. Quest'Assemblea, nonostante ogni tentativo fatto dalle opposizioni, non è riuscita ad evitare quella che sembra essere una misura completamente irragionevole. Tale misura metterà certamente in condizione il tossicodipendente che delinque di poter continuare a delinquere *ad libitum*, magari per reati contro il patrimonio e la persona, motivati dalla necessità del suo stato di tossicodipendenza, sapendo che potrà non scontare neanche un giorno di carcere e godere costantemente, e in maniera indefinita, dell'affidamento in prova.

Tale misura, quindi, a questo punto sembra perdere le sue caratteristiche di opportunità, di aiuto, di sostegno al tossicodipendente e di ravvedimento, e si attingerà inevitabilmente a garanzia di impunità nei confronti di chi commetterà molti reati ben sapendo che, comunque, ferma restando una possibile valutazione da parte della magistratura, potrà confidare nell'affidamento in prova ai servizi sociali. Anche questo è qualcosa di completamente irragionevole.

La maggiore criticità, però, abbiamo illustrato con riferimento all'articolo 4 e alla questione della liberazione anticipata speciale, che anche noi definiamo, sostanzialmente, come un indulto mascherato. Abbiamo messo in guardia quest'Aula dalla necessità di non licenziare il testo, così come ci è venuto dalla Camera, perché il primo comma dell'articolo 4, dove viene statuita

l'esclusione dal beneficio ai condannati per taluni dei reati di cui all'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario, non coglierà l'obiettivo che si prefigge.

Come sappiamo, l'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario prevede una lunga pletora di reati, tra quali spiccano naturalmente quelli di natura mafiosa e di associazione mafiosa, quelli di cui all'articolo 416-*bis*. Anche i reati di natura eversiva, terroristica, di violenza sessuale o altri reati considerati in maniera così grave sono opportunamente indicati in un articolo cui spesso la legislazione fa riferimento quando deve escludere taluni benefici.

Come abbiamo cercato di illustrare, ora che stanno pervenendo presso gli uffici di sorveglianza dei tribunali italiani le istanze di concessione della liberazione anticipata straordinaria da parte di detenuti che stanno attualmente scontando le loro pene per reati satelliti a quelli di mafia, quel beneficio sarà concesso (o, comunque, potrà essere concesso). Questo è il motivo per il quale abbiamo presentato l'emendamento 4.8, con il quale chiedevamo di modificare il comma 1 dell'articolo 4, indicando «titolo esecutivo» con riferimento al detenuto, e non già al condannato.

Questo perché, per quanto riguarda i reati ai sensi dell'articolo 416-*bis*, insieme ad altri reati satellite (quali rapina, estorsione, porto abusivo d'armi), coloro che, al 2010, hanno già scontato la parte di pena relativa all'associazione mafiosa, godranno del beneficio della liberazione speciale.

Questo ci sembra assolutamente irragionevole, ingiusto e inaccettabile e, come già ho avuto modo di dire nel mio precedente intervento, aspettiamo, nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, che la stampa se ne occupi. Magari ci scandalizzeremo tutti, ma non avremo l'alibi per scandalizzarci quando leggeremo di mafiosi che sono stati scarcerati in anticipo di circa cinque mesi, sei mesi, un anno o un anno e mezzo, rispetto al loro fine pena già determinato, perché la norma non era fatta bene e andava corretta.

Ma noi siamo condannati a questo sistema di decretazione d'urgenza e di tempi che impongono anche ai parlamentari della maggioranza, che hanno ben compreso queste criticità, ad ingoiare anche questi rospi.

Mi soffermo infine su un ultimo profilo che non ci consente di votare in maniera favorevole a questo decreto. Quella del Garante per i detenuti è una figura sacrosanta, che va introdotta per evitare le «ligrestate», ossia certe telefonate che hanno prodotto un po' di sdegno in buona parte dell'opinione pubblica e anche tra di noi. La figura di un Garante che fosse terza, autonoma e indipendente, che potesse aiutare l'amministrazione penitenziaria a far sì che coloro che sono privati della libertà possano godere in maniera sacrosanta dei diritti previsti dalla nostra Costituzione e dai trattati internazionali, era accolta da noi molto favorevolmente.

Ma torniamo sempre al punto dei punti, ossia al fatto che la politica, intesa come politica istituzionale, che occupa troppi spazi in questo Paese, si dovrà incaricare anche della nomina di questo Garante, che necessariamente dovrà porsi, talvolta anche in maniera antagonista, al DAP o al Ministero della giustizia, in sostanza a chi gestisce le sorti e le vite dei privati della libertà.

Avevamo proposto che la nomina - c'erano anche altri emendamenti di altre forze politiche che abbiamo votato - fosse non nella disponibilità del Governo, mentre oggi ci troviamo un Garante per i detenuti, organo collegiale, di nomina del Consiglio dei ministri. Che senso ha nominare un Garante come espressione del Consiglio dei ministri, che dovrà poi vigilare, osservare e coniugare tutti i verbi indicati nell'articolo relativo a quella figura, nel momento in cui logicamente quell'organismo correrà il rischio di trovarsi esattamente nella stessa situazione in cui siete voi, partiti della maggioranza che, per opportunità politica e di sostegno al Governo, non potete che porvi in maniera succube alle volontà ministeriali o governative?

Tutto questo non va. Tutto questo gli italiani lo capiranno. Il nostro voto sarà decisamente contrario e speriamo che i danni per questo Paese siano i più limitati possibile. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, prendo la parola con sconforto, non tanto perché non sono passati gli emendamenti di Forza Italia o degli altri Gruppi dell'opposizione, ma perché registro, per la prima volta, un'ignoranza nel nostro sistema delle regole dell'agire comune in materia di criminalità e di difesa della legalità nel nostro Paese. Mi sono comportato allo stesso modo sia quando ero al Governo, sia quando mi sono trovato all'opposizione.

Gli emendamenti che abbiamo presentato erano esclusivamente di natura tecnica e rispondevano ad una politica contro il crimine che ci aveva visti accomunati per anni, indipendentemente da chi era alla maggioranza e chi all'opposizione.

Devo dire con molta onestà che ho registrato forti sensibilità nell'area della maggioranza, che mi hanno riferito, non in privato ma davanti ad altri, di essere d'accordo e che erano fondati gli emendamenti, ma la disciplina di Gruppo doveva portare a questo.

Forse il Presidente del Senato doveva essere garante ulteriormente di quanto aveva chiesto che fosse assicurato dalla Commissione. Noi avevamo assicurato che, nonostante questo provvedimento fosse arrivato in ritardo dalla Camera, in una settimana l'avremmo chiuso. L'abbiamo fatto, e non c'è stata la possibilità di anticipare allo scorso giovedì in modo che fosse possibile il suo ritorno alla Camera.

Allora sono costretto, in dichiarazione finale, a correggere alcune cose. Il senatore D'Ascola pochi minuti fa, correttamente, ispirandosi agli stessi valori, ha sostenuto che il sistema penale non si regge su pene sempre più alte, ma sulla certezza della pena: possono essere pene più lievi per tutti, purché siano scontate effettivamente. E poi ha dichiarato che, di fronte all'errore di avere determinato pene più alte, si deve ricorrere eventualmente alla riduzione delle condanne. È vero, e io sarei d'accordo, senatore D'Ascola. Ma in questo provvedimento non si fa una riduzione delle condanne uguale per tutti, come dovrebbe essere la pena uguale per tutti, ma si riduce la pena soltanto ai rapinatori aggravati, agli estorsori, a coloro che sono responsabili di delitti gravi: si introduce una questione che riguarda la liberazione speciale anticipata. Qui possiamo dire quello che vogliamo, ma si tratta di un indulto per sei mesi, perché si applica a pene già scontate. È un indulto per sei mesi e mi domando se sia corretto, o se qualche avvocato invocherà l'illegittimità della legge perché, trattandosi di una misura di indulto, avrebbe richiesto la maggioranza di due terzi. È un indulto per la parte dei tre anni passati ed è una cosa sconcia. È un indulto perché si applica soltanto ad alcuni, e anche in questo caso non vi è uguaglianza fra cittadini davanti alla legge.

E vado oltre. Per quanto riguarda gli stranieri, gli extracomunitari, vi è stata una violazione della dignità e del rispetto dovuti a questa Assemblea. Mi sarei aspettato che il Presidente del Senato prendesse una posizione molto più forte, e non che avrebbe detto che il Governo è solito cambiare parere. Appena un mese fa, Governo e relatore di maggioranza avevano garantito che non si sarebbe toccato il comma 13-*bis* della legge sull'immigrazione. Questa norma viene eliminata e viene data la possibilità di essere espulsi a dei rapinatori.

Ma vi rendete conto di quanto sono aumentate le rapine? Su questi temi non c'è maggioranza o opposizione che tenga. Su questi temi ci si metteva intorno ad un tavolo. Nei sei anni in cui ho vissuto in Parlamento, con l'opposizione si è sempre avuta la possibilità di adottare norme che avessero un effetto sulla dissuasione dal reato, una deterrenza effettiva, e nello stesso tempo si dovevano premiare quelli che erano stati bravi, per così dire, durante l'esecuzione della pena. È difficile, però, dialogare con chi cerca di mutare i termini della questione.

Quando l'emendamento del senatore Palma introduceva l'articolo 416-*ter*, io avevo chiesto di parlare dopo il senatore Lumia, perché il senatore Lumia o ha confuso, o probabilmente non ha presente o non conosce qual è la disciplina, perché parla di doppio binario. Ma, senatore Lumia, io sono uno di quelli che ha presentato più norme in coerenza con il doppio binario, ma qui non c'entra il doppio binario: qui stiamo parlando della liberazione anticipata che tiene conto non della gravità del reato, ma del modo in cui il detenuto si comporta durante l'esecuzione della pena, perché era questa la finalità. Invece si arriva a sostenere delle tesi assurde. Non si fa così. Maggioranza e opposizione devono avvertire la necessità di tutelare l'esigenza di quella sicurezza che oggi sta scemando di nuovo nella società.

Non sono io a dovervelo dire, ma basta andare a verificare quali sono i dati: il dato è di 61.000, e forse oggi di 60.000 detenuti. Ma vi rendete conto che innanzitutto - il Sottosegretario me ne darà atto - la capienza regolamentare (vi prego, se non mi credete, parlate con qualsiasi autorità di Polizia penitenziaria) non è quella cosiddetta normale? Non è così: il numero è superiore, e comunque, con 60.000 detenuti, non vi sarebbe stata la necessità di adottare delle norme che determinano ulteriori liberazioni o che addirittura non hanno effetto, come alcune a cui abbiamo fatto riferimento, e che andavano corrette.

Mi riferisco, ad esempio, a quella relativa al tossicodipendente affidato in prova al servizio sociale in casi particolari, che avrebbe consentito la possibilità di non applicare ulteriori misure alternative a chi si è reso responsabile di due reati puniti con pene di sei anni ciascuno. Alla terza volta gli si sarebbe dovuto dire: «No, non puoi fare l'affidamento in prova». Mi era stata data su questo risposta affermativa, e l'avevo chiesto al Governo, che però questo non ce l'ha concesso. Sono sicuro che ciò avrà un'incidenza minima, ammesso che ne abbia, perché molto probabilmente non vi sarà un'altra occasione. E allora, perché si è introdotta una norma che nel futuro avrà un effetto di mancata deterrenza e di mancato aiuto al tossicodipendente per uscire dalla situazione in cui si trova, attraverso un trattamento terapeutico? Tutto questo viene messo in un calderone, che rende

difficile l'interpretazione. Badate, non è che abbiamo detto no alla liberazione anticipata speciale, ma abbiamo proposto che fosse portato a sessanta giorni il beneficio per buona condotta e che fosse uguale per tutti, secondo il principio di uguaglianza dei cittadini.

Rispetto a questa situazione, ci siamo trovati di fronte al muro del rifiuto di recepire alcun miglioramento, anche se condiviso: non si può ragionare così e mi auguro, signor Presidente, che ci sia una riflessione anche sul Regolamento del Senato in queste materie, quando si tratta di diritti costituzionalmente garantiti, come la libertà personale e la custodia in carcere.

Credo vi sia la necessità di riflettere sui tempi contingentati, per garantire una maggiore possibilità di approfondimento. Probabilmente alcuni senatori, con l'onestà intellettuale che li contraddistingue, anche se nel segreto della votazione si sono dovuti esprimere o non vi hanno partecipato affatto, hanno riconosciuto i disastri che questo decreto comporterà.

È per questo motivo che voteremo contro, ma anche perché non è possibile continuare una politica della giustizia criminale che non tiene conto della tranquillità delle persone di vivere in un consesso civile ispirato alla legalità e al principio di uguaglianza dei cittadini. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).*

GINETTI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GINETTI (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, in questo anno di legislatura ci siamo più volte trovati a sottolineare quanto il tema della giustizia fosse centrale per far uscire il nostro Paese dalla situazione di sorvegliato speciale da parte di un'Unione europea che nei suoi documenti ci ha classificato nelle ultime posizioni per efficacia ed efficienza; tema centrale per un Paese moderno e consapevole è che il funzionamento della giustizia è prima di tutto garanzia dei diritti fondamentali dell'uomo, ma è anche fattore di sviluppo economico, in quanto la capacità di attrarre capitali, soprattutto in un periodo di crisi, rappresenta un volano della ripresa.

Quello che avremmo auspicato per affrontare il grave problema del sovraffollamento delle carceri, che della giustizia rappresenta la fase dell'esecuzione penale (dopo la sentenza Torreggiani che ci ha condannato per trattamento disumano e degradante e dopo il richiamo alla responsabilità politica del Presidente della Repubblica nel suo messaggio alle Camere), era un provvedimento organico, di sistema e che riuscisse ad incidere, innovando il sistema delle pene, in maniera coordinata, con modifiche al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario. Invece siamo intervenuti con atti separati e in tempi diversi, pur incidendo su temi chiave come la depenalizzazione, l'introduzione della detenzione domiciliare come pena principale, insieme all'istituto della sospensione del processo e della messa alla prova. Gradualità della sanzione penale, certezza ed effettività della pena e adempimento alla funzione che la stessa Costituzione assegna all'esecuzione penale, ovvero rieducazione e reinserimento sociale: questi i valori e gli interessi pubblici che siamo stati chiamati a contemperare in questo primo anno.

I dati forniti dal Ministero della giustizia ci confermano, tuttavia, che negli ultimi dodici anni il totale della popolazione detenuta è oscillato dai 56.000 agli attuali 61.000. Questo significa che, in effetti, già da tempo avremmo dovuto considerare superato il numero di 47.000 posti attuali degli istituti penitenziari e che avremmo dovuto procedere ad una programmazione dei necessari ampliamenti già da anni, i circa 12.000 nuovi posti che lo stesso discusso piano carceri del 2010 avrebbe dovuto attuare. Gli stessi dati ci confermano che il 40 per cento dei detenuti è recluso per una misura di custodia cautelare, in attesa di giudizio definitivo (sintomo della necessità di riconsiderare i parametri di valutazione dell'adeguatezza e della proporzionalità della misura cautelare), così come è un dato certo che il 38 per cento dei detenuti sconta una pena per violazione del testo unico in materia di stupefacenti. La sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato illegittima la legge Giovanardi-Fini avrà di certo ripercussioni su un numero di detenuti che si stima intorno a qualche migliaio (dovremo però aspettare la motivazione).

Il Governo, con il decreto-legge n. 146 al nostro esame, sceglie di adottare misure urgenti e straordinarie per la riduzione controllata della popolazione carceraria attraverso la previsione, come regola generale, dell'uso del braccialetto elettronico per gli arresti domiciliari e per la detenzione domiciliare; semplifica le procedure istruttorie della magistratura di sorveglianza nella concessione dei benefici; garantisce maggiori certezze relative al diritto di reclamo dei detenuti; abroga l'automatismo del divieto di disporre per più di due volte la misura dell'affidamento in prova ai fini terapeutici per i tossicodipendenti, abrogazione che, abbinata alla riduzione di pena per i reati di detenzione e spaccio di lieve entità, produrrà, in concreto, un importante effetto deflattivo.

L'introduzione della fattispecie della liberazione anticipata come beneficio autonomo, con sconto di pena a settantacinque giorni a semestre, e misura straordinaria perché applicabile per una durata limitata a due anni (anche se retroattiva al 2010), ha destato in effetti perplessità rispetto alla sua applicabilità a tutte le tipologie di reato. Tali perplessità sono state risolte con l'istituzione di un doppio binario (così possiamo chiamarlo), perché ha escluso i reati di maggior pericolosità di cui all'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario; come evidenziato dal Capogruppo in Commissione Lumia, in effetti esso già contiene l'inclusione dei reati commessi con le modalità di cui all'articolo 416-*bis*. Comunque, sarà di certo compito del legislatore, una volta approvato definitivamente il nuovo articolo 416-*ter* alla Camera dei deputati, inserire nella previsione dell'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario la nuova fattispecie.

La figura del Garante nazionale va nella direzione di rafforzare le garanzie e le tutele dei detenuti, ma in effetti sorge qualche perplessità rispetto al fatto che esso sia stato incardinato nel Ministero della giustizia, pur avendo previsto tutte le garanzie di imparzialità e autonomia delle sue funzioni.

Infine, considerata la forte incidenza della presenza di stranieri nei nostri 206 istituti, l'estensione dell'ambito applicativo dell'espulsione potrà produrre effetti di riduzione della popolazione detenuta, purché si concretizzino i necessari e preventivi accordi con gli Stati di origine per le pene superiori a due anni, ampliamento dall'ambito di applicazione che comunque dovrà prevedere un coordinamento tra le due fattispecie di espulsione come misura alternativa e come sanzione sostitutiva, ma con un effetto deflattivo anche in questo caso estremamente importante.

Onorevoli colleghi, a maggio il nostro Paese sarà chiamato a dimostrare di aver adottato misure idonee per porre termine al sovraffollamento e alle condizioni disumane di detenzione nei nostri carceri.

Per questo il Gruppo del Partito Democratico voterà a favore della conversione del decreto-legge n. 146, il quale dimostra di aver intrapreso un percorso positivo nell'innovare il sistema dell'esecuzione penale utile ad evitare il fenomeno delle «porte girevoli» negli ingressi al carcere e a diminuire il numero complessivo dei detenuti.

Manca ancora un intervento che riporti il trattamento penitenziario, con le attività di formazione e di lavoro, all'interno come all'esterno dei carceri, e i regimi di detenzione socializzanti, al centro del sistema di rieducazione della pena. Prioritaria, pertanto, è la realizzazione di circuiti differenziati regionali per tipologia di trattamento e di detenuti. Mi rivolgo al Governo: ciò presuppone non solo di ripensare alla chiusura di alcune strutture minori destinate alla custodia attenuata, ma significa anche ripensare al processo di riorganizzazione in atto degli stessi provveditorati regionali, con presidi di contatto con i territori, in un sistema che veda nell'esecuzione esterna il fulcro dell'esecuzione penale.

Mi avvio dunque a concludere: bisogna altresì accelerare e non rinviare l'operatività del fondo che sostiene le assunzioni dei detenuti con sgravi fiscali, che giace fermo da troppo tempo. Pur avendo intrapreso dunque la strada giusta, sembra ancora che non sia il sistema penitenziario ad essere in emergenza per sovraffollamento, ma che in emergenza sia la nostra difficoltà a programmare prima, e ad attuare poi, in modo coerente e lineare, un piano di adeguamento e di civilizzazione del pianeta carceri. Questo è il testimone politico che, con il nostro voto di oggi, consegniamo al prossimo Governo del Paese. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Buemi. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione.

MONTEVECCHI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montavecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge, composto del solo articolo 1.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B). (Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Buemi e Dalla Zuanna).*

Omissis

La seduta è tolta *(ore 21,16).*

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria (1288)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE IN SEDE DI CONVERSIONE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI (*)

Art. 1.

1. Il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*) Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 23 DICEMBRE 2013, N. 146

All'articolo 2:

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. All'articolo 380, comma 2, lettera h), del codice di procedura penale, le parole: "salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo" sono sostituite dalle seguenti: "salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo".

1-ter. All'articolo 19, comma 5, delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", salvo che per i delitti di cui all'articolo 73, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni"».

All'articolo 3:

al comma 1:

alla lettera a), capoverso Art. 35, numero 1), le parole: «al direttore dell'ufficio ispettivo,» sono soppresse;

alla lettera b), capoverso Art. 35-bis:

al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «entro il termine indicato dal giudice»;

il comma 4 è sostituito dai seguenti:

«4. Avverso la decisione del magistrato di sorveglianza è ammesso reclamo al tribunale di sorveglianza nel termine di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito della decisione stessa.

4-bis. La decisione del tribunale di sorveglianza è ricorribile per cassazione per violazione di legge nel termine di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito della decisione stessa»;

al comma 6, la lettera c) è soppressa;

alla lettera e), le parole: «su proposta del direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna, dal magistrato di sorveglianza, anche in forma orale nei casi di urgenza» sono sostituite dalle seguenti: «nei casi di urgenza, dal direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna, che ne dà immediata comunicazione al magistrato di sorveglianza e ne riferisce nella relazione di cui al comma 10»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. In attesa dell'espletamento dei concorsi pubblici finalizzati alla copertura dei posti vacanti nell'organico del ruolo dei dirigenti dell'esecuzione penale esterna, per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in deroga a quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, le funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna possono essere svolte dai funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario».

All'articolo 4:

al comma 1 sono premesse le seguenti parole: «Ad esclusione dei condannati per taluno dei delitti previsti dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni,»;
il comma 4 è soppresso;

al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, né ai condannati che siano stati ammessi all'esecuzione della pena presso il domicilio o che si trovino agli arresti domiciliari ai sensi dell'articolo 656, comma 10, del codice di procedura penale».

All'articolo 6:

al comma 1, lettera a), capoverso, le parole: «previsti dal presente testo unico, per i quali è stabilita la pena detentiva superiore nel massimo a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del presente testo unico».

All'articolo 7:

al comma 2, secondo periodo, le parole: «decreto del presidente del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente della Repubblica»;

al comma 3, primo periodo, le parole: «non possono assumere cariche istituzionali, anche elettive, ovvero incarichi di responsabilità in partiti politici» sono sostituite dalle seguenti: «non possono ricoprire cariche istituzionali, anche elettive, ovvero incarichi in partiti politici».

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, di approvazione del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 275-bis, comma 1, primo periodo, le parole «se lo ritiene necessario» sono sostituite dalle seguenti parole: «salvo che le ritenga non necessarie».

b) all'articolo 678, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Salvo quanto stabilito dal successivo comma 1-bis, il tribunale di sorveglianza nelle materie di sua competenza, e il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti ai ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice penale, alle misure di sicurezza e alla dichiarazione di abitudine o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere procedono, a richiesta del pubblico ministero, dell'interessato, del difensore o di ufficio, a norma dell'articolo 666. Tuttavia, quando vi è motivo di dubitare dell'identità fisica di una persona, procedono a norma dell'articolo 667 comma 4.»;

c) all'articolo 678, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. Il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti alla rateizzazione e alla conversione delle pene pecuniarie, alla remissione del debito e alla esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata, ed il tribunale di sorveglianza, nelle materie relative alle richieste di riabilitazione ed alla valutazione sull'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale, anche in casi particolari, procedono a norma dell'articolo 667 comma 4.».

2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1, lettera a), è differita al giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della legge di conversione del presente decreto.

EMENDAMENTI

1.1

[BUCCARELLA, GIARRUSSO, AIROLA, CAPPELLETTI, PUGLIA](#) (*)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.2

[STEFANI, BITONCI](#)

Id. em. 1.1

Sopprimere l'articolo.

1.3

[CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, AIROLA, PUGLIA](#) (*)

Respinto

Sopprimere il comma 1.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.4

STEFANI, BITONCI

Id. em. 1.3

Sopprimere il comma 1.

1.5

AIROLA, CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, PUGLIA (*)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.6

STEFANI, BITONCI

Id. em. 1.5

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.7

STEFANI, BITONCI

Respinto

Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: «se lo ritiene necessario» con le seguenti: «salvo che le ritenga non necessarie, nel quale caso il giudice deve motivare ulteriormente e con autonoma valutazione detta circostanza».

1.200

PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«*a-bis*) all'articolo 445, comma 1, sostituire: "due anni" con: "tre anni" e dopo le parole: "pena pecuniaria", inserire le seguenti: "non può disporre la custodia cautelare in carcere", e, in fine, aggiungere il seguente periodo: "Ove la custodia cautelare in carcere sia stata disposta precedentemente questa perde efficacia con la pronuncia della sentenza"».

1.8

GIARRUSSO, AIROLA, CAPPELLETTI, BUCCARELLA, PUGLIA (*)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.9

STEFANI, BITONCI

Id. em. 1.8

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.10

STEFANI, BITONCI

Respinto

Al comma 1, alla lettera b), sostituire le parole: «nelle materie attinenti ai ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice penale, alle misure di sicurezza e alla dichiarazione di abitudine o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere procedono» con le seguenti: «nelle materie di sua competenza».

1.11

STEFANI, BITONCI

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1.12

STEFANI, BITONCI

Respinto

Al comma 1, alla lettera c), sopprimere le parole: «e alla esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata».

1.13

[STEFANI, BITONCI](#)

Respinto

Al comma 1, alla lettera c), sopprimere le parole: «ed alla valutazione sull'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale, anche in casi particolari».

1.14

[BUCCARELLA, GIARRUSSO, AIROLA, CAPPELLETTI, PUGLIA](#) (*)

Respinto

Sopprimere il comma 2.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.15

[STEFANI, BITONCI](#)

Id. em. 1.14

Sopprimere il comma 2.

1.37

[STEFANI, BITONCI](#)

Le parole da: «Al comma 2» a: «le seguenti:» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo a quello della» con le seguenti: «sessanta giorni successivi alla».

1.36

[STEFANI, BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo a quello della» con le seguenti: «cinquanta giorni successivi alla».

1.35

[STEFANI, BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo a quello della» con le seguenti: «quarantacinque giorni successivi alla».

1.34

[STEFANI, BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo a quello della» con le seguenti: «quaranta giorni successivi alla».

1.33

[STEFANI, BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo a quello della» con le seguenti: «trentacinque giorni successivi alla».

1.32

[STEFANI, BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo a quello della» con le seguenti: «trenta giorni successivi alla».

1.31

[STEFANI, BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo a quello della» con le seguenti: «venticinque giorni successivi alla».

1.30[STEFANI, BITONCI](#)**Precluso**

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo a quello della» con le seguenti: «venti giorni successivi alla».

1.29[STEFANI, BITONCI](#)**Precluso**

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo a quello della» con le seguenti: «diciannove giorni successivi alla».

1.28[STEFANI, BITONCI](#)**Precluso**

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo a quello della» con le seguenti: «diciotto giorni successivi alla».

1.27[STEFANI, BITONCI](#)**Precluso**

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo a quello della» con le seguenti: «diciassette giorni successivi alla».

1.26[STEFANI, BITONCI](#)**Precluso**

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo a quello della» con le seguenti: «sedici giorni successivi alla».

1.25[STEFANI, BITONCI](#)**Precluso**

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo a quello della» con le seguenti: «quindici giorni successivi alla».

1.24[STEFANI, BITONCI](#)**Precluso**

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo» con le seguenti: «al decimo giorno successivo».

1.23[STEFANI, BITONCI](#)**Precluso**

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo» con le seguenti: «al nono giorno successivo».

1.22[STEFANI, BITONCI](#)**Precluso**

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo» con le seguenti: «all'ottavo giorno successivo».

1.21[STEFANI, BITONCI](#)**Precluso**

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo» con le seguenti: «al settimo giorno successivo».

1.20[STEFANI, BITONCI](#)**Precluso**

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo» con le seguenti: «al sesto giorno successivo».

1.19

STEFANI, BITONCI

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo» con le seguenti: «al quinto giorno successivo».

1.18

STEFANI, BITONCI

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo» con le seguenti: «al quarto giorno successivo».

1.17

STEFANI, BITONCI

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo» con le seguenti: «al terzo giorno successivo».

1.16

STEFANI, BITONCI

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo» con le seguenti: «al secondo giorno successivo».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 1

1.0.200

FUCKSIA, PUGLIA (*)

Improcedibile

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. L'istituto penitenziario assicura al detenuto una permanenza dignitosa e sicura, rispettosa delle norme igienico sanitarie ambientali e dei criteri ergonomici *standards* previsti per gli spazi abitativi della popolazione generale e promuove iniziative di rieducazione per il buon reinserimento sociale anche attraverso la riqualificazione professionale.

2. Gli ambienti confinati non devono in alcun modo recare pregiudizio alla salute della popolazione carceraria.

3. Il tempo di permanenza in carcere, compatibilmente con le condizioni di età, salute, abilità ed idoneità dei detenuti, salvo limitazioni o prescrizioni alla mansione svolta indicate da apposito certificato medico ai sensi dell'art. 41, comma 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, prevede un monte ore di attività lavorativa non inferiore alle 15 ore settimanali e un tempo di formazione non inferiore alle 15 ore settimanali.

4. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, provvede a disciplinare le modalità di attuazione della disposizione di cui al precedente comma.

5. Una quota pari al 90% della retribuzione conseguita dal detenuto per lavoro svolto durante il periodo di reclusione è destinata ai fondi finalizzati per il mantenimento dei detenuti».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.0.201

FUCKSIA, PUGLIA (*)

Improcedibile

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 213 del codice penale, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: "Il tempo di permanenza in carcere, compatibilmente con le condizioni di età, salute, abilità ed idoneità dei detenuti e salvo limitazioni o prescrizioni al lavoro, indicate da apposito certificato medico ai sensi dell'articolo 41, comma 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, prevede un monte ore di

attività lavorativa non inferiore alle 15 ore settimanali e un tempo di formazione non inferiore alle 15 ore settimanali".

2. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro del lavoro e delle Politiche sociali, con decreto, provvede a disciplinare le modalità di attuazione della disposizione di cui al precedente comma.

3. Una quota pari al 90% della retribuzione conseguita dal detenuto per lavoro svolto durante il periodo di reclusione è destinata ai fondi finalizzati per il mantenimento dei detenuti».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 2.

(Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. Delitto di condotte illecite in tema di sostanze stupefacenti o psicotrope di lieve entità)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 73, il comma 5 è sostituito dal seguente comma:

«5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000.»;

b) all'articolo 94, il comma 5 è abrogato.

1-bis. All'articolo 380, comma 2, lettera h), del codice di procedura penale, le parole: «salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo» sono sostituite dalle seguenti: «salvo che per il caso dei delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo».

1-ter. All'articolo 19, comma 5, delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che per i delitti di cui all'articolo 73, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni».

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

2.1

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.2

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Id. em. 2.1

Sopprimere l'articolo.

2.3

[AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [PUGLIA](#) (*)

V. testo 2

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Dopo l'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"Art. 73-bis. - (Fatti di lieve entità):

a) salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dall'articolo 73 relativamente alle sostanze di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14 che, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da uno fino a sei a anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000;

b) salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dall'articolo 73 relativamente alle sostanze di cui alla tabella II prevista dall'articolo 14 che, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è

di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 1.500 a euro 13.000"».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.3 (testo 2)

[AIROLA, CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, PUGLIA](#)

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Dopo l'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"Art. 73-bis. - (Fatti di lieve entità):

a) salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dall'articolo 73 relativamente alle sostanze di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14 che, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da uno fino a sei a anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000;

b) salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dall'articolo 73 relativamente alle sostanze di cui alla tabella II prevista dall'articolo 14 che, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.500 a euro 13.000"».

2.4

[GIARRUSSO, AIROLA, CAPPELLETTI, BUCCARELLA, PUGLIA \(*\)](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.200

[PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro tremila a euro ventiseimila se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14, ovvero le pene della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro mille a euro diecimila se si tratta di sostanze di cui alle tabelle II e IV».

2.6

[STEFANI, BITONCI](#)

Le parole da: «Al comma 1» a: «reclusione da» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, alla lettera a), capoverso «Art. 73», il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da due anni a sei anni e della multa da euro 20.000 a euro 60.000».

2.8

[STEFANI, BITONCI](#)

Precluso

Al comma 1, alla lettera a), capoverso «Art. 73», il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da due anni a sei anni e della multa da euro 20.000 a euro 50.000».

2.10

[STEFANI, BITONCI](#)

Precluso

Al comma 1, alla lettera a), capoverso «Articolo 73», il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da due anni a sei anni e della multa da euro 20.000 a euro 40.000».

2.19

STEFANI, BITONCI

Precluso

Al comma 1, alla lettera a), capoverso «Articolo 73», il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da due anni e sei mesi a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 30.000».

2.20

STEFANI, BITONCI

Precluso

Al comma 1, alla lettera a), capoverso «Articolo 73», il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da due a sei a anni e della multa da euro 5.000 a euro 30.00».

2.16

STEFANI, BITONCI

Precluso

Al comma 1, alla lettera a), capoverso «Articolo 73», il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni e sei mesi e della multa da euro 8.000 a euro 30.000».

2.22

STEFANI, BITONCI

Precluso

Al comma 1, alla lettera a), capoverso «Articolo 73», il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Quando, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 30.000».

2.17

STEFANI, BITONCI

Precluso

Al comma 1, alla lettera a), capoverso «Articolo 73», il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei a anni e della multa da euro 6.000 a euro 30.000».

2.24

STEFANI, BITONCI

Precluso

Al comma 1, alla lettera a), capoverso «Articolo 73», il comma 5 è sostituito dal seguente:

«Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei a anni e della multa da euro 5.000 a euro 30.000».

2.25

STEFANI, BITONCI

Precluso

Al comma 1, alla lettera a), capoverso «Articolo 73», il comma 5 è sostituito dal seguente:

«Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei a anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000».

2.13

STEFANI, BITONCI

Le parole da: «Al comma 1» a: «reclusione da» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, alla lettera a), capoverso «Articolo 73», il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da due a sette anni e della multa da euro 10.000 a euro 30.000».

2.9

STEFANI, BITONCI

Precluso

Al comma 1, alla lettera a), capoverso «Art. 73», il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 20.000 a euro 50.000».

2.11

STEFANI, BITONCI

Precluso

Al comma 1, alla lettera a), capoverso «Articolo 73», il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 20.000 a euro 40.000».

2.14

STEFANI, BITONCI

Precluso

Al comma 1, alla lettera a), capoverso «Articolo 73», il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da due a sei anni e dalla multa da euro 10.000 a euro 30.000».

2.21

STEFANI, BITONCI

Precluso

Al comma 1, alla lettera a), capoverso «Articolo 73», il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 30.000».

2.7

STEFANI, BITONCI

Precluso

Al comma 1, alla lettera a), capoverso «Art. 73», il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da due e sei mesi a sei anni e della multa da euro 20.000 a euro 50.000».

2.15

STEFANI, BITONCI

Precluso

Al comma 1, alla lettera a), capoverso «Articolo 73», il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni e della multa da euro 10.000 a euro 30.000».

2.12

STEFANI, BITONCI

Precluso

Al comma 1, alla lettera a), capoverso «Articolo 73», il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 20.000 a euro 40.000».

2.18

STEFANI, BITONCI

Precluso

Al comma 1, alla lettera a), capoverso «Articolo 73», il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 10.000 a euro 30.000».

2.23

STEFANI, BITONCI, ARRIGONI (*)

Precluso

Al comma 1, alla lettera a), capoverso «Articolo 73», il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 30.000».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.201

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVELLINI, STEFANO, URAS

Precluso

Al comma 1, lettera a), sostituire il comma 5 ivi richiamato con il seguente:

«5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da uno a tre anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000 ovvero, se i fatti riguardano tal una delle sostanze stupefacenti o psicotrope di cui al numero 6 della tabella I prevista dall'articolo 14, limitatamente a piante e preparati attivi della Cannabis Indica (hashish, marijuana, resina, foglie e infiorescenze) con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.000 a euro 12.000».

2.26

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVELLINI, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso «Articolo 73», comma 5, sostituire le parole: «da uno a cinque anni», con le seguenti: «da uno a tre anni».

2.202

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVELLINI, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso 5, aggiungere in fine:

«ovvero, se i fatti riguardano taluna delle sostanze stupefacenti o psicotrope di cui al numero 6 della tabella I prevista dall'articolo 14, limitatamente a piante e preparati attivi della Cannabis Indica (hashish, marijuana, resina, foglie e infiorescenze) con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.000 a euro 12.000».

2.29

CIOFFI, AIROLA, Maurizio ROMANI (*)

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso "art. 73" dopo il comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente:

«5-bis. Non è in ogni caso punibile la detenzione di sostanze di cui al decreto ministeriale 11 aprile 2006 in corrispondenza dei numeri 40 e 41 dell'elenco, concernenti rispettivamente le sostanze "Delta-8-tetraidrocannabinolo (THC)" e "Delta-9-tetraidrocannabinolo (THC)"».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta la senatrice Bottici e i senatori Puglia e Scibona

2.30

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) All'articolo 73, comma 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 90 le parole: "Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi", sono sostituite con le seguenti: "Limitatamente al reato di cui al comma 5 del presente articolo, commesso"».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.31

[BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, dopo lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) All'articolo 74, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 le parole: "fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73" sono sostituite con le seguenti: "il reato previsto dal comma 5 dell'articolo 73"».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.32

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2.33

[AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [PUGLIA](#) (*)

Id. em. 2.32

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.203

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Id. em. 2.32

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2.34

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Respinto

Sopprimere il comma 1-bis.

2.37

[BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Sostituire i commi 1-bis e 1-ter con i seguenti:

«1-bis. L'articolo 380 comma 2 lettera h) del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente ai fatti inerenti alle sostanze indicate nella tabella 1 di cui all'articolo 14 del medesimo decreto.

1-ter. All'articolo 381 comma 2 del codice di procedura penale è aggiunta la seguente lettera:

"d-bis). delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,

limitatamente ai fatti inerenti alle sostanze indicate nella tabella II di cui all'articolo 14 del medesimo decreto"».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.204

[PALMA](#)

Respinto

Sopprimere il comma 1-ter.

2.36

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Id. em. 2.204

Sopprimere il comma 1-ter.

2.38

[AIROLA](#), [CIOFFI](#), [Maurizio ROMANI](#) (*)

Respinto

Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:

«1-ter.1. Nell'allegato al decreto ministeriale 11 aprile 2006 in corrispondenza dei numeri 40 e 41 dell'elenco, concernenti rispettivamente le sostanze "Delta-8tetraidrocannabinolo (THC)" e "Delta-g-tetraidrocannabinolo (THC)", il valore "20" riportato alla colonna "moltiplicatore" è sostituito dal valore "40"; conseguentemente, alla colonna "quantitativi massimi in mg (soglia)", il valore "500" è sostituito dal valore "1000"».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta la senatrice Bottici e i senatori Puglia e Scibona

2.39

[AIROLA](#), [GIARRUSSO](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:

«1-*quater*. All'articolo 14 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 lettera a) il numero 6) è sostituito dal seguente: "6) I tetraidrocannabinoli e le sostanze ottenute per sintesi o semi-sintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico";

b) al comma 1 lettera b) dopo il numero il numero 4) è inserito il seguente: "5) la cannabis ed i prodotti da essa ottenuti"».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G2.200

[Maurizio ROMANI](#), [GIARRUSSO](#), [TAVERNA](#), [SIMEONI](#), [AIROLA](#), [BUCCARELLA](#), [FUCKSIA](#), [BENCINI](#), [BOTTICI](#) (*)

V. testo 2

Il Senato,

premessi che:

l'uso terapeutico dei derivati della cannabis è stato autorizzato con decreto del presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza»;

il Ministero della salute con decreto ministeriale 11 febbraio 1997 recante «Modalità di importazione di specialità medicinali registrate all'estero» stabilisce all'articolo 2 che «Qualora il medico curante ritenga opportuno sottoporre un proprio paziente al trattamento terapeutico con un medicinale, regolarmente autorizzato in un Paese, estero ma non autorizzato all'immissione in commercio in Italia, è tenuto ad inviare al Ministero della sanità - Ufficio di sanità marittima, aerea, di confine e di dogana interna, nonché al corrispondente ufficio doganale, ove sono espletate le formalità di importazione [..]» la documentazione necessaria, indicata nel medesimo articolo, ai fini dell'importazione in Italia del medicinale medesimo;

L'articolo 5 del decreto ministeriale del 1997 stabilisce, inoltre, che l'onere della spesa per l'acquisto dei medicinali posti regolarmente in vendita in Paesi esteri ma non autorizzati all'immissione in commercio sul territorio nazionale, spediti su richiesta del medico curante, non deve essere imputato a fondi pubblici, tranne il caso in cui l'acquisto medesimo venga richiesto da una struttura ospedaliera per l'impiego in ambito ospedaliero. In quest'ultimo caso, fatti salvi i vincoli di bilancio e quelli eventualmente posti dalla normativa regionale, l'azienda ospedaliera potrà fare gravare la relativa spesa nel proprio bilancio al pari dei farmaci in commercio in Italia e degli altri beni necessari per lo svolgimento delle prestazioni di assistenza sanitaria;

con il decreto ministeriale 18 aprile 2007 sono stati inseriti nella Tabella II, sezione B, di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 due farmaci derivati dalla cannabis, il Delta-9tetraidrocannabinolo ed il Trans-delta-9-tetraidrocannabinolo (Dronabinol). Inoltre, nella stessa tabella, è stato inserito un farmaco cannabinoidale di sintesi, il Nabilone; tale collocazione consente l'importazione di tali medicinali come per gli altri stupefacenti e psicotropi iscritti nella sezione B della tabella II, secondo le modalità di cui al già citato decreto ministeriale dell'11 febbraio 1997;

con decreto del Ministero della salute del 23 gennaio 2013 sono state aggiornate le tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del presidente della Repubblica n. 309/1990, con l'inserimento nella Tabella II, Sezione B, dei medicinali di origine vegetale a base di canna bis (sostanze e preparazioni vegetali, inclusi estratti e tinture);

nonostante dal punto di vista formale l'uso terapeutico dei derivati della cannabis sia autorizzato con decreto del presidente della Repubblica n. 309/1990, in Italia non esistono fonti legali di approvvigionamento di tali sostanze. Nel nostro paese non si trovano in commercio farmaci registrati in base di cannabinoidi e non esistono produttori autorizzati, ma è consentita la prescrizione e l'importazione di un medicinale autorizzato in un altro paese, ma solo di recente con la Determinazione n. 387 del 9 aprile 2013, l'AIFA ha concesso l'Autorizzazione all'Immissione in Commercio al «Sativex», farmaco a base di cannabinoidi, indicato come trattamento per alleviare i sintomi in pazienti adulti affetti da spasticità da moderata a grave dovuta alla sclerosi multipla (SM);

tenuto conto che:

l'efficacia della cannabis è riferita ad alcuni dei suoi principi attivi e in particolare al Thc (tetraidrocannabinolo) e al Cbd (cannabidiolo) che hanno dimostrato di avere effetti benefici sui malati in diversi ambiti. L'efficacia della cannabis è provata da dati clinici e sperimentali consolidati ed è usata nel trattamento di alcune patologie, per esempio per ridurre la nausea dovuta a chemioterapia o in malati di AIDS, per la cura del glaucoma, per l'epilessia, per i tumori, il diabete e l'artrite reumatoide;

in diverse regioni (Toscana, Veneto, Puglia, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche) sono state approvate alcune leggi, al fine di garantire per gli assistiti del Servizio sanitario regionale il diritto all'accesso ai farmaci cannabinoidi;

considerato che:

a seguito del referendum del 18 aprile - 19 aprile 1993 la volontà popolare si è espressa a favore dell'abrogazione del divieto dell'uso personale di sostanze stupefacenti e psicotrope introdotte dal comma 1 dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1999 (comma abrogato dall'articolo 1, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993, n. 171);

la normativa, in parte cambiata dai referendum abrogativi del 1993, che alleggerivano la posizione dei consumatori, è stata modificata di nuovo dal decreto legge 30 dicembre 2005 n. 272, convertito dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49 (la cosiddetta legge Fini-Giovanardi) che ha apportato profonde modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Con le disposizioni introdotte è stato equiparato il trattamento sanzionatorio per le ipotesi illecite penalmente rilevanti, a prescindere dalla tipologia di stupefacente. Tali disposizioni non prevedono distinzioni tra droghe leggere e pesanti ed hanno inasprito le sanzioni relative non solo alla produzione e al traffico ma anche al consumo di sostanze stupefacenti;

in data 12 febbraio 2014, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale per violazione dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, che regola la procedura di conversione dei decreti-legge degli articoli 4-bis e 4-vicies ter. del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, come convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 21 febbraio 2006, n. 49, così rimuovendo le modifiche apportate con le, norme dichiarate illegittime agli articoli 73, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico in materia di stupefacenti),

impegna il Governo:

a regolamentare l'uso medico della canapa indiana e dei suoi derivati;

a semplificare le procedure sui mezzi di importazione dei farmaci contenenti derivati della cannabis e risolvere il problema dei costi eccessivi per la loro importazione al fine di consentire ai pazienti affetti da patologie gravi di accedere all'uso di tali farmaci indipendentemente dai loro livelli di reddito;

a stabilire, per i soggetti affetti da patologie croniche che devono essere sottoposti a un trattamento terapeutico lungo con un medicinale importato da un paese estero, procedure burocratiche semplificate per ottenere il rinnovo dello stesso medicinale;

a dare il via alla produzione nazionale di farmaci cannabinoidi (in modo da risolvere in maniera definitiva il problema delle spese di importazione) tramite gli enti pubblici sopra menzionati (Istituto chimico farmaceutico militare e CRA-CIN) o altri centri pubblici e/o privati eventualmente interessati, o attraverso la coltivazioni da parte di produttori controllati Ce certificati dall'AIFA), similmente a quanto avviene ad esempio in Canada;

a definire, in riferimento alla disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, un principio di individuazione e di graduazione del diverso livello di pericolosità dei comportamenti illeciti e, dunque, ad assicurare, conformemente alla giurisprudenza costituzionale, il ripristino, della distinzione del trattamento sanzionatorio tra droghe leggere e droghe pesanti, con una riduzione delle pene per le prime;

concentrare altresì l'azione di contrasto sulle sostanze e sulle condotte di maggiore pericolosità, stabilendo al contempo regole certe circa la produzione ed il consumo delle sostanze meno pericolose.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G2.200 (testo 2)

Maurizio ROMANI, GIARRUSSO, TAVERNA, SIMEONI, AIROLA, BUCCARELLA, FUCSIA, BENCINI, BOTTICI (*)

Non posto in votazione ()**

Il Senato,

premessi che:

L'uso terapeutico dei derivati della cannabis è stato autorizzato con decreto del presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza»;

il Ministero della salute con decreto ministeriale 11 febbraio 1997 recante «Modalità di importazione di specialità medicinali registrate all'estero» stabilisce all'articolo 2 che «Qualora il medico curante ritenga opportuno sottoporre un proprio paziente al trattamento terapeutico con un medicinale, regolarmente autorizzato in un Paese, estero ma non autorizzato all'immissione in commercio in Italia, è tenuto ad inviare al Ministero della sanità - Ufficio di sanità marittima, aerea, di confine e di dogana interna, nonché al corrispondente ufficio doganale, ove sono espletate le formalità di importazione [..]» la documentazione necessaria, indicata nel medesimo articolo, ai fini dell'importazione in Italia del medicinale medesimo;

L'articolo 5 del decreto ministeriale del 1997 stabilisce, inoltre, che l'onere della spesa per l'acquisto dei medicinali posti regolarmente in vendita in Paesi esteri ma non autorizzati all'immissione in commercio sul territorio nazionale, spediti su richiesta del medico curante, non deve essere imputato a fondi pubblici, tranne il caso in cui l'acquisto medesimo venga richiesto da una struttura ospedaliera per l'impiego in ambito ospedaliero. In quest'ultimo caso, fatti salvi i vincoli di bilancio e quelli eventualmente posti dalla normativa regionale, l'azienda ospedaliera potrà fare gravare la relativa spesa nel proprio bilancio al pari dei farmaci in commercio in Italia e degli altri beni necessari per lo svolgimento delle prestazioni di assistenza sanitaria;

con il decreto ministeriale 18 aprile 2007 sono stati inseriti nella Tabella II, sezione B, di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 due farmaci derivati dalla cannabis, il Delta-9tetraidrocannabinolo ed il Trans-delta-9-tetraidrocannabinolo (Dronabinol). Inoltre, nella stessa tabella, è stato inserito un farmaco cannabinoide di sintesi, il Nabilone; tale collocazione consente l'importazione di tali medicinali come per gli altri stupefacenti e psicotropi iscritti nella sezione B della tabella II, secondo le modalità di cui al già citato decreto ministeriale dell'11 febbraio 1997;

con decreto del Ministero della salute del 23 gennaio 2013 sono state aggiornate le tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del presidente della Repubblica n. 309/1990, con l'inserimento nella Tabella II, Sezione B, dei medicinali di origine vegetale a base di canna bis (sostanze e preparazioni vegetali, inclusi estratti e tinture);

nonostante dal punto di vista formale l'uso terapeutico dei derivati della cannabis sia autorizzato con decreto del presidente della Repubblica n. 309/1990, in Italia non esistono fonti

legali di approvvigionamento di tali sostanze. Nel nostro paese non si trovano in commercio farmaci registrati in base di cannabinoidi e non esistono produttori autorizzati, ma è consentita la prescrizione e l'importazione di un medicinale autorizzato in un altro paese, ma solo di recente con la Determinazione n. 387 del 9 aprile 2013, l'AIFA ha concesso l'Autorizzazione all'Immissione in Commercio al «Sativex», farmaco a base eli cannabinoidi, indicato come trattamento per alleviare i sintomi in pazienti adulti affetti da spasticità da moderata a grave dovuta alla sclerosi multipla (SM);

tenuto conto che:

l'efficacia della cannabis è riferita ad alcuni dei suoi principi attivi e in particolare al Thc (tetraidrocannabinolo) e al Cbd (cannabidiolo) che hanno dimostrato di avere effetti benefici sui malati in diversi ambiti. L'efficacia della cannabis è provata da dati clinici e sperimentali consolidati ed è usata nel trattamento di alcune patologie, per esempio per ridurre la nausea dovuta a chemioterapia o in malati di AIDS, per la cura del glaucoma, per l'epilessia, per i tumori, il diabete e l'artrite reumatoide;

in diverse regioni (Toscana, Veneto, Puglia, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche) sono state approvate alcune leggi, al fine di garantire per gli assistiti del Servizio sanitario regionale il diritto all'accesso ai farmaci cannabinoidi;

considerato che:

a seguito del referendum del 18 aprile - 19 aprile 1993 la volontà popolare si è espressa a favore dell'abrogazione del divieto dell'uso personale di sostanze stupefacenti e psicotrope introdotte dal comma 1 dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1999 (comma abrogato dall'articolo 1, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993, n. 171);

la normativa, in parte cambiata dai referendum abrogativi del 1993, che alleggerivano la posizione dei consumatori, è stata modificata di nuovo dal decreto legge 30 dicembre 2005 n 272, convertito dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49 (la cosiddetta legge Fini-Giovanardi) che ha apportato profonde modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Con le disposizioni introdotte è stato equiparato il trattamento sanzionatorio per le ipotesi illecite penalmente rilevanti, a prescindere dalla tipologia di stupefacente. Tali disposizioni non prevedono distinzioni tra droghe leggere e pesanti ed hanno inasprito le sanzioni relative non solo alla produzione e al traffico ma anche al consumo di sostanze stupefacenti;

in data 12 febbraio 2014, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale per violazione dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, che regola la procedura di conversione dei decreti-legge degli articoli 4-*bis* e 4-*vicies ter*. del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, come convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 21 febbraio 2006, n. 49, così rimuovendo le modifiche apportate con le, norme dichiarate illegittime agli articoli 73, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico in materia di stupefacenti),

impegna il Governo:

a regolamentare nel rispetto della normativa europea e delle convenzioni internazionali l'uso medico della canapa indiana e dei suoi derivati;

a semplificare le procedure sui mezzi di importazione dei farmaci contenenti derivati della cannabis e risolvere il problema dei costi eccessivi per la loro importazione al fine di consentire ai pazienti affetti da patologie gravi di accedere all'uso di tali farmaci indipendentemente dai loro livelli di reddito;

a stabilire, per i soggetti affetti da patologie croniche che devono essere sottoposti a un trattamento terapeutico lungo con un medicinale importato da un paese estero, procedure burocratiche semplificate per ottenere il rinnovo dello stesso medicinale;

a dare il via alla produzione nazionale di farmaci cannabinoidi (in modo da risolvere in maniera definitiva il problema delle spese di importazione) tramite gli enti pubblici sopra menzionati (Istituto chimico farmaceutico militare e CRA-CIN) o altri centri pubblici o attraverso la coltivazioni da parte di produttori controllati Ce certificati dall'AIFA), similmente a quanto avviene ad esempio in Canada;

a definire, in riferimento alla disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, un principio di individuazione e di graduazione del diverso livello di pericolosità dei comportamenti illeciti e, dunque, ad assicurare, conformemente alla giurisprudenza costituzionale, il ripristino, della distinzione del trattamento sanzionatorio tra droghe leggere e droghe pesanti, con una riduzione delle pene per le prime;

concentrare altresì l'azione di contrasto sulle sostanze e sulle condotte di maggiore pericolosità, stabilendo al contempo regole certe circa la produzione ed il consumo delle sostanze meno pericolose.

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Scibona, Cioffi, Montevercchi, Mussini, Serra, Manconi e Petraglia

(**) Accolto dal Governo come raccomandazione

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 3.

(Modifiche all'ordinamento penitenziario)

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 35 è così sostituito:

«Art. 35. (*Diritto di reclamo*). - I detenuti e gli internati possono rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa:

1) al direttore dell'istituto, al provveditore regionale, al capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e al Ministro della giustizia;

2) alle autorità giudiziarie e sanitarie in visita all'istituto;

3) al garante nazionale e ai garanti regionali o locali dei diritti dei detenuti;

4) al presidente della giunta regionale;

5) al magistrato di sorveglianza;

6) al Capo dello Stato»;

b) dopo l'articolo 35 è aggiunto il seguente:

«35-bis (*Reclamo giurisdizionale*). - 1. Il procedimento relativo al reclamo di cui all'articolo 69, comma 6, si svolge ai sensi degli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale. Salvi i casi di manifesta inammissibilità della richiesta a norma dell'articolo 666, comma 2, del codice di procedura penale, il magistrato di sorveglianza fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso anche all'amministrazione interessata, che ha diritto di comparire ovvero di trasmettere osservazioni e richieste.

2. Il reclamo di cui all'articolo 69, comma 6, lettera a) è proposto nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento.

3. In caso di accoglimento, il magistrato di sorveglianza, nelle ipotesi di cui all'articolo 69, comma 6, lettera a), dispone l'annullamento del provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare. Nelle ipotesi di cui all'articolo 69, comma 6, lettera b), accertate la sussistenza e l'attualità del pregiudizio, ordina all'amministrazione di porre rimedio entro il termine indicato dal giudice.

4. Avverso la decisione del magistrato di sorveglianza è ammesso reclamo al tribunale di sorveglianza nel termine di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito della decisione stessa.

4-bis. La decisione del tribunale di sorveglianza è ricorribile per cassazione per violazione di legge nel termine di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito della decisione stessa.

5. In caso di mancata esecuzione del provvedimento non più soggetto ad impugnazione, l'interessato o il suo difensore munito di procura speciale possono richiedere l'ottemperanza al magistrato di sorveglianza che ha emesso il provvedimento. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale.

6. Il magistrato di sorveglianza, se accoglie la richiesta:

a) ordina l'ottemperanza, indicando modalità e tempi di adempimento, tenuto conto del programma attuativo predisposto dall'amministrazione al fine di dare esecuzione al provvedimento, sempre che detto programma sia compatibile con il soddisfacimento del diritto;

b) dichiara nulli gli eventuali atti in violazione o elusione del provvedimento rimasto ineseguito;

d) nomina, ove occorra, un commissario *ad acta*.

7. Il magistrato di sorveglianza conosce di tutte le questioni relative all'esatta ottemperanza, ivi comprese quelle inerenti agli atti del commissario.

8. Avverso il provvedimento emesso in sede di ottemperanza è sempre ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge.»;

c) all'articolo 47, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:

«3-bis. L'affidamento in prova può, altresì, essere concesso al condannato che deve espiare una pena, anche residua, non superiore a quattro anni di detenzione, quando abbia serbato,

quantomeno nell'anno precedente alla presentazione della richiesta, trascorso in espiazione di pena, in esecuzione di una misura cautelare ovvero in libertà, un comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2.»;

d) all'articolo 47, il comma 4 è sostituito dal seguente comma:

«4. L'istanza di affidamento in prova al servizio sociale è proposta, dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo dell'esecuzione. Quando sussiste un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, l'istanza può essere proposta al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione. Il magistrato di sorveglianza, quando sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'ammissione all'affidamento in prova e al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e non vi sia pericolo di fuga, dispone la liberazione del condannato e l'applicazione provvisoria dell'affidamento in prova con ordinanza. L'ordinanza conserva efficacia fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, cui il magistrato trasmette immediatamente gli atti, che decide entro sessanta giorni.»;

e) all'articolo 47, comma 8, infine è aggiunto il seguente periodo: «Le deroghe temporanee alle prescrizioni sono autorizzate, nei casi di urgenza, dal direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna, che ne dà immediata comunicazione al magistrato di sorveglianza e ne riferisce nella relazione di cui al comma 10»;

f) all'articolo 47-ter, il comma 4-bis è abrogato;

g) l'articolo 51-bis è così sostituito:

«51-bis (Sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà). - 1. Quando, durante l'attuazione dell'affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare o della detenzione domiciliare speciale o del regime di semilibertà, sopravviene un titolo di esecuzione di altra pena detentiva, il pubblico ministero informa immediatamente il magistrato di sorveglianza, formulando contestualmente le proprie richieste. Il magistrato di sorveglianza, se rileva, tenuto conto del cumulo delle pene, che permangono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 47 o ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 47-ter o ai commi 1 e 2 dell'articolo 47-quinquies o ai primi tre commi dell'articolo 50, dispone con ordinanza la prosecuzione della misura in corso; in caso contrario, ne dispone la cessazione.

2. Avverso il provvedimento di cui al comma 1 è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 69-bis.»;

h) dopo l'articolo 58-quater è aggiunto il seguente articolo:

«58-quinquies (Particolari modalità di controllo nell'esecuzione della detenzione domiciliare). - 1. Nel disporre la detenzione domiciliare, il magistrato o il tribunale di sorveglianza possono prescrivere procedure di controllo anche mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, conformi alle caratteristiche funzionali e operative degli apparati di cui le Forze di polizia abbiano l'effettiva disponibilità. Allo stesso modo può provvedersi nel corso dell'esecuzione della misura. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale.».

i) all'articolo 69 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 5, le parole «nel corso del trattamento» sono soppresse;

2) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Provvede a norma dell'articolo 35-bis sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti:

a) le condizioni di esercizio del potere disciplinare, la costituzione e la competenza dell'organo disciplinare, la contestazione degli addebiti e la facoltà di discolpa; nei casi di cui all'articolo 39, comma 1, numeri 4 e 5, è valutato anche il merito dei provvedimenti adottati;

b) l'inosservanza da parte dell'amministrazione di disposizioni previste dalla presente legge e dal relativo regolamento, dalla quale derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti.».

1-bis. In attesa dell'espletamento dei concorsi pubblici finalizzati alla copertura dei posti vacanti nell'organico del ruolo dei dirigenti dell'esecuzione penale esterna, per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in deroga a quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, le funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna possono essere svolte dai funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario.

2. L'efficacia della disposizione contenuta nel comma 1, lettera h), capoverso 1, è differita al giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della legge di conversione del presente decreto.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

3.1

[BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.2

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Id. em. 3.1

Sopprimere l'articolo.

3.3

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Sopprimere il comma 1.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.4

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Id. em. 3.3

Sopprimere il comma 1.

3.4a

[D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «Alla legge 26 luglio 1975, n. 354 sono apportate le seguenti modificazioni» con le seguenti: «In relazione al trasferimento delle funzioni sanitarie dal Ministero della giustizia al Servizio Sanitario Nazionale, come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2008, e alla necessità di adeguare la normativa sanitaria a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, alla legge 26 luglio 1975, n. 354 sono apportate le seguenti modificazioni: ».

3.5

[AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.6

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Id. em. 3.5

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

3.7

[GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 35», nel primo comma, sopprimere il numero 1).

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.8

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Id. em. 3.7

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 35», nel primo comma, sopprimere il numero 1).

3.9

[BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 35», nel primo comma, sopprimere il numero 2).

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.10

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Id. em. 3.9

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 35», nel primo comma, sopprimere il numero 2).

3.11

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 35», nel primo comma, sopprimere il numero 3).

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.12

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Id. em. 3.11

Al comma 1, alla lettera a), capoverso «Art. 35», nel primo comma, sopprimere il numero 3).

3.13

[AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 35», nel primo comma, sopprimere il numero 4).

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.14

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Id. em. 3.13

Al comma 1, alla lettera a), capoverso «Art. 35», nel primo comma, sopprimere il numero 4).

3.15

[GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 35», nel primo comma, sopprimere il numero 5).

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.16

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Id. em. 3.15

Al comma 1, alla lettera a), capoverso «Art. 35», nel primo comma, sopprimere il numero 5).

3.17

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Respinto

Al comma 1, alla lettera a), capoverso «Art. 35», nel primo comma, sopprimere il numero 6).

3.18

[BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.19

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Id. em. 3.18

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

3.20

STEFANI, BITONCI

Respinto

Al comma 1, alla lettera b), capoverso "Art. 35-bis". sopprimere il comma 1.

3.21

STEFANI, BITONCI

Le parole da: «Al comma 1» a: «678 del codice di procedura penale"» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 35-bis", sostituire le parole: «si svolge ai sensi degli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale: con le seguenti: «si svolge ai sensi dell'articolo 14-ter e per quanto non espressamente previsto si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale».

Consequentemente, sostituire le parole: «Salvi i casi di manifesta inammissibilità della richiesta a norma dell'articolo 666, comma 2, del codice di procedura penale» con le seguenti: «Se la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi, il magistrato di sorveglianza, sentito il pubblico ministero, la dichiara inammissibile con decreto motivato, che è notificato entro cinque giorni all'interessato. Contro il decreto può essere proposto ricorso per cassazione. Diversamente».

3.22

STEFANI, BITONCI

Precluso

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 35-bis", sostituire le parole: «si svolge ai sensi degli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale» con le seguenti: «si svolge ai sensi dell'articolo 14-ter e per quanto un espressamente previsto si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale».

3.23

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, AIROLA, PUGLIA (*)

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 35-bis» il comma 2 è soppresso.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.24

STEFANI, BITONCI

Id. em. 3.23

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 35-bis» il comma 2 è soppresso.

3.25

BUCCARELLA, GIARRUSSO, AIROLA, CAPPELLETTI, PUGLIA (*)

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 35-bis», nel comma 2, le parole: «dieci giorni» sono sostituite con le seguenti: «venti giorni».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.26

AIROLA, CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, PUGLIA (*)

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 35-bis», il comma 3 è soppresso.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.27

STEFANI, BITONCI

Id. em. 3.26

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 35-bis», il comma 3 è soppresso.

3.28

GIARRUSSO, AIROLA, CAPPELLETTI, BUCCARELLA, PUGLIA (*)

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 35-bis», il comma 4 è soppresso.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.29

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Id. em. 3.28

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 35-bis», il comma 4 è soppresso.

3.30

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 35-bis», nel comma 4, le parole: «quindici giorni» sono sostituite con le seguenti: «venti giorni».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.31

[BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 35-bis», il comma 5 è soppresso.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.32

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Id. em. 3.31

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 35-bis», il comma 5 è soppresso.

3.33

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, alla lettera b), capoverso «Art. 35-bis», il comma 6 è soppresso.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.34

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Id. em. 3.33

Al comma 1, alla lettera b), capoverso «Art. 35-bis», il comma 6 è soppresso.

3.35

[AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 35-bis» nel comma 6, la lettera a) è soppressa.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.36

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Id. em. 3.35

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 35-bis» nel comma 6, la lettera a) è soppressa.

3.37

[GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 35-bis», nel comma 6, la lettera b) è soppressa.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.38

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Id. em. 3.37

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 35-bis», nel comma 6, la lettera b) è soppressa.

3.39

[BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 35-bis» nel comma 6, lettera b), sopprimere la parola: «eventuali».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.40

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Ritirato

Al comma 1, alla lettera b), capoverso «Art. 35-bis», nel comma 6, la lettera c) è soppressa.

3.41

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Respinto

Al comma 1, alla lettera b), capoverso «Art. 35-bis», nel comma 6, la lettera d) è soppressa.

3.42

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 35-bis», il comma 7 è soppresso.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.43

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Id. em. 3.42

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 35-bis», il comma 7 è soppresso.

3.44

[AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 35-bis», nel comma 7, le parole: «conosce di tutte» sono sostituite con le seguenti: «deve conoscere tutte».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.45

[GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 35-bis», il comma 8 è soppresso.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.46

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Id. em. 3.45

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 35-bis», il comma 8 è soppresso.

3.47

[GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 35-bis», dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

«8-bis. Le disposizioni di cui alla presente lettera b) hanno efficacia a decorrere dal 1° giugno 2014».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.48

[BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.49

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Id. em. 3.48

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

3.50

[BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all'articolo 47, comma 1 della legge sull'ordinamento penitenziario sostituire le parole: "non supera tre anni" con le parole: "non supera quattro anni"».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.51

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Le parole da: «Al comma 1» a: «tre anni e» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera c), capoverso "Art. 47", le parole: «quattro anni» sono sostituite con le seguenti: «tre anni e un mese».

3.52

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 1, lettera c), capoverso "Art. 47", le parole: «quattro anni» sono sostituite con le seguenti: «tre anni e due mesi».

3.53

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 1, lettera c), capoverso "Art. 47", le parole: «quattro anni» sono sostituite con le seguenti: «tre anni e tre mesi».

3.54

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 1, lettera c), capoverso "Art. 47", le parole: «quattro anni» sono sostituite con le seguenti: «tre anni e quattro mesi».

3.55

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 1, lettera c), capoverso "Art. 47", le parole: «quattro anni» sono sostituite con le seguenti: «tre anni e cinque mesi».

3.56

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 1, lettera c), capoverso "Art. 47", le parole: «quattro anni» sono sostituite con le seguenti: «tre anni e sei mesi».

3.57

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 1, lettera c), capoverso "Art. 47", le parole: «quattro anni» sono sostituite con le seguenti: «tre anni e sette mesi».

3.58

[STEFANI, BITONCI](#)

Precluso

Al comma 1, lettera c), capoverso "Art. 47", le parole: «quattro anni» sono sostituite con le seguenti: «tre anni e otto mesi».

3.59

[STEFANI, BITONCI](#)

Precluso

Al comma 1, lettera c), capoverso "Art. 47", le parole: «quattro anni» sono sostituite con le seguenti: «tre anni e nove mesi».

3.60

[STEFANI, BITONCI](#)

Precluso

Al comma 1, lettera c), capoverso "Art. 47", le parole: «quattro anni» sono sostituite con le seguenti: «tre anni e dieci mesi».

3.61

[STEFANI, BITONCI](#)

Precluso

Al comma 1, lettera c), capoverso "Art. 47", le parole: «quattro anni» sono sostituite con le seguenti: «tre anni e undici mesi».

3.62

[STEFANI, BITONCI](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), capoverso "Art. 47", sopprimere le parole: «quantomeno nell'anno precedente alla presentazione della richiesta».

3.63

[STEFANI, BITONCI](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), capoverso "Art. 47", sostituire le parole: «quantomeno nell'anno precedente alla presentazione della richiesta» con la seguente: «sempre».

3.64

[CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, AIROLA, PUGLIA \(*\)](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.65

[STEFANI, BITONCI](#)

Id. em. 3.64

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

3.67

[AIROLA, CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, PUGLIA \(*\)](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.68

[STEFANI, BITONCI](#)

Id. em. 3.67

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

3.69

[STEFANI, BITONCI](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

3.70

GIARRUSSO, AIROLA, CAPPELLETTI, BUCCARELLA, PUGLIA (*)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.71

STEFANI, BITONCI

Id. em. 3.70

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

3.72

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, AIROLA, PUGLIA (*)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.73

STEFANI, BITONCI

Id. em. 3.72

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

3.74

AIROLA, CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, PUGLIA (*)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.75

STEFANI, BITONCI

Id. em. 3.74

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

3.76

GIARRUSSO, AIROLA, CAPPELLETTI, BUCCARELLA, PUGLIA (*)

Respinto

Al comma 1, lettera i), il numero 2) è soppresso.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.77

BUCCARELLA, GIARRUSSO, AIROLA, CAPPELLETTI, PUGLIA (*)

Respinto

Al comma 1, lettera i), numero 2), capoverso «6», la lettera a) è soppressa.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.78

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, AIROLA, PUGLIA (*)

Respinto

Al comma 1, lettera i), numero 2), capoverso «6», la lettera b) è soppressa.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.79

GIARRUSSO, AIROLA, CAPPELLETTI, BUCCARELLA, PUGLIA (*)

Respinto

Sopprimere il comma 2.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.80

STEFANI, BITONCI

Id. em. 3.79

Sopprimere il comma 2.

3.81

STEFANI, BITONCI

Le parole da: «Al comma 2» a: «le seguenti:» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo a quello della» con le seguenti: «sessanta giorni successivi alla».

3.82

STEFANI, BITONCI

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo a quello della» con le seguenti: «quarantacinque giorni successivi alla».

3.83

STEFANI, BITONCI

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo a quello della» con le seguenti: «quaranta giorni successivi alla».

3.84

STEFANI, BITONCI

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo a quello della» con le seguenti: «trenta giorni successivi alla».

3.85

STEFANI, BITONCI

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo a quello della» con le seguenti: «venticinque giorni successivi alla».

3.86

STEFANI, BITONCI

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo a quello della» con le seguenti: «venti giorni successivi alla».

3.87

STEFANI, BITONCI

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo a quello della» con le seguenti: «diciannove giorni».

3.89

STEFANI, BITONCI

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo a quello della» con le seguenti: «diciannove giorni successivi alla».

3.90

STEFANI, BITONCI

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo a quello della», con le seguenti: «diciotto giorni successivi alla».

3.91

STEFANI, BITONCI

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo a quello della», con le seguenti: «diciassette giorni successivi alla».

3.92

[STEFANI, BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo a quello della», con le seguenti: «sedici giorni successivi alla».

3.93

[STEFANI, BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo a quello della», con le seguenti: «quindici giorni successivi alla».

3.94

[STEFANI, BITONCI](#)

Le parole da: «Al comma 2» a: «le seguenti:» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo», con le seguenti: «al decimo giorno successivo».

3.95

[STEFANI, BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo», con le seguenti: «al nono giorno successivo».

3.96

[STEFANI, BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo», con le seguenti: «all'ottavo giorno successivo».

3.97

[STEFANI, BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo», con le seguenti: «al settimo giorno successivo».

3.98

[STEFANI, BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo», con le seguenti: «al sesto giorno successivo».

3.99

[STEFANI, BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo», con le seguenti: «al quinto giorno successivo».

3.100

[STEFANI, BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo», con le seguenti: «al quarto giorno successivo».

3.101

[STEFANI, BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo», con le seguenti: «al terzo giorno successivo».

3.102

STEFANI, BITONCI

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «al giorno successivo», con le seguenti: «al secondo giorno successivo».

G3.200

PADUA, LUMIA

V. testo 2

Il Senato,

premessi che:

il 1° febbraio 2013, nell'ambito della riorganizzazione dell'Ordinamento Penitenziario, il Ministro della giustizia ha decretato la soppressione delle Case Circondariali di Mistretta, Modica e Nicosia, motivando la decisione sulla base di criteri di carattere economico e gestionali. Tali criteri che hanno comportato la soppressione del Tribunale di Modica e la conseguente soppressione del carcere non tengono, tuttavia, conto di numerosi fattori;

in particolare, la motivazione principale della soppressione del carcere di Modica, casi come quelli di Nicosia e Mistretta, risiederebbe nel fatto che il loro mantenimento comporterebbe oneri eccessivi per l'Erario, in rapporto alle loro piccole dimensioni in quanto ubicati in monumentali strutture conventuali riconvertite che non permettono di ospitare un numero superiore rispettivamente ai 45, 35 e 16 detenuti;

il decreto in oggetto esplicita che questa decisione è stata presa in funzione dell'apertura di nuovi padiglioni detentivi a Palermo ad Agrigento ed alla ristrutturazione della casa circondariale di Ragusa, dove, però, i posti non sono ancora totalmente a disposizione per accogliere i detenuti e che comunque comportano costi elevati di gestione;

considerato che:

proprio in un'ottica di razionalizzazione delle spese e del numero di detenuti nelle carceri, in un Paese in cui si lamenta la carenza di strutture carcerarie e il sovraffollamento è causa prima di suicidi, tale determinazione rischia di aggravare la situazione delle case circondariali di più ampia capienza soprattutto in considerazione del fatto che le strutture che dovranno accogliere i detenuti non appaiono, in particolare quella di Ragusa, ancora adeguatamente ristrutturate e riorganizzate;

in particolare, la casa circondariale di Modica che, allo stato, può avere una capienza regolamentare di 45 detenuti ed una capienza tollerabile di 59 detenuti, è divenuta - a detta degli stessi detenuti nel tempo una «casa famiglia» in cui il detenuto è seguito nel processo di riabilitazione e di reinserimento nella società;

secondo quanto affermato dai detenuti del carcere di Modica - e riportato in una nota da loro consegnatami nel corso di una mia visita nell'istituto detentivo - la direzione e gli operatori si spendono per favorire l'impiego di quanti vi sono reclusi attraverso l'esecuzione di lavori all'interno della struttura stessa. In particolare, nella nota i detenuti affermano: «non siamo numeri ma persone. La maggior parte di noi qui presenti proveniamo dalla stessa città (Modica) o da quelle vicine, per cui un nostro trasferimento creerebbe seri problemi alle famiglie, soprattutto ai familiari anziani e ai bambini per effettuare i colloqui settimanali, importanti per coltivare gli affetti. In questa struttura - continua l'appello dei detenuti di Modica - le persone che hanno difficoltà economiche, in particolare gli extracomunitari o chi non ha famiglia, vengono aiutate dai volontari e dal cappellano che pensano a fornire loro il vestiario, spesso anche qualche soldo per chiamare le famiglie lontane e tutto ciò che serve loro per l'igiene (cosa a cui invece dovrebbe provvedere lo Stato)»;

rilevato che:

nell'istituto di Modica, sono presenti i corsi di scuola elementare e media, due corsi individuali di ragioneria, due corsi di formazione professionale per artigianato artistico, due per addetto alle attività ludico-sportive, un corso per operatori della produzione agro-alimentare. A queste attività, si aggiunge il lavoro intramurario che prevede l'occupazione di 11 detenuti in mansioni di inserviente, cuoco, muratore, manovale;

la struttura, tra l'altro, consta di una sala polivalente e di un'aula multimediale realizzata nell'ambito del progetto Opensun con computer riciclati. Conta, altresì, la sala attesa familiari arredata anche con giochi per bambini;

gli stessi detenuti, inoltre, riferiscono che nella casa circondariale funziona tutto e che la direzione, da qualche anno, ha trasformato la struttura in un edificio dignitoso, in cui ogni stanza è arredata con bagno dignitoso, i riscaldamenti sono funzionanti ed anche il presidio sanitario interno è efficiente;

è inoltre in via di perfezionamento un progetto socio-culturale ideato dalla Sovrintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Ragusa, che prevede l'impiego di detenuti, in mansioni di

Cicerone e di manutentori nella chiesa ed il Chiostro di S. Maria del Gesù, annessi all'Istituto, cosa che consentirebbe di rendere fruibile l'opera ai visitatori;

qualora i detenuti venissero trasferiti, sicuramente si troverebbero in situazioni di sovraffollamento e quasi certamente non ritroverebbero le condizioni familiari e di rispetto di cui godono attualmente. Inoltre per molti di loro, sarebbe impossibile godere della visita dei familiari a causa della lontananza dai luoghi di residenza;

considerato; infine che:

il carcere di Modica, dal punto di vista strutturale e di rapporto tra detenuti, volontari, personale carcerario, si fonda sul pieno rispetto dell'art. 27 della Costituzione che prevede che l'esecuzione della pena debba tendere alla rieducazione del condannato,

impegna il Governo a l'evocare il decreto di soppressione della casa circondariale in oggetto, una volta accertate le reali condizioni economiche e di vita presenti nella struttura carceraria di Modica, considerando che le condizioni detentive dignitose e rispettose dell'uomo, garantite nel carcere di Modica e le opportunità offerte per la rieducazione e l'integrazione nella società civile debbano prevalere sui principi di mera economicità e su operazioni di taglio lineare ed indiscriminato anche di realtà che, invece, costituiscono esempi di eccellenza anche sul piano finanziario e gestionale.

G3.200 (testo 2)

PADUA, LUMIA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

il 1° febbraio 2013, nell'ambito della riorganizzazione dell'Ordinamento Penitenziario, il Ministro della giustizia ha decretato la soppressione delle Case Circondariali di Mistretta, Modica e Nicosia, motivando la decisione sulla base di criteri di carattere economico e gestionali. Tali criteri che hanno comportato la soppressione del Tribunale di Modica e la conseguente soppressione del carcere non tengono, tuttavia, conto di numerosi fattori;

in particolare, la motivazione principale della soppressione del carcere di Modica, casi come quelli di Nicosia e Mistretta, risiederebbe nel fatto che il loro mantenimento comporterebbe oneri eccessivi per l'Erario, in rapporto alle loro piccole dimensioni in quanto ubicati in monumentali strutture conventuali riconvertite che non permettono di ospitare un numero superiore rispettivamente ai 45, 35 e 16 detenuti;

il decreto in oggetto esplicita che questa decisione è stata presa in funzione dell'apertura di nuovi padiglioni detentivi a Palermo ad Agrigento ed alla ristrutturazione della casa circondariale di Ragusa, dove, però, i posti non sono ancora totalmente a disposizione per accogliere i detenuti e che comunque comportano costi elevati di gestione;

considerato che:

proprio in un'ottica di razionalizzazione delle spese e del numero di detenuti nelle carceri, in un Paese in cui si lamenta la carenza di strutture carcerarie e il sovraffollamento è causa prima di suicidi, tale determinazione rischia di aggravare la situazione delle case circondariali di più ampia capienza soprattutto in considerazione del fatto che le strutture che dovranno accogliere i detenuti non appaiono, in particolare quella di Ragusa, ancora adeguatamente ristrutturate e riorganizzate;

in particolare, la casa circondariale di Modica che, allo stato, può avere una capienza regolamentare di 45 detenuti ed una capienza tollerabile di 59 detenuti, è divenuta - a detta degli stessi detenuti nel tempo una «casa famiglia» in cui il detenuto è seguito nel processo di riabilitazione e di reinserimento nella società;

secondo quanto affermato dai detenuti del carcere di Modica - e riportato in una nota da loro consegnatami nel corso di una mia visita nell'istituto detentivo - la direzione e gli operatori si spendono per favorire l'impiego di quanti vi sono reclusi attraverso l'esecuzione di lavori all'interno della struttura stessa. In particolare, nella nota i detenuti affermano: «non siamo numeri ma persone. La maggior parte di noi qui presenti proveniamo dalla stessa città (Modica) o da quelle vicine, per cui un nostro trasferimento creerebbe seri problemi alle famiglie, soprattutto ai familiari anziani e ai bambini per effettuare i colloqui settimanali, importanti per coltivare gli affetti. In questa struttura - continua l'appello dei detenuti di Modica - le persone che hanno difficoltà economiche, in particolare gli extracomunitari o chi non ha famiglia, vengono aiutate dai volontari e dal cappellano che pensano a fornire loro il vestiario, spesso anche qualche soldo per chiamare le famiglie lontane e tutto ciò che serve loro per l'igiene (cosa a cui invece dovrebbe provvedere lo Stato)»;

rilevato che:

nell'istituto di Modica, sono presenti i corsi di scuola elementare e media, due corsi individuali di ragioneria, due corsi di formazione professionale per artigianato artistico, due per

addeito alle attività ludico-sportive, un corso per operatori della produzione agro-alimentare. A queste attività, si aggiunge il lavoro intramurario che prevede l'occupazione di 11 detenuti in mansioni di inserviente, cuoco, muratore, manovale;

la struttura, tra l'altro, consta di una sala polivalente e di un'aula multimediale realizzata nell'ambito del progetto Opensun con computer riciclati. Conta, altresì, la sala attesa familiari arredata anche con giochi per bambini;

gli stessi detenuti, inoltre, riferiscono che nella casa circondariale funziona tutto e che la direzione, da qualche anno, ha trasformato la struttura in un edificio dignitoso, in cui ogni stanza è arredata con bagno dignitoso, i riscaldamenti sono funzionanti ed anche il presidio sanitario interno è efficiente;

è inoltre in via di perfezionamento un progetto socio-culturale ideato dalla Sovrintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Ragusa, che prevede l'impiego di detenuti, in mansione di Cicerone e di manutentori nella chiesa ed il Chiostro di S. Maria del Gesù, annessi all'Istituto, cosa che consentirebbe di rendere fruibile l'opera ai visitatori;

qualora i detenuti venissero trasferiti, sicuramente si troverebbero in situazioni di sovraffollamento e quasi certamente non ritroverebbero le condizioni familiari e di rispetto di cui godono attualmente. Inoltre per molti di loro, sarebbe impossibile godere della visita dei familiari a causa della lontananza dai luoghi di residenza;

considerato; infine che:

il carcere di Modica, dal punto di vista strutturale e di rapporto tra detenuti, volontari, personale carcerario, si fonda sul pieno rispetto dell'art. 27 della Costituzione che prevede che l'esecuzione della pena debba tendere alla rieducazione del condannato,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di revocare il decreto di soppressione della casa circondariale in oggetto, una volta accertate le reali condizioni economiche e di vita presenti nella struttura carceraria di Modica, considerando che le condizioni detentive dignitose e rispettose dell'uomo, garantite nel carcere di Modica e le opportunità offerte per la rieducazione e l'integrazione nella società civile debbano prevalere sui principi di mera economicità e su operazioni di taglio lineare ed indiscriminato anche di realtà che, invece, costituiscono esempi di eccellenza anche sul piano finanziario e gestionale.

(*) Accolto dal Governo

G3.201

CIRINNA', CASSON, LUMIA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessi che:

al 31 dicembre 2012 erano 41 i bambini con meno di 3 anni costretti in istituti penitenziari con la mamma e l'intero sistema conta 17 asili nido, di cui tre non funzionanti e uno in allestimento;

il carcere, anche nelle situazioni migliori, è un luogo incompatibile con le esigenze di socializzazione e di corretto sviluppo psicofisico dei bambini, costretti di fatto anch'essi ai tempi e ai modi della vita detentiva, per i quali è dunque necessario individuare sistemi alternativi, al fine di garantire ad essi un corretto rapporto con la madre detenuta;

con l'approvazione della legge 21 aprile 2011, n. 62, si inteso valorizzare il rapporto tra detenute madri e figli minori. Nel corso dell'esame parlamentare del provvedimento il dibattito si è concentrato sulla acclarata necessità di conciliare, da un lato, l'esigenza, di limitare la presenza nelle carceri di bambini in tenera età, dall'altro, di garantire la sicurezza dei cittadini anche nei confronti delle madri di figli minori, le quali abbiano commesso delitti;

il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha affrontato il problema dei bambini in carcere avviando a Milano la sperimentazione di un tipo di istituto a custodia attenuata per madri (I.C.A.M). Tale modello è stato realizzato in una sede esterna agli istituti penitenziari, dotata di sistemi di sicurezza non riconoscibili dai bambini.

la legge 21 aprile 2011, n. 62, ha previsto inoltre l'istituzione di case famiglia protette, destinate a ospitare, al di fuori del circuito penitenziario, le madri prive dei requisiti alloggiativi ordinariamente previsti per gli arresti o per la detenzione domiciliare;

ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della citata legge n. 62 del 2011, il 8 marzo 2013 il Ministro della giustizia ha emanato il decreto che regola le caratteristiche tipo logiche delle case famiglia protette;

in base al citato decreto, tali strutture devono tendere ad agevolare il ripristino della rete di rapporti familiari in funzione dell'equilibrato sviluppo del minore e devono essere collocate in

località dove sia possibile l'accesso ai servizi territoriali, socio-sanitari ed ospedalieri, in modo che possano fruire di una rete integrata a sostegno sia del minore sia dei genitori;

il decreto prevede inoltre che le strutture abbiano caratteristiche tali da consentire agli ospiti una vita quotidiana ispirata a modelli familiari, tenuto conto del prevalente interesse del minore, e che debbano ospitare, in relazione agli spazi disponibili, non oltre 6 nuclei di genitori con relativa prole;

ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge n. 62 del 2011, le disposizioni relative agli arresti domiciliari presso le case famiglia protette si applicano: «comunque a decorrere dal 1° gennaio 2014», ma ad oggi non è stata ancora resa operativa alcuna casa famiglia protetta,

impegna il Governo:

ad eliminare tutti gli ostacoli che ancora non permettono alle madri con i loro piccoli di età compresa tra zero a sei anni di scontare, come previsto dalla legge, la pena detentiva in un luogo diverso dal carcere;

ad istituire in tempi brevi le case famiglia protette, al di fuori delle strutture penitenziarie, da considerarsi una forma detentiva privilegiata nel caso delle detenute madri, anche utilizzando una parte delle ingenti risorse nella disponibilità del Ministero della Giustizia attualmente destinate agli ICAM.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 4.

(Liberazione anticipata speciale)

1. Ad esclusione dei condannati per taluno dei delitti previsti dall'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la detrazione di pena concessa con la liberazione anticipata prevista dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 è pari a settantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata.

2. Ai condannati che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abbiano già usufruito della liberazione anticipata, è riconosciuta per ogni singolo semestre la maggiore detrazione di trenta giorni, sempre che nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio abbiano continuato a dare prova di partecipazione all'opera di rieducazione.

3. La detrazione prevista dal comma precedente si applica anche ai semestri di pena in corso di espiazione alla data dell'1° gennaio 2010.

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai condannati ammessi all'affidamento in prova e alla detenzione domiciliare, relativamente ai periodi trascorsi, in tutto o in parte, in esecuzione di tali misure alternative, né ai condannati che siano stati ammessi all'esecuzione della pena presso il domicilio o che si trovino agli arresti domiciliari ai sensi dell'articolo 656, comma 10, del codice di procedura penale.

EMENDAMENTI

4.1

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

4.2

[AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [PUGLIA](#) (*)

Id. em. 4.1

Sopprimere l'articolo.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.3

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Id. em. 4.1

Sopprimere l'articolo.

4.200

[DI MAGGIO](#)

Respinto

Sopprimere il comma 1.

4.4

[GIARRUSSO, AIROLA, CAPPELLETTI, BUCCARELLA, PUGLIA](#) (*)

Ritirato

Sopprimere il comma 1.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.5

[STEFANI, BITONCI](#)

Id. em. 4.200

Sopprimere il comma 1.

4.6

[CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA](#)

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la detrazione di pena concessa con la liberazione anticipata prevista dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aumentata di quindici giorni per o singolo semestre di pena scontata a condizione che sia stata già espiata metà della pena».

4.7

[DE CRISTOFARO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVELLINI, STEFANO, URAS](#)

Respinto

Al comma 1 sopprimere le parole da: «Ad esclusione» fino a: «successive modificazioni».

4.8

[BUCCARELLA, GIARRUSSO, AIROLA, CAPPELLETTI, PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, le parole: «dei condannati per» sono sostituite dalle seguenti: «di coloro il cui titolo esecutivo comprenda».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.201

[PALMA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni,» inserire le seguenti: «nonché dei condannati per il delitto di cui all'articolo 416-ter del codice penale».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori dei Gruppi M5S e LN-*Aut*

4.9

[CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, AIROLA, PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «n. 354, e successive modificazioni,» inserire le seguenti: «nonché ad esclusione dei condannati per corruzione, concussione e corruzione in giudiziari».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.10

[STEFANI, BITONCI](#)

Le parole da: «Al comma 1» a: «le seguenti:» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «un mese».

4.11

[STEFANI, BITONCI](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «due mesi».

4.12

[STEFANI, BITONCI](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «tre mesi».

4.13

[STEFANI, BITONCI](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «quattro mesi».

4.14

[STEFANI, BITONCI](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «cinque mesi».

4.15

[STEFANI, BITONCI](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «sei mesi».

4.16

[STEFANI, BITONCI](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti «sette mesi».

4.17

[STEFANI, BITONCI](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «otto mesi».

4.18

[STEFANI, BITONCI](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «nove mesi».

4.19

[STEFANI, BITONCI](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «dieci mesi».

4.20

[STEFANI, BITONCI](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «undici mesi».

4.21

[STEFANI, BITONCI](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «dodici mesi».

4.22

[STEFANI, BITONCI](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «tredici mesi».

4.23

[STEFANI, BITONCI](#)

Precluso

Al comma I, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «quattordici mesi».

4.24

[STEFANI, BITONCI](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «quindici mesi».

4.25

STEFANI, BITONCI

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «sedici mesi».

4.26

STEFANI, BITONCI

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «diciassette mesi».

4.27

STEFANI, BITONCI

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «diciotto mesi».

4.28

AIROLA, CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, PUGLIA (*)

Le parole da: «Al comma 1» a: «settantacinque" con la seguente:» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sostituire la parola: «settantacinque» con la seguente: «cinquanta».

Consequentemente al medesimo comma, aggiungere il seguente periodo: «La detrazione di pena non ha luogo, se si tratta di recidivi, nei casi previsti dal comma 4 dell'articolo 99, o di delinquenti abituali, professionali o per tendenza».

Al comma 2, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «quindici».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.29

DE PIN

Precluso

Al comma 1, sostituire la parola: «settantacinque» con la seguente: «cinquanta».

Consequentemente, al medesimo comma, aggiungere il seguente periodo: «la decurtazione di pena non ha luogo, se si tratta di pregiudicati, delinquenti abituali, professionali o comunque recidivi».

4.30

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA

Precluso

Al comma 1, sostituire la parola: «settantacinque» con la seguente: «sessanta».

4.31

GIARRUSSO, AIROLA, CAPPELLETTI, BUCCARELLA, PUGLIA (*)

Respinto

Al comma 1, dopo la parola: «scontata», aggiungere, in fine, le seguenti: «, a condizione che sia stata scontata almeno un terzo della pena».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.32

BUCCARELLA, GIARRUSSO, AIROLA, CAPPELLETTI, PUGLIA (*)

Respinto

Al comma 1, dopo la parola scontata, aggiungere, in fine, le seguenti: «, laddove sia stata scontata almeno metà della pena».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.33

BUCCARELLA, GIARRUSSO, AIROLA, CAPPELLETTI, PUGLIA (*)

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono esclusi dal beneficio i condannati per reati i reati di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile nonché per i reati di cui al titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.34

[AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il presente periodo: «La disposizione di cui al presente comma non si applica, altresì, ai condannati per reati in materia fiscale e tributaria».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.35

[GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. La maggior detrazione di cui al presente articolo non si applica, inoltre, ai condannati per delitti contro la pubblica amministrazione e contro l'amministrazione della giustizia.».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.36

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Sopprimere il comma 2.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.37

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Id. em. 4.36

Sopprimere il comma 2.

4.38

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° novembre 2013».

Conseguentemente sopprimere il comma 3.

4.39

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Le parole da: «Al comma 2» a: «le seguenti:» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, le parole: «1° gennaio 2010» sono sostituite con le seguenti: «1° novembre 2013».

4.40

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» sono sostituite con le seguenti: «1° ottobre 2013».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.41

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° ottobre 2013».

4.42

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° settembre 2013».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.43

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, le parole: «1° gennaio 2010» sono sostituite con le seguenti: «1° settembre 2013».

4.44

[STEFANI, BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° agosto 2013».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.45

[STEFANI, BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° agosto 2013».

4.46

[STEFANI, BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° luglio 2013».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.47

[STEFANI, BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° luglio 2013».

4.48

[STEFANI, BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° giugno 2013».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.49

[STEFANI, BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° giugno 2013».

4.50

[STEFANI, BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° maggio 2013».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.51

[STEFANI, BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° maggio 2013».

4.52

[STEFANI, BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° aprile 2013».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.53

[STEFANI, BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° aprile 2013».

4.54

[STEFANI, BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° marzo 2013».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.55**STEFANI, BITONCI****Precluso**

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° marzo 2013».

4.56**STEFANI, BITONCI****Precluso**

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° febbraio 2013».
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.58**STEFANI, BITONCI****Precluso**

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° febbraio 2013».

4.59**STEFANI, BITONCI****Precluso**

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° gennaio 2013».
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.57**DE PIN****Precluso**

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° gennaio 2013».

4.60**STEFANI, BITONCI****Precluso**

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° gennaio 2013».

4.61**STEFANI, BITONCI****Precluso**

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° dicembre 2012».
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.62**STEFANI, BITONCI****Precluso**

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° dicembre 2012».

4.63**STEFANI, BITONCI****Precluso**

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° novembre 2012».
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.64**STEFANI, BITONCI****Precluso**

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° novembre 2012».

4.65**STEFANI, BITONCI****Precluso**

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° ottobre 2012».
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.66**STEFANI, BITONCI****Precluso**

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° ottobre 2012».

4.67

STEFANI, BITONCI

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° settembre 2012».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.68

STEFANI, BITONCI

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° settembre 2012».

4.69

STEFANI, BITONCI

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° agosto 2012».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.70

STEFANI, BITONCI

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° agosto 2012».

4.71

STEFANI, BITONCI

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° luglio 2012».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.72

STEFANI, BITONCI

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° luglio 2012».

4.73

STEFANI, BITONCI

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° giugno 2012».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.74

STEFANI, BITONCI

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° giugno 2012».

4.75

STEFANI, BITONCI

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° maggio 2012».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.76

STEFANI, BITONCI

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° maggio 2012».

4.77

STEFANI, BITONCI

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° aprile 2012».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.78

STEFANI, BITONCI

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° aprile 2012».

4.79

STEFANI, BITONCI

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° marzo 2012».
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.80

STEFANI, BITONCI

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° marzo 2012».

4.81

STEFANI, BITONCI

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° febbraio 2012».
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.82

STEFANI, BITONCI

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° febbraio 2012».

4.83

STEFANI, BITONCI

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° gennaio 2012».
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.84

STEFANI, BITONCI

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° gennaio 2012».

4.85

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, AIROLA, PUGLIA (*)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° gennaio 2012».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.86

STEFANI, BITONCI

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° dicembre 2011».
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.87

STEFANI, BITONCI

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° dicembre 2011».

4.88

STEFANI, BITONCI

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° novembre 2011».
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.89

STEFANI, BITONCI

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° novembre 2011».

4.90

STEFANI, BITONCI

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° ottobre 2011».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.91

STEFANI, BITONCI

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° ottobre 2011».

4.92

STEFANI, BITONCI

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° settembre 2011».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.93

STEFANI, BITONCI

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° settembre 2011».

4.94

STEFANI, BITONCI

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° agosto 2011».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.95

STEFANI, BITONCI

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° agosto 2011».

4.96

STEFANI, BITONCI

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° luglio 2011».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.97

STEFANI, BITONCI

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° luglio 2011».

4.98

STEFANI, BITONCI

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° giugno 2011».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.99

STEFANI, BITONCI

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° giugno 2011».

4.100

STEFANI, BITONCI

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° maggio 2011».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.101

STEFANI, BITONCI

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° maggio 2011».

4.102

STEFANI, BITONCI

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° aprile 2011».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.103

STEFANI, BITONCI

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° aprile 2011».

4.104

STEFANI, BITONCI

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° marzo 2011».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.105

STEFANI, BITONCI

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° marzo 2011».

4.106

STEFANI, BITONCI

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° febbraio 2011».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.107

STEFANI, BITONCI

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° febbraio 2011».

4.108

STEFANI, BITONCI

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° gennaio 2011».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.109

STEFANI, BITONCI

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° gennaio 2011».

4.110

STEFANI, BITONCI

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° dicembre 2010».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.111

STEFANI, BITONCI

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° dicembre 2010».

4.112

[STEFANI, BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° novembre 2010».
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.113

[STEFANI, BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° novembre 2010».

4.114

[STEFANI, BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° ottobre 2010».
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.115

[STEFANI, BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° ottobre 2010».

4.116

[STEFANI, BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° settembre 2010».
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.117

[STEFANI, BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° settembre 2010».

4.118

[STEFANI, BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° agosto 2010».
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.119

[STEFANI, BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° agosto 2010».

4.120

[STEFANI, BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° luglio 2010».
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.121

[STEFANI, BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° luglio 2010».

4.122

[STEFANI, BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° giugno 2010».
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.123

[STEFANI, BITONCI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° giugno 2010».

4.124

STEFANI, BITONCI

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° maggio 2010».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.125

STEFANI, BITONCI

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° maggio 2010».

4.126

STEFANI, BITONCI

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° aprile 2010».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.127

STEFANI, BITONCI

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° aprile 2010».

4.128

STEFANI, BITONCI

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° marzo 2010».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.129

STEFANI, BITONCI

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° marzo 2010».

4.130

STEFANI, BITONCI

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° febbraio 2010».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.131

STEFANI, BITONCI

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° febbraio 2010».

4.132

DE PIN

Respinto

Al comma 2, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «cinque».

4.133

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA

Respinto

Al comma 2, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «quindici».

4.134

GIARRUSSO, AIROLA, CAPPELLETTI, BUCCARELLA, PUGLIA (*)

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La maggiore detrazione non si applica ai condannati per reati contro la pubblica amministrazione della giustizia, reati fiscali e tributari, per i delitti previsti dall'articolo 270, 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quinquies, 270-sexies, 600-bis, 609-bis e 575 del codice, per reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.135

[BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Sopprimere il comma 3.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.137

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Respinto

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«Ai condannati per taluno dei delitti previsti per taluno dei delitti previsti dall'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1915, n. 354 la liberazione anticipata non è concessa».

4.138

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#)

Respinto

Sopprimere il comma 5.

4.139

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [PUGLIA](#) (*)

Id. em. 4.138

Sopprimere il comma 5.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.140

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Id. em. 4.138

Sopprimere il comma 5.

4.141

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Id. em. 4.138

Sopprimere il comma 5.

4.142

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#)

Respinto

Al comma 5 sopprimere le parole: «e alla detenzione domiciliare», e le parole da: «nè ai condannati» fino alla fine.

4.143

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente :

«5-*bis*. I benefici di cui al presente articolo non si applicano ai condannati per reati in materia di ambiente, territorio e paesaggio, edilizia e urbanistica, in materia di giochi e scommesse, elezioni e finanziamento ai partiti politici, nonché in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.144

[CAPPELLETTI](#), [AIROLA](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Dopo il comma 5 inserire il seguente :

«5-*bis*. All'articolo 54 della legge n. 354 del 1975, dopo il comma quattro è aggiunto il seguente:

"5. La presente disposizione non si applica ai condannati per delitti previsti dall'articolo 416-*bis*, 270-*bis*, 270-*ter*, 270, 270-*quater*, 270-*quinqüies*, 270-*sexies*, 600-*bis*, 609-*bis* e 575 del

codice penale, o ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza, nonché ai condannati per i delitti di concussione, corruzione, corruzione in atti giudiziari, per reati societari., per reati in materia ambientale e sanitaria"».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.145

STEFANI, BITONCI

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere, il seguente:

«6. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4-*bis*, primo periodo, le parole: "esclusa la liberazione anticipata" sono soppresse».

ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 5.

(Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi)

1. All'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, modificata dall'articolo 3 del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, le parole: «Fino alla completa attuazione del piano straordinario penitenziario nonché in attesa della riforma della disciplina delle misure alternative alla detenzione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2013,» sono soppresse.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

5.1

BUCCARELLA, GIARRUSSO, AIROLA, CAPPELLETTI, PUGLIA (*)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

5.2

STEFANI, BITONCI

Id. em. 5.1

Sopprimere l'articolo.

G5.100

MATURANI, MATTESINI, LUMIA, SILVESTRO, GRANAIOLO, DE BIASI, DIRINDIN, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNA', CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANASSERO (*)

Ritirato

Il Senato,

premessi che:

- in sede di conversione del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, la Camera dei deputati ha inserito, dopo il comma 1 dell'articolo 3, il comma 1-*bis*, nel quale è previsto che, in attesa dell'espletamento dei concorsi pubblici finalizzati alla copertura dei posti vacanti nell'organico del ruolo dei dirigenti dell'esecuzione penale esterna, per un periodo di tre anni, le funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna possano essere svolte dai funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario;

considerato che:

gli Uffici di esecuzione penale esterna (UEPE) sono strutture periferiche del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia ed hanno il compito di favorire il reinserimento sociale delle persone che hanno subito una condanna definitiva, recuperando la dimensione della legalità e contribuendo alla sicurezza sociale;

gli UEPE operano nel rispetto delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà, progettando e seguendone il trattamento socio-educativo, nell'ottica della loro rieducazione e del loro reinserimento sociale;

lo specifico e delicato compito affidato agli UEPE è stato assicurato con professionalità dal servizio sociale che, garantendo la tempestività e la continuità degli interventi, anche in collaborazione con i servizi del territorio, ha assicurato la validità e l'efficacia dei progetti avviati, riscontrata dallo scarso numero di recidive, così contribuendo all'affermazione del sistema delle misure alternative;

valutato che:

i provvedimenti di *spending review* che stanno interessando l'organizzazione del Ministero della giustizia, con conseguente riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche del personale civile dell'Amministrazione penitenziaria stanno riguardando prevalentemente il personale dell'area trattamentale e sociale;

nello specifico, gli assistenti sociali sono le figure che, progressivamente, stanno subendo una riduzione, che dal 2006 ad oggi ha superato il 35 per cento. Da oltre dieci anni non sono stati indetti concorsi utili a ripianare la relativa pianta organica;

lo svilimento di queste qualifiche rischia di depotenziare l'efficacia delle misure alternative, proprio quando si avverte l'esigenza - confermata dal testo in esame - di incoraggiarne l'utilizzo riducendo il ricorso alla detenzione;

è attuale ed urgente l'esigenza di far seguire alla conversione del decreto-legge l'organizzazione di una rete professionale adeguata a supportare i percorsi penali alternativi al carcere, nell'interesse del condannato e della collettività;

impegna il Governo:

a reindirizzare le politiche di tagli alla spesa che possano interessare l'Amministrazione penitenziaria onde evitare che siano dirette a ridurre il numero degli assistenti sociali o, comunque, a penalizzarne l'apporto professionale;

a prevedere, in tempi rapidi, l'espletamento di un concorso che ripiani la pianta organica degli assistenti sociali in ruolo presso gli UIPE, anche per favorire il loro accesso alla qualifica di dirigente dell'esecuzione penale esterna;

a tenere in forte considerazione in ogni intervento amministrativo e normativo la necessità di assicurare all'interno dell'Amministrazione penitenziaria la compresenza e la cooperazione, nella distinzione di competenze, di tutte le professionalità necessarie a qualificare l'esecuzione penale in funzione rieducativa, delle professionalità sociali necessarie alla rieducazione del condannato.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 6.

(Modifiche al testo unico in materia di immigrazione)

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente periodo:

«Essa non può essere disposta nei casi di condanna per i delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-*bis* e 3-*ter*, del presente testo unico, ovvero per uno o più delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, fatta eccezione per quelli consumati o tentati di cui agli articoli 628, terzo comma e 629, secondo comma, del codice»;

b) al comma 5, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente:

«In caso di concorso di reati o di unificazione di pene concorrenti, l'espulsione è disposta anche quando sia stata espiata la parte di pena relativa alla condanna per reati che non la consentono.»;

c) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti commi:

«5-*bis*. Nei casi di cui al comma 5, all'atto dell'ingresso in carcere di un cittadino straniero, la direzione dell'istituto penitenziario richiede al questore del luogo le informazioni sulla identità e nazionalità dello stesso. Nei medesimi casi, il questore avvia la procedura di identificazione interessando le competenti autorità diplomatiche e procede all'eventuale espulsione dei cittadini stranieri identificati. A tal fine, il Ministro della giustizia ed il Ministro dell'interno adottano i necessari strumenti di coordinamento.

5-*ter*. Le informazioni sulla identità e nazionalità del detenuto straniero sono inserite nella cartella personale dello stesso prevista dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.»;

d) il comma 6 è sostituito dal seguente comma:

«6. Salvo che il questore comunichi che non è stato possibile procedere all'identificazione dello straniero, la direzione dell'istituto penitenziario trasmette gli atti utili per l'adozione del provvedimento di espulsione al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. Il magistrato decide con decreto motivato, senza formalità. Il decreto è comunicato al pubblico ministero, allo straniero e al suo difensore, i quali, entro il termine di dieci giorni, possono proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza. Se lo straniero non è

assistito da un difensore di fiducia, il magistrato provvede alla nomina di un difensore d'ufficio. Il tribunale decide nel termine di 20 giorni.».

EMENDAMENTI

6.200

PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, STEFANO, URAS

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

1. Sostituire l'articolo 16 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 con il seguente:

Art. 16.

(Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione)

1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o nell'applicare la pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 del codice penale ovvero nel pronunciare sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 10-*bis*, qualora lo straniero sia in possesso del passaporto o di un documento equivalente, può sostituire la pena con la misura alternativa finalizzata all'espulsione, disponendo, qualora lo ritenga opportuno che nel periodo precedente alla sua partenza osservi una o più delle misure previste dall'articolo 14 comma 1-*bis*. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, in caso di sentenza di condanna, ai reati di cui all'articolo 14, commi 5-*ter* e 5-*quater*.

2. La sentenza che dispone la misura alternativa dell'espulsione esplica i suoi effetti anche se non è irrevocabile. Il questore del luogo di dimora dello straniero gli fornisce il titolo per il viaggio per raggiungere il Paese di cui è cittadino.

3. L'espulsione di cui al comma 1 non può essere disposta nei casi in cui la condanna riguardi uno o più delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera *a*), del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente testo unico, puniti con pena edittale superiore nel massimo a due anni.

4. Se lo straniero espulso a norma del comma 1 rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima che siano decorsi cinque anni, o non lo lascia nel termine di trenta giorni dalla pronuncia della sentenza che dispone la misura alternativa finalizzata all'espulsione, la sanzione sostitutiva è revocata dal giudice competente.

5. Nei confronti dello straniero, identificato, detenuto, che si trova in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni, qualora non sia pendente richiesta di altre misure alternative e qualora lo straniero sia in possesso del passaporto o di un documento equivalente, è disposta la misura alternativa finalizzata all'espulsione. Essa consiste nella sospensione della pena detentiva per trenta giorni, entro i quali lo straniero è tenuto ad allontanarsi dal territorio. Essa non può essere disposta nei casi di condanna per i delitti previsti dal presente testo unico, per i quali è stabilita la pena detentiva superiore nel massimo a due anni, ovvero per uno o più delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera *a*) del codice di procedura penale, fatta eccezione per quelli consumati o tentati di cui agli articoli 628, terzo comma e 629, secondo comma, del codice penale. In caso di Concorso di reati o di unificazione di pene concorrenti, l'espulsione è disposta anche quando sia stata espiata la parte di pena relativa alla condanna per reati che non la consentono.

5-*bis*. Nei casi di cui al comma 5, all'atto dell'ingresso in carcere di un cittadino straniero, la direzione dell'istituto penitenziario richiede al questore del luogo le informazioni sulla identità e nazionalità dello stesso. Nei medesimi casi, il questore avvia la procedura di identificazione e recupera, ove non sia in possesso dello straniero, il suo passaporto o altro documento equivalente, interessando le competenti autorità diplomatiche e procede all'eventuale espulsione dei cittadini stranieri identificati. A tal fine, il Ministro della giustizia ed il Ministro dell'interno adottano i necessari strumenti di coordinamento.

5-*ter*. Le informazioni sulla identità e nazionalità del detenuto straniero sono inserite nella cartella personale dello stesso prevista dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Una volta recuperato il passaporto, questo è depositato presso la direzione del carcere insieme agli oggetti personali del detenuto.

6. Salvo che il questore comunichi che non è stato possibile procedere all'identificazione dello straniero, la direzione dell'istituto penitenziario trasmette gli atti utili per l'adozione del provvedimento di espulsione al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione del condannato il magistrato decide con decreto motivato, senza formalità. Qualora lo ritenga necessario, con il decreto che dispone la scarcerazione e la sospensione pena per trenta

giorni, il magistrato di sorveglianza dispone per il periodo di sospensione pena precedente alla sua partenza una o più delle misure previste dall'articolo 14 comma 1-*bis*. Il decreto è comunicato al pubblico ministero, allo straniero e al suo difensore, i quali, entro il termine di dieci giorni, possono proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza. Se lo straniero non è assistito da un difensore di fiducia, il magistrato provvede alla nomina di un difensore d'ufficio. Il tribunale decide nel termine di 20 giorni.

7. L'esecuzione del decreto che dispone la misura alternativa finalizzata all'espulsione è sospesa fino alla decorrenza dei termini di impugnazione o della decisione del tribunale di sorveglianza. Il questore, che ha disposto l'allontanamento fornisce allo straniero il titolo di viaggio per raggiungere il Paese di cui è cittadino».

6.1

[GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Sopprimere il comma 1.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

6.2

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Improcedibile

Al comma 1, premettere i seguenti:

«01. All'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

"9-*bis*. Il questore del luogo in cui si trova l'istituto penitenziario, anche su segnalazione dell'autorità giudiziaria o della direzione dell'istituto, fin dall'ingresso nell'istituto a titolo di custodia cautelare o di esecuzione di pena o di misura di sicurezza di uno straniero che al momento della dimissione dall'istituto deve essere espulso a qualsiasi titolo, per effetto di un provvedimento già adottato nei suoi confronti, eseguibile e non più impugnabile, provvede senza ritardo, sulla base della durata effettiva della custodia cautelare o della pena detentiva, a reperire i documenti e i vettori necessari per il viaggio dello straniero espulso e a svolgere gli altri adempimenti necessari ad eseguire il provvedimento amministrativo giudiziario di espulsione con effettivo accompagnamento immediato alla frontiera al momento della dimissione dell'istituto penitenziario. In tutti i casi in cui nei confronti di uno straniero detenuto o internato sprovvisto di valido passaporto o documento equipollente è disposta la custodia cautelare o l'esecuzione di una pena detentiva o di una misura di sicurezza, inclusa la misura di sicurezza dell'espulsione, fin dal suo ingresso nell'istituto penitenziario l'autorità giudiziaria che dispone o esegue il provvedimento o la direzione dell'istituto in cui lo straniero è detenuto o internato richiedono subito al questore della Provincia in cui ha sede l'istituto le informazioni sulla sua nazionalità ed identità. Il questore, ricevuta la richiesta, senza ritardo ne informa il Ministero dell'interno e al fine della sua identificazione, utilizza i dati e i rilievi foto dattiloscopici eventualmente presenti nelle banche date in uso alle forze di polizia e nei sistemi informativi europei e contatta le rappresentanze diplomatiche o consolari del Paese di cui si presume che lo straniero sia cittadino. Ai fini dell'identificazione e del rilascio o rinnovo del passaporto o del documento equipollente, il questore e la direzione dell'istituto penitenziario favoriscono l'accesso dei funzionari diplomatico-consolari all'istituto penitenziario in cui si trova lo straniero per lo svolgimento dei necessari colloqui e rilievi utili alla sua identificazione, nei limiti previsti dall'articolo 2, comma 7 del presente testo unico. Della data di svolgimento dei colloqui e dei rilievi devono essere preventivamente informati l'autorità giudiziaria competente e lo straniero. I colloqui si svolgono alla presenza dell'interprete e del difensore. Dell'esito della procedura di identificazione è data immediata comunicazione alla direzione dell'istituto penitenziario, all'autorità giudiziaria procedente ed al prefetto territorialmente competente. Il Ministro della giustizia ed il Ministro dell'interno adottano i necessari strumenti di coordinamento, concordando con il Ministero degli affari esteri i criteri generali dei rapporti con le autorità diplomatico-consolari di Stati esteri sulla base delle norme internazionali in vigore per l'Italia. Il giudice che ha emesso il provvedimento che dispone la custodia cautelare o la definitiva sentenza di condanna ad una pena detentiva o ad una misura di sicurezza nei confronti di uno straniero ne dà tempestiva comunicazione all'autorità consolare del suo Paese nei casi, nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 2, comma 7 del presente testo unico"».

«001. All'articolo 15 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. Se a misura di sicurezza dell'espulsione non è stata revocata per cessazione della pericolosità sociale, il magistrato di sorveglianza almeno sessanta giorni prima della dimissione

dall'istituto penitenziario verifica che la misura di sicurezza sia effettivamente eseguibile con accompagnamento immediato alla frontiera al momento della dimissione dall'istituto penitenziario e qualora accerti che sussiste uno dei motivi indicati nell'articolo 19, comma 1, in cui è vietata l'esecuzione dell'espulsione ovvero che prima delle dimissioni dall'istituto penitenziario è impossibile identificare l'identità e la nazionalità dello straniero o acquisire i documenti o i vettori necessari per il viaggio, dispone con proprio decreto motivato la sospensione dell'esecuzione della misura di sicurezza dell'espulsione e la converte in una misura di sicurezza, scegliendo tra quelle indicate negli articoli 216 e 228 del codice penale, sulla base dell'effettiva pericolosità sociale dello straniero condannato, da eseguirsi subito dopo la fine della detenzione in esecuzione della pena e rinnovata ogni anno per un periodo di almeno cinque anni. Tuttavia in ogni momento il magistrato di sorveglianza, anche su richiesta del questore o dell'interessato o del direttore dell'istituto penitenziario, dispone l'esecuzione della misura di sicurezza dell'espulsione e l'immediato accompagnamento alla frontiera al momento dell'uscita dall'istituto penitenziario in cui è internato, quando siano cessati gli impedimenti all'espulsione ovvero revoca la misura di sicurezza in caso di riesame positivo della pericolosità sociale. Entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento del magistrato di sorveglianza lo straniero può proporre opposizione motivata al tribunale di sorveglianza che decide nel termine di venti giorni. Lo straniero espulso a titolo di misura di sicurezza dell'espulsione permane nell'istituto penitenziario fino alla fine dell'esecuzione della pena detentiva, salvo che sia espulso a titolo di misura alternativa alla detenzione ai sensi dell'articolo 15, e in nessun caso può essere sottoposto al trattenimento ai sensi dell'articolo 14, anche quando la misura di sicurezza dell'espulsione sia stata convertita in libertà vigilata».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), sopprimere il capoverso 5-bis.

6.3

[DE CRISTOFARO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVellini, STEFANO, URAS](#)

Respinto

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, alla fine del comma 5, aggiungere il seguente periodo: "In tutti i casi in cui lo straniero sia stato precedentemente detenuto o internato quando era sprovvisto di un passaporto valido o di altro documento di identificazione il periodo di detenzione in applicazione della misura cautelare o in esecuzione della pena detentiva o della, misura di sicurezza è computato per la determinazione del termine massimo complessivo del trattenimento, allorché esso sia motivato dall'esigenza di accertare la sua identità o nazionalità o di acquisire documenti dalle autorità del suo Paese; in ogni caso, il trattenimento per tali motivi non può essere disposto, né convalidato, né prorogato allorché tali periodi di detenzione siano durati complessivamente più di diciotto mesi"».

6.4

[GIARRUSSO, AIROLA, CAPPELLETTI, BUCCARELLA, PUGLIA \(*\)](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

6.5

[CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo le parole: «3-bis e 3-ter» inserire le seguenti: «dall'articolo 13 comma 13-bis».

6.6

[CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere le parole da: «fatta eccezione» fino alla fine.

6.7

[CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, AIROLA, PUGLIA \(*\)](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «, 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

6.8

[AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

6.9

[GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

6.10

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Improcedibile

Al comma 1, lettera c), capoverso «5-bis», sostituire le parole: «e procede alla eventuale espulsione dei cittadini stranieri identificati» con le seguenti: «e provvede senza ritardo a reperire i documenti e i vettori necessari per il viaggio e a svolgere gli altri adempimenti necessari a fare adottare o ad eseguire il provvedimento amministrativo giudiziario di espulsione disposto nei confronti degli stranieri identificati, in modo da assicurare l'effettivo accompagnamento immediato alla frontiera al momento della dimissione dall'istituto penitenziario».

6.11

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera c), capoverso «5-bis», secondo periodo, sostituire le parole: «e procede all'eventuale espulsione», con le seguenti: «e all'esito informa la direzione dell'istituto penitenziario per l'eventuale espulsione».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

6.12

[AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera c), sopprimere il capoverso 2-ter.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

6.13

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, lettera d), capoverso terzo periodo, dopo le parole: «possono proporre opposizione», aggiungere la seguente: «motivata».

6.14

[GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera d), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di garantire che lo straniero espulso sconti il residuo di pena detentiva nel Paese di provenienza, le modalità di esecuzione del provvedimento di espulsione dovranno essere fissate, ove possibile, mediante accordi bilaterali con Paesi di origine».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

6.15

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Improcedibile

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui al comma I del presente articolo, è disposto per gli anni 2014, 2015 e 2016 un incremento di 500 milioni di euro annui per

l'esecuzione delle espulsioni e per le attività connesse e consequenziali comprese ulteriori dotazioni di uomini e mezzi, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di *turo-over* e limitazione delle assunzioni del comparto. All'onere di cui al precedente periodo, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero».

ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 7.

(Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale)

1. È istituito, presso il Ministero della giustizia, il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, di seguito denominato «Garante nazionale».

2. Il Garante nazionale è costituito in collegio, composto dal presidente e da due membri, i quali restano in carica per cinque anni non prorogabili. Essi sono scelti tra persone, non dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che assicurano indipendenza e competenza nelle discipline afferenti la tutela dei diritti umani, e sono nominati, previa delibera del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le competenti commissioni parlamentari.

3. I componenti del Garante nazionale non possono ricoprire cariche istituzionali, anche elettive, ovvero incarichi in partiti politici. Sono immediatamente sostituiti in caso di dimissioni, morte, incompatibilità sopravvenuta, accertato impedimento fisico o psichico, grave violazione dei doveri inerenti all'ufficio, ovvero nel caso in cui riportino condanna penale definitiva per delitto non colposo. Essi non hanno diritto ad indennità od emolumenti per l'attività prestata, fermo restando il diritto al rimborso delle spese.

4. Alle dipendenze del Garante nazionale, che si avvale delle strutture e delle risorse messe a disposizione dal Ministro della giustizia, è istituito un ufficio composto da personale dello stesso Ministero, scelto in funzione delle conoscenze acquisite negli ambiti di competenza del Garante. La struttura e la composizione dell'ufficio sono determinate con successivo regolamento del Ministro della giustizia, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Il Garante nazionale, oltre a promuovere e favorire rapporti di collaborazione con i garanti territoriali, ovvero con altre figure istituzionali comunque denominate, che hanno competenza nelle stesse materie:

a) vigila, affinché l'esecuzione della custodia dei detenuti, degli internati, dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere o ad altre forme di limitazione della libertà personale sia attuata in conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti;

b) visita, senza necessità di autorizzazione, gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari e le strutture sanitarie destinate ad accogliere le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive, le comunità terapeutiche e di accoglienza o comunque le strutture pubbliche e private dove si trovano persone sottoposte a misure alternative o alla misura cautelare degli arresti domiciliari, gli istituti penali per minori e le comunità di accoglienza per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nonché, previo avviso e senza che da ciò possa derivare danno per le attività investigative in corso, le camere di sicurezza delle Forze di polizia, accedendo, senza restrizioni, a qualunque locale adibito o comunque funzionale alle esigenze restrittive;

c) prende visione, previo consenso anche verbale dell'interessato, degli atti contenuti nel fascicolo della persona detenuta o privata della libertà personale e comunque degli atti riferibili alle condizioni di detenzione o di privazione della libertà;

d) richiede alle amministrazioni responsabili delle strutture indicate alla lettera b) le informazioni e i documenti necessari; nel caso in cui l'amministrazione non fornisca risposta nel termine di trenta giorni, informa il magistrato di sorveglianza competente e può richiedere l'emissione di un ordine di esibizione;

e) verifica il rispetto degli adempimenti connessi ai diritti previsti agli articoli 20, 21, 22, e 23 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, presso i centri di identificazione e di espulsione previsti dall'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, accedendo senza restrizione alcuna in qualunque locale;

f) formula specifiche raccomandazioni all'amministrazione interessata, se accerta violazioni alle norme dell'ordinamento ovvero la fondatezza delle istanze e dei reclami proposti ai sensi dell'articolo 35 della legge 26 luglio 1975, n. 354. L'amministrazione interessata, in caso di diniego, comunica il dissenso motivato nel termine di trenta giorni;

g) trasmette annualmente una relazione sull'attività svolta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché al Ministro dell'interno e al Ministro della giustizia.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

7.1

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

7.2

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Id. em. 7.1

Sopprimere l'articolo.

7.3

[AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Sopprimere il comma 1.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

7.4

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Id. em. 7.3

Sopprimere il comma 1.

7.5

[GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «denominato Garante nazionale», aggiungere le seguenti: «che opera in piena autonomia e indipendenza di giudizio e di valutazione».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

7.6

[AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) hanno efficacia a decorrere dallo giugno 2014».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

7.7

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Sopprimere il comma 2.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

7.8

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Id. em. 7.7

Sopprimere il comma 2.

7.9

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Il Garante nazionale è organo collegiale, costituito da quattro membri che sono nominati, sentiti i Presidenti delle Camere, con decreto del Presidente della Repubblica. Essi eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di parità. In carica per cinque anni non prorogabili,

essi sono scelti tra persone che assicurino indipendenza e competenza nelle discipline afferenti i diritti umani.

2-*bis*. Il Collegio elegge al proprio interno un vicepresidente che assume le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

2-*ter*. I membri dell'Autorità garante non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive.

2-*quater*. All'atto dell'accettazione della nomina il Presidente e i componenti sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa».

7.10

[GIARRUSSO, AIROLA, CAPPELLETTI, BUCCARELLA, PUGLIA](#) (*)

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Garante nazionale è organo collegiale, composto dal Presidente, nominato con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati e da quattro membri eletti, a maggioranza dei due terzi dei componenti e con voto limitato, in numero di due dal Senato della Repubblica e in numero di due dalla Camera dei deputati. Il collegio elegge al proprio interno un vicepresidente che assume le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

7.11

[AIROLA, CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «due membri» con le seguenti: «tre membri».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

7.12

[BUCCARELLA, GIARRUSSO, AIROLA, CAPPELLETTI, PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «per cinque anni» con le seguenti: «per tre anni».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

7.13

[DE PIN](#)

Respinto

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «sono nominati previa delibera del Consiglio dei ministri» con le seguenti: «sono nominati congiuntamente e d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati».

7.14

[STEFANI, BITONCI](#)

Respinto

Sopprimere il comma 3.

7.15

[CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, AIROLA, PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «non possono ricoprire cariche istituzionali, anche elettive, ovvero in carica di responsabilità in partiti politici» con le seguenti: «per tutta la durata dell'incarico non possono rivestire cariche elettive né ricoprire cariche o essere titolari di incarichi all'interno di partiti politici o di movimenti di ispirazione politica».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

7.16

[GIARRUSSO, AIROLA, CAPPELLETTI, BUCCARELLA, PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Non possono altresì essere nominate persone che hanno assunto negli ultimi 10 anni incarichi elettivi parlamentari o nei consigli regionali o provinciali, ovvero incarichi di responsabilità nei partiti politici».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

7.17

[GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#)

V. testo 2

Al comma 3, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «Le spese di funzionamento del Garante nazionale e del suo ufficio non possono superare il tetto massimo di 109 mila euro lordi e sono a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti».

7.17 (testo 2)

[GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 3, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «Le spese di funzionamento del Garante nazionale e del suo ufficio non possono superare il tetto massimo di 109 mila euro lordi e sono a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti. All'onere di cui al precedente periodo, pari a 109 mila euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

7.18

[AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Il Garante nazionale rimane in carica cinque anni non prorogabili. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato sono attivate le procedure per il rinnovo dell'organo. Nel caso di cessazione anticipata del mandato di uno dei suoi componenti, l'organo competente alla designazione dovrà procedere alla sostituzione entro 30 giorni».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

7.19

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Respinto

Sopprimere il comma 4.

7.20

[DE PIN](#)

Improcedibile

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «è istituito un ufficio composto da personale dello stesso Ministero» con le seguenti: «è istituito un ufficio composto da personale proveniente dalle amministrazioni pubbliche».

7.21

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Sopprimere il comma 5.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

7.22

STEFANI, BITONCI

Id. em. 7.21

Sopprimere il comma 5.

7.23

BUCCARELLA, GIARRUSSO, AIROLA, CAPPELLETTI, PUGLIA (*)

Respinto

Al comma 5, alinea, sostituire le parole: «oltre a promuovere e favorire rapporti di collaborazione con i garanti territoriali, ovvero con altre figure istituzionali comunque denominate, che hanno competenza nelle stesse materie», con le seguenti: «collabora con i Garanti territoriali, nominati dalle regioni o dagli enti locali, e con tutte le istituzioni, comunque denominate, che hanno competenza nelle stesse materie. Il Garante nazionale prende in esame le segnalazioni effettuate dai Garanti territoriali».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

7.24

GIARRUSSO, AIROLA, CAPPELLETTI, BUCCARELLA, PUGLIA (*)

Respinto

Al comma 5, sopprimere la lettera a).

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

7.25

STEFANI, BITONCI

Id. em. 7.24

Al comma 5, sopprimere la lettera a).

7.26

AIROLA, CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, PUGLIA (*)

Respinto

Al comma 5, sopprimere la lettera b).

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

7.27

STEFANI, BITONCI

Id. em. 7.26

Al comma 5, sopprimere la lettera b).

7.28

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, AIROLA, PUGLIA (*)

Respinto

Al comma 5, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) Per l'esercizio delle sue funzioni al Garante nazionale sono assicurate tutte le informazioni relative ai luoghi dove possono essere ristrette persone, private della libertà personale. Al garante nazionale è assicurato: il libero accesso, su propria iniziativa e senza preventivo avviso, in qualsiasi luogo in cui vi siano persone private della libera personale, compreso il diritto di circolarvi all'interno, senza alcun impedimento; ogni informazione necessaria per l'adempimento del suo incarico, tenendo presenti le norme di diritto e di deontologia professionale applicabili; la possibilità di colloquio senza testimoni con le persone private della libertà personale; la possibilità di assumere informazioni da ogni altra persona operante nelle strutture dove le persone sono private della libertà personale».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

7.29

D'AMBROSIO LETTIERI

Respinto

Al comma 5 sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) visita, senza necessità di autorizzazione, gli istituti penitenziari, le strutture sanitarie destinate ad accogliere le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive e gli ospedali psichiatrici giudiziari sino alla loro definitiva chiusura, le comunità terapeutiche e di accoglienza o comunque le strutture pubbliche e private dove si trovano persone sottoposte a misure alternative o alla misura cautelare degli arresti domiciliari, gli istituti penali per minori e le comunità di accoglienza per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nonché, previo avviso e senza che da ciò possa derivare danno per le attività investigative in corso, le camere di sicurezza delle Forze di polizia, accedendo, senza restrizioni, a qualunque locale adibito o comunque funzionale alle esigenze restrittive».

7.200

[PALMA](#)

Respinto

Al comma 5, lettera b), sopprimere le parole: «e private».

7.201

[PALMA](#)

Respinto

Al comma 5, lettera b), dopo le parole: «misure alternative o», inserire le seguenti: «, previo consenso di chi dispone del bene immobile in cui si esegue, anche».

7.30

[GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 5, lettera b), dopo le parole: «alle esigenze restrittive», aggiungere le seguenti: «tutti i detenuti e i soggetti comunque privati della libertà personale possono rivolgersi al Garante nazionale senza vincoli di forma».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

7.31

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 5, sopprimere la lettera c).

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

7.32

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Id. em. 7.31

Al comma 5, sopprimere la lettera c).

7.33

[BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 5, sopprimere la lettera d).

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

7.34

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Id. em. 7.33

Al comma 5, sopprimere la lettera d).

7.35

[GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 5, sopprimere la lettera e).

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

7.36

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Id. em. 7.35

Al comma 5, sopprimere la lettera e).

7.37

[AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 5, sopprimere la lettera f).

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

7.38

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 5, sopprimere la lettera g).

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

7.39

[AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 5, lettera g), dopo le parole: «e al Ministro della giustizia» aggiungere le seguenti: «indicando il tipo e la natura degli interventi messi in atto, gli esiti degli stessi, l'applicazione delle norme vigenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché lo stato di tutela dei diritti umani in tutte le strutture ove le persone sono private della libertà personale».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

7.40

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 5, lettera g), dopo le parole: «e al Ministro della giustizia» aggiungere le seguenti: «, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro della salute. Tale relazione viene inviata anche alle commissioni parlamentari di competenza».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

7.41

[BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 5, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) i reclami proposti ai sensi dell'articolo 35-*bis* dell'ordinamento penitenziario vengono comunicati tempestivamente al Garante nazionale, il quale può comparire in udienza o trasmettere deduzioni, ove ritenga;».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

7.42

[GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 5, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«g-bis) al Garante vengono trasmessi i reclami generici presentati a norma dell'articolo 35 dell'ordinamento penitenziario. Entro dieci giorni dalla comunicazione, il Garante può produrre deduzioni davanti d'autorità destinataria del reclamo;».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G7.100

[D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessò che:

la Costituzione italiana considera la tutela della salute non semplicemente una mera concezione biofisiologica ma, soprattutto, una condizione indispensabile per il più completo svolgimento ed integrazione della personalità;

la tutela della salute è un bene primario non solo dell'individuo ma anche della società ed è dunque doveroso l'intervento dello Stato volto a realizzare un'organizzazione sanitaria adeguata alle necessità dei cittadini, nella loro singolarità e come parte della collettività;

spetta in primo luogo al legislatore attraverso la predisposizione di mezzi e l'individuazione di strutture, assicurare il conseguimento dei fini predetti.

Tenuto conto:

dell'articolo 7 del presente decreto, relativo al Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private, e del comma 5, lettere *a)* e *b)* ove è precisato che il Garante: vigila, affinché l'esecuzione della custodia dei detenuti, degli internati, dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere o ad altre forme di limitazione della libertà personale sia attuata in conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti; visita, senza necessità di autorizzazione, gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari e le strutture sanitarie destinate ad accogliere le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive.

Considerato che:

il Garante è figura preposta ad interagire tra le persone sottoposte a pene detentive ed il sistema carcerario al fine di rendere quest'ultimo, ove e quando possibile, più vivibile e tollerabile, e contribuisce alla salvaguardia dei diritti fondamentali della persona detenuta (lavoro, salute, formazione) ed opera per la risoluzione dei conflitti in una logica e secondo i canoni della mediazione.

Precisando che le connaturali esigenze di sicurezza che sottendono alla detenzione, possono portare ad un affievolimento della tutela della salute in quegli aspetti che, limitando fortemente la volontà dell'individuo, non consentono un trattamento inumano e degradante ed una normale fruizione dell'assistenza sanitaria.

Preso atto:

della necessità del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private e del Ministero della sanità di operare un controllo periodico sulle condizioni igieniche degli istituti, lo stato delle celle e dei servizi, le condizioni di vita dei detenuti;

impegna il Governo:

a) varare al più presto la cartella sanitaria informatizzata nazionale, affinché sia assicurata in tutti gli istituti di pena la continuità delle cure per la persona condannata;

ad individuare strumenti normativi ed operativi volti a migliorare il sistema sanitario negli istituti di pena al fine di garantire:

a) la tempestività negli interventi sanitari urgenti, cioè a superare gli attuali ritardi a cui soggiacciono le persone detenute qualora si verifichi la necessità di sottoporle a visite specialistiche o cure mediche in strutture sanitarie esterne agli istituti di pena;

b) azioni di preventive e di profilassi relative alla salute mentale, alla prevenzione del suicidio e dell'autolesionismo, nonché dell'HIV e delle altre malattie trasmissibili.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 8 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 8.

(Disposizioni di proroga per l'adozione dei decreti relativi alle agevolazioni e agli sgravi per l'anno 2013 da riconoscersi ai datori di lavoro in favore di detenuti ed internati)

1. È prorogato per un periodo massimo di sei mesi, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il termine per l'adozione, per l'anno 2013, dei decreti del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previsti dall'articolo 4 della legge 22 giugno 2000, n. 193, come successivamente modificata, e dall'articolo 4, comma 3-*bis*, della legge 8 novembre 1991, n. 381, come successivamente modificata, ai fini rispettivamente della determinazione delle modalità e dell'entità delle agevolazioni e degli sgravi fiscali, concessi per l'anno 2013 sulla base delle risorse destinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in attuazione dell'articolo 1, comma 270, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in favore delle imprese che assumono lavoratori detenuti o internati, anche ammessi al lavoro all'esterno, e per l'individuazione della misura percentuale della riduzione delle aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute alle cooperative sociali per la retribuzione corrisposta ai

lavoratori detenuti o internati, anche ammessi al lavoro all'esterno, o ai lavoratori ex degenti degli ospedali psichiatrici giudiziari.

2. L'ammontare massimo dei crediti di imposta mensili concessi a norma dell'articolo 3 della legge 22 giugno 2000, n. 193, e successive modificazioni, deve intendersi esteso all'intero anno 2013.

EMENDAMENTI

8.1

STEFANI, BITONCI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

8.2

STEFANI, BITONCI

Respinto

Sopprimere il comma 1.

8.3

STEFANI, BITONCI

Respinto

Sopprimere il comma 2.

ARTICOLO 9 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 9.

(Copertura finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

EMENDAMENTO

9.1

STEFANI, BITONCI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

ARTICOLO 10 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 10.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.